

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ravenna

COMMISSIONE DI STUDIO DI DIRITTO FALLIMENTARE

Ravenna, 02 Febbraio 2016

ARGOMENTO TRATTATO:

**“Scadenziario degli adempimenti del curatore
fallimentare”**

INDICE PER ARGOMENTI TRATTATI :

ADEMPIMENTI INIZIALI Pag.04

(a cura della **Dott.ssa Valentina Valentini**, c/o studio Castellani-Gatti, Via Romolo Murri n° 21, 48124 Ravenna, Tel. 0544.201071, info@studiocastellanigatti.it);

ADEMPIMENTI NELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO Pag.11

(a cura della **Dott.ssa Valentina Casadio**, c/o studio Fabbri-Ruffini, Via Rasponi Gioacchino n° 8, 48121 Ravenna, Tel. 0544.37367, mail@studiofabbri-ruffini.it);

ADEMPIMENTI NELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO Pag.16

(a cura della **Dott.ssa Alice Palmieri**, c/o studio Facchini, Via De Gasperi n° 29, 48121 Ravenna, Tel. 0544.31051, alicepalmieri@libero.it);

ALTRI ADEMPIMENTI DURANTE LA PROCEDURA Pag.21

(a cura del **Dott. Federico Giordani**, c/o Studio Bandini, Vicolo San Nicandro n° 13, 48121 Ravenna, Tel. 0544.213916, fvlba@tin.it);

ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO Pag.29

(a cura del **Dott. Fabio Forconi**, c/o Studio Bandini, Vicolo San Nicandro n° 13, 48121 Ravenna, Tel. 0544.213916, fvlba@tin.it));

ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE Pag.37

(a cura del **Dott. Marco Giulianini**, c/o Tronco Marco Polo n° 2/a, 48015 Cervia (Ra), Tel. 0544.916406, m.giulianini@tiscalinet.it);

REVISIONE DELL'ELABORATO

(a cura della **Dott.ssa Daniela Venturi**, c/o Studio Venturi-Patrignani, Via Mazzini n° 22, 48121 Ravenna, Tel. 0544.212255, dventuri@venturipatrignani.com);

INDICE ALLEGATI:

1) Facsimile comunicazione accettazione incarico ex art.29 L.F.	Pag.68
2) Comunicazione al Giudice Delegato nomina del Comitato dei Creditori	Pag.69
3) Relazione del Curatore al Giudice Delegato ex art. 33 L.F.	Pag.70
4) Facsimile di comunicazione ex art. 92 L.F., con elenco dei documenti di cui si consiglia la produzione ai creditori	Pag.75
5) Istruzioni sul “caricamento insinuazioni allo Stato Passivo pervenute a mezzo PEC”	Pag.79
6) Istruzioni del portale FALLCO sulla “predisposizione CD/ Usb-pen per deposito in Cancelleria domande insinuazione SP”	Pag.81
7) Facsimile istanza di fissazione udienza di stato passivo delle domande tardive	Pag.82
8) Facsimile istanza vendita beni ante programma di liquidazione	Pag.83
9) Facsimile istanza nomina perito (presa d’atto del G.D.)	Pag.85
10) Facsimile istanza autorizzazione vendita beni (tramite I.V.G.)	Pag.88
11) Facsimile istanza cessione crediti	Pag.91
12) Facsimile istanza per apertura conto corrente intestato alla procedura	Pag.93
13) Facsimile istanza per la liquidazione del compenso al Legale della procedura.	Pag.96
14) Tabella di riferimento per calcolare il compenso del Curatore, così come visionata e approvata dal Tribunale di Ravenna	Pag.99
15) Facsimile istanza di liquidazione di un acconto sul compenso	Pag.100
16) Facsimile di comunicazione ex art. 116 L.F. inviata ai creditori e al Fallito	Pag.103
17) Facsimile di istanza per il pagamento del compenso del Curatore posto a carico dell’Erario per mancanza d’attivo	Pag.104
18) Facsimile di comunicazione ai creditori del deposito del piano di riparto finale e della relativa fissazione di udienza	Pag.107
19) Facsimile di istanza di chiusura ex art. 118, comma 1 n.4 L.F. (insufficienza di attivo)	Pag.108
20) Scheda riassuntiva degli adempimenti da svolgere	Pag.113

ADEMPIMENTI INIZIALI

Di seguito saranno elencati tutti gli adempimenti che il Curatore, quando viene nominato dal Giudice Delegato, dovrà rispettare per l'interesse della procedura fallimentare, suddivisi in due gruppi principali:

- 1) gli adempimenti previsti dalla legge fallimentare
- 2) le altre attività il cui espletamento si consiglia per una più corretta gestione della procedura da parte del Curatore.

All'interno del primo gruppo sono raccolti tutti gli adempimenti che il curatore deve eseguire e che vengono espressamente previsti dalla legge fallimentare, ossia il curatore deve:

- accettare la carica entro 2 giorni dalla conoscenza della nomina, attraverso la *notifica da Ufficiale Giudiziario o fax o per presa visione in Cancelleria* ai sensi dell'art 29 L.F., dichiarando che non sussistono cause d'incompatibilità (art. 28, comma 3 L.F.)

N.B.: il non rispetto dei termini comporta la sostituzione.

Allegato 1 :*Facsimile comunicazione accettazione incarico ex art. 29 L.F.*

- prendere visione del fascicolo in cancelleria;
- verificare la data:
 - ✓ di pubblicazione della sentenza ex art. 133 c.p.c. e da quando la stessa produrrà effetti;
 - ✓ d'iscrizione nel Registro delle Imprese e la relativa produzione degli effetti verso i terzi;

ai fini di tutti i connessi adempimenti ai sensi dell'*art. 16 – ultimo comma – L.F.*;

- convocare al più presto:
 - ✓ il fallito nel caso di ditta individuale;
 - ✓ tutti i soci falliti ex art. 147 L.F. nel caso di società di persone;
 - ✓ tutti i soci e i legali rappresentati, nel caso di società di capitali;

al fine di stendere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti. Se il legale rappresentante non si presenta, può essere consigliato di richiedere al G.D di disporre che la convocazione sia notificata da parte della P.G. e nel caso in cui comunque il legale rappresentante non si presenta, evidenziare la circostanza nella relazione ex art. 33 l.f.;

- procedere al più presto all'apposizione dei sigilli, a norma degli artt. 752 ss. C.P.C., sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore stendendo verbale (art.84) e chiedendo, ove necessaria, l'assistenza della forza pubblica. Nel caso in cui i

beni siano situati in più luoghi, l'apposizione può essere delegata ad uno o più coadiutori designati dal G.D.

Per l'apposizione dei sigilli non è necessaria l'assistenza del Cancelliere, ma il verbale che viene redatto deve essere depositato in cancelleria.

In pratica l'apposizione dei sigilli avviene incollando un foglio di carta – sui cui è riportato il nome del fallimento ed il timbro e la firma del curatore – sulla porta/e d'ingresso e/o finestre in modo che non sia possibile accedere ai locali senza rompere i sigilli stessi);

- adottare tutti gli accorgimenti necessari per la conservazione dei beni in relazione alla loro eventuale deperibilità, del rischio di furto, del rischio d'incendio e d'eventuali altri pericoli. Nel caso in cui si accertino delle situazioni di rischio, occorrerà provvedere di conseguenza (assicurazioni, vigilanza, ecc.).

Se del caso, può essere opportuno anche, alla presenza del fallito, procedere ad una ricognizione dei beni stendendo un verbale e, se questo non fosse possibile, procedere almeno a scattare foto dei beni in modo da poter controllare la loro presenza in sede del successivo inventario.

- il più presto possibile, munirsi di PEC del fallimento

suggerimenti:

- 1 - si consiglia di prendere una PEC per ogni fallimento, in quanto è sconsigliato usare la propria PEC;

- 2 – non è necessaria l'autorizzazione del G.D. né per prendere la PEC né per mettere il costo della PEC stessa a carico del fallimento, siccome è divenuta obbligatoria per legge;

- 3 – valutare se prendere la PEC con un pagamento che copra tutta la vita della procedura - controllare la capacità della casella di posta associata (*consigliato minimo 1 Gb*)

- entro 10 giorni dalla nomina comunicare al Registro Imprese l'indirizzo PEC di cui sopra (*D.L. 179/2012 art. 17 comma 2 bis*). Valutare se sostituire quello della società fallita già presente nel R.I.

- entro i quindici giorni successivi all'accettazione, presentazione dichiarazione COMUNICA con le seguenti modalità:

- ✓ Per le società modello S3, riquadro 10 (o mod. I2, riquadro 10 se impresa individuale) – codice atto A15.

Nel riquadro 10 occorre indicare:

- Tribunale
- Nr Provvedimento
- Data Provvedimento
- Data udienza esame stato passivo

- Data termine domanda ammissione
- Luogo udienza
- Giudice delegato nome
- Giudice delegato cognome

Nel riquadro XXNote occorre indicare la seguente dicitura “IL SOTTOSCRITTO CURATORE DICHIARA DI AVER ACCETTATO LA CARICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 29 RD 267/1942 IN DATA _____”

- ✓ Diritti di segreteria 10 €
- ✓ La firma digitale richiesta è inderogabilmente quella del curatore (non trattandosi di atto societario, non si applica il c. 52, art. 2 della l. 350/2003)

Quanto indicato nel riquadro 10 risulterà dalla visura camerale.

Non si ritiene invece necessaria l'allegazione di un documento a sé stante, in quanto tutti i dati oggetto della comunicazione sono facilmente riscontrabili dalla sentenza dichiarativa, trasmessa dal Tribunale alla C.C.I.A.A. e di norma tempestivamente iscritta nel Registro delle Imprese. (*Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 – art. 29 comma 6*).

○ ricevere dal fallito persona fisica la corrispondenza, incluso e-mail e fax, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. Se il fallimento riguarda una società, le Poste Italiane consegneranno direttamente al curatore tutta la corrispondenza, come disciplinato dall’*art. 48 L.F.*;

○ richiedere, anche telefonicamente, la disponibilità ai creditori di essere nominati nel Comitato;

○ entro 30 gg dalla sentenza di fallimento, fornire indicazioni al G.D. in merito alla nomina del Comitato dei Creditori. Segnalare i nominativi dei creditori, o altri soggetti da questi designati, che avessero dato disponibilità a ricoprire l’incarico nonché tutti gli altri creditori allo stato risultati con indicazione, se possibile, dei relativi crediti (art. 40, 1° comma, L.F.).

Allegato 2 : Comunicazione al G.D. della nomina del Comitato dei Creditori

○ immediatamente dopo la nomina del Comitato dei Creditori, convocarli affinché si riuniscano entro 10 giorni al fine di, ai sensi dell’art. 40, 3° comma, L.F.:

- ✓ 1 – accettare la carica;
- ✓ 2 – designare il Presidente

Nel caso in cui non si forma il Comitato dei Creditori perché nessuno dei creditori ha dato la propria disponibilità oppure se quelli nominati non accettano o per altri motivi, provvede il G.D. ai sensi dell'art. 41 – 4° comma che quindi si sostituisce, di fatto, al C.C.;

- avvisare il fallito ed il Comitato dei Creditori, se nominato, della data nella quale sarà redatto l'inventario dei beni rientranti del fallimento;

- nel più breve termine possibile, rimuovere i sigilli e redigere l'inventario unitamente al Cancelliere indicato nel fascicolo ed, eventualmente, dello stimatore designato dallo stesso curatore (art. 87, 2° comma L.F.); redigere processo verbale delle attività svolte; verificare l'eventuale sussistenza di beni di cui all'87 bis L.F. e verificare se sono presenti eventuali beni gravati da diritti di terzi e beni del fallito in godimento a terzi.

Prima di chiudere l'inventario, chiedere al fallito o al rappresentante legale se esistono altri beni, avvertendoli delle pene previste in caso di falsa dichiarazione (art. 220 L.F.)

L'inventario deve essere redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti; un originale deve essere immediatamente depositato in cancelleria.

L'inventario deve essere redatto anche se negativo perché il fallito deve fare la dichiarazione che non vi sono beni.

Inoltre l'inventario deve essere redatto secondo le norme del C.P.C. (articoli 769 e segg.). ai sensi dell'art. 775 C.p.c., nell'inventario devono essere indicati anche i beni immobili (solo la descrizione: la stima verrà effettuata a parte a cura del perito designato).

- in presenza di beni immobili, notificare una copia autentica dell'estratto della sentenza alla competente Conservatoria (art. 88 L.F.);

- in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, notificare una copia autentica dell'estratto della sentenza (per il PRA la notifica avviene a mezzo PEC del Curatore all'indirizzo PEC ACI del proprio Tribunale allegando l'estratto della sentenza ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione.

- predisporre il Giornale del Fallimento (c.d. "libro cassa") e farlo vidimare, previa numerazione delle pagine, da almeno un componente il Comitato dei Creditori (art. 38 L.F.) nel caso, frequente, che non sia nominato il Comitato dei Creditori, il Giornale è vidimato dal G.D. previa istanza;

- valutare l'opportunità di proporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa anche limitatamente a specifici rami (art. 104, 2° comma, L.F.) o l'affitto dell'azienda o rami della stessa (art. 104-bis, L.F.), previa acquisizione del parere favorevole del Comitato dei Creditori. Comunicare agli enti previdenziali e alla C.C.I.A.A. l'avvenuta

autorizzazione del Tribunale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa o l'affitto dell'azienda o rami di essa;

o verificare la situazione dei contratti pendenti alla data del fallimento ai fini delle conseguenti determinazioni (artt. 72 e seguenti, L.F.): prestare particolare attenzione alle ipotesi più ricorrenti: contratti preliminari di compravendita immobiliare anche relativi ad immobili da costruire, contratti di locazione finanziaria, contratti di locazione di immobili, contratto di affitto di azienda o rami di essa, contratti di appalto, contratti di assicurazione;

o verificare la sussistenza di rapporti di lavoro dipendente o parasubordinato in essere alla data del fallimento, ai fini delle conseguenti determinazioni;

o nel più breve tempo possibile, accertarsi dell'esistenza di cause pendenti, anche di natura tributaria, promosse dal fallito prima del fallimento e che si siano interrotte ai sensi dell' art. 43, 3° comma, L.F.

o prima possibile e comunque entro tre mesi proporre l'eventuale prosecuzione o riassunzione previa autorizzazione del G.D. (art. 305 C.p.p.);

o entro 60 giorni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, presentare relazione ex art. 33 al G.D. (con copia per il P.M.) allegandovi il verbale d'interrogatorio ed eventuali altri documenti ritenuti utili

Allegato 3 : Relazione del Curatore al G.D. ex art. 33 L.F.

N.B.: è opportuno cercare di rispettare rigorosamente questo termine; nel caso che, alla scadenza, gli elementi raccolti non fossero sufficienti per elaborare un'esauriente relazione, è necessario o chiedere l'autorizzazione al G.D. per una proroga dei termini o presentare comunque la relazione, riservandosi di presentare successive integrazioni.

N.B: se il G.D. dispone la segretazione di alcune parti della relazione è necessario che il Curatore depositi una nuova copia della relazione dove, al posto dei paragrafi segreti, scriverà "Parte segretata" (o altra espressione simile). La relazione integrale sarà invece, a cura della Cancelleria, sigillata in una busta ed inserita nel fascicolo.

o sulla base della contabilità e dei documenti prodotti in sede d'interrogatorio, compilare l'elenco dei creditori con indicazione degli importi e delle prelazioni nonché l'elenco di coloro che vantano diritti mobiliari e immobiliari su cose in possesso o nella disponibilità del fallito

con indicazione dei relativi titoli e depositarlo in cancelleria (art. 89, 1° comma, L.F.). Se non vi è contabilità, compilare gli elenchi sulla base delle domande di fallimento, dei documenti comunque rinvenuti e delle dichiarazioni fornite dal fallito. Spesso, per prassi, tale elenco non viene depositato;

o Nel più breve termine possibile, il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore fallito ed altre fonti di informazioni, deve comunicare ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo PEC (se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti) o a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:

- che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda ai sensi dell'art. 93 L.F.;
- la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
- ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 93, terzo comma, n. 5);
- il suo indirizzo di posta elettronica certificata.

Nel caso in cui il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione potrà essere effettuata al suo rappresentante fiscale in Italia, se esistente.

PRASSI DEL TRIBUNALE DI RAVENNA

Per adempiere alla comunicazione di cui all'art. 92 L.F., come prassi del Tribunale di Ravenna, è stata messa a disposizione dalla Zucchetti Software giuridico Srl, la possibilità di creare e successivamente inviare tale comunicazione a tutti i creditori muniti di PEC. Tale software permette, infatti, di poter scaricare tutti gli indirizzi PEC dei creditori, comunicati alle varie camere di commercio attraverso la Comunica (procedimento: FALLCO MAIL → VISURE MASSIVE PEC, Ogni visura ha un costo di 1,00 euro + iva).

Il curatore mediante "FALLCO MAIL → comunicazioni massive, da modello → vista modelli precaricati", ha la possibilità di utilizzare appunto un modello per la creazione della comunicazione ai creditori. Una volta elaborata, occorre preparare un "Nuovo lotto comunicazioni" e procedere alla spedizione ai creditori inseriti fra le anagrafiche, per i quali il Software ha trovato gli indirizzi PEC. Per tutti gli altri creditori è possibile inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipando la stessa via telefax.

o compilare il bilancio dell'ultimo esercizio (art. 89, 2° comma, L.F.). Nel caso in cui abbia già provveduto il fallito occorrerà apportare le eventuali rettifiche.

○ non appena vi sono somme sufficienti, richiedere in Cancelleria quanto risulta iscritto a debito nel “Foglio notizie” (ex “Campione Civile”) e, previa autorizzazione del G.D., provvedere al pagamento (art. 91 L.F.). Il pagamento avviene con modello F23 presso una qualsiasi Banca. Il “Foglio notizie” riporterà sicuramente:

- ✓ contributo unificato € 740,00;
- ✓ spese notifica € 8,00 e registrazione sentenza € 200,00.
- ✓ Oltre a queste voci, ve ne possono essere altre prenotate a debito.

Dopo aver effettuato il pagamento, depositare la ricevuta modello F23 in cancelleria;

○ quando si richiede la nomina di professionisti e se ne propongono i nomi, indicarne anche il Codice fiscale;

All'interno del secondo gruppo sono riunite tutte le altre attività, il cui espletamento si consiglia per una più corretta gestione della procedura da parte del Curatore, ossia lo stesso deve:

- predisporre uno scadenziario della procedura, come successivamente predisposto con l'ausilio di una tabella excel;
- attivare il cassetto fiscale del fallito, così da poter attingere le informazioni in esso contenute, spesso utili se non fondamentali per la relazione art. 33 e per la ricerca di beni patrimoniali (*la richiede direttamente il Curatore e non necessita di autorizzazione*);

ADEMPIMENTI NELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

- **senza indugio**, a mezzo PEC (se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore), comunicare ai creditori ed ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito risultanti tali dalle scritture o comunque risultanti da altre informazioni, la data fissata per l'esame dello stato passivo, nonché il termine e le modalità per presentare le domande d'ammissione al passivo (artt. 92 e 93 L.F.)

Operativamente:

- le PEC dei creditori iscritti nel Registro Imprese si possono reperire gratuitamente dal sito www.registroimprese.it
- le PEC degli enti pubblici sono reperibili gratuitamente sul sito www.indicepa.gov.it
- l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti previsto dall'art. 92 è al sito <http://www.inipecc.gov.it/>
- per i creditori di cui non si reperisce la PEC, inviare raccomandata o fax:
- comunicare la sentenza di fallimento anche ai vari uffici potenzialmente interessati (Agenzia delle Entrate competente, INPS, INAIL, Enasarco, CCAA, Concessionario della Riscossione, Società di gestione gas e acquedotto, Comune, ecc.)

Allegato 4 : Facsimile di comunicazione ex art. 92 L.F.

Allegato 5 : Elenco dei documenti di cui si consiglia la produzione ai creditori.

- **entro i 20 giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo**, valutare l'opportunità di procedere ai sensi dell'art. 102 L.F. (Previsione di insufficiente realizzo): il ricorso a tale istituto dovrà essere attentamente ponderato, stante la difficoltà di prevedere con esattezza le prospettive della liquidazione (fatto salvo il caso di certezza sulla **totale assenza di attivo** acquisibile).

Il curatore potrà valutare l'opportunità di procedere ai sensi dell'art. 102 L.F., primo comma, anche qualora la condizioni di insufficiente realizzo emerga successivamente alla verifica dello stato passivo.

Il curatore dovrà notificare il decreto emesso dal collegio ex art. 102 L.F. ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo.

In caso si proceda ai sensi dell'art. 102 L.F., primo comma, l'udienza per la verifica del passivo non viene tenuta.

- ricevere le domande di ammissione che i creditori inviano alla PEC del fallimento comunicata al R.I.

N.B: le domande di ammissione al passivo sono presentate esclusivamente alla PEC comunicata dal curatore Nel caso in cui la domanda di ammissione non sia presentata con la modalità prevista dalla legge, si consiglia di inserire la domanda cartacea nel progetto di stato passivo al fine di farne dichiarare irricevibilità/inammissibilità da parte del G.D.

- recarsi in Cancelleria per ritirare i titoli di credito depositati (assegni, cambiali, ecc.)
- predisporre l'elenco dei creditori nonché l'elenco dei titolari di diritti su beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno una motivata conclusione sulla domanda (art.95 L.F.) ed eventualmente eccependo:
 - fatti estintivi del diritto fatto valere: satisfattivi, quali l'adempimento ex art. 1176 c.c., o l'avvenuta e completa restituzione del bene; non satisfattivi, quali le fattispecie ex art. 1230 ss. c.c., ovvero la remissione, la compensazione, la novazione oggettiva, la confusione, l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore; la prescrizione del diritto ex artt. 2934 ss. c.c.);
 - fatti modificativi del diritto fatto valere: il parziale adempimento o la parziale restituzione del bene, la transazione ex art. 1965 c.c., la novazione soggettiva ex art. 1235 c.c.;
 - fatti impeditivi del diritto fatto valere: trattasi di fatti che vengono in essere contemporaneamente al fatto costitutivo del diritto: es. motivi di invalidità del contratto per nullità o annullamento;
 - l'inefficacia del titolo su cui si fonda il credito e/o la prelazione (es.: eccezione di revocabilità dell'atto, con riferimento alle ipoteche c.d. "non consolidate", eccezione sollevabile anche se per la relativa azione è maturata una decadenza).

Il Curatore ha la responsabilità di essere l'unico soggetto che può e deve sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio, tra cui:

- prescrizione
- revocatoria
- compensazione
- annullabilità per errore, dolo o violenza
- risoluzione per inadempimento, causa non imputabile o onerosità sopravvenuta
- rescissione per lesione
- decadenza per difetto di notifica delle cartelle esattoriali
- riduzione del credito per eventuali acconti ricevuti
- simulazione.

- **almeno 15 giorni prima dell'udienza per la verifica dello stato passivo**, depositare in cancelleria il progetto di stato passivo (art. 95 L.F.) corredato dalle relative domande.

Il Curatore deve predisporre elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni di proprietà o in possesso del fallito. Vanno perciò formati due distinti progetti di stato passivo, uno per le domande di ammissione dei crediti ed un altro per le domande di rivendicazione e restituzione.

Tali progetti separati vanno poi predisposti, in caso di società di persone con soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti, distintamente per la società e per ciascuno dei soci.

PRASSI DEL TRIBUNALE DI RAVENNA

La prassi del Tribunale di Ravenna prevede che le domande di insinuazione, oltre ad essere depositate telematicamente, siano salvate su cd-rom da consegnare in cancelleria.

Allegato 6 : istruzioni del portale Fallco sulla “predisposizione CD/ Usb-pen per deposito in Cancelleria domande insinuazione SP”.

- **almeno 15 giorni prima dell'udienza per la verifica dello stato passivo**, trasmettere il progetto di stato passivo ai creditori ed ai titolari di diritti (art. 95 L.F.)

N.B.: la comunicazione va inviata esclusivamente all'indirizzo Pec comunicato dai creditori nella domanda di ammissione al passivo.

- ricevere le osservazioni che i creditori possono inviare, via PEC, al Curatore e depositarle in cancelleria (art. 95, secondo comma, L.F.)

- partecipare all'udienza per l'esame dello stato passivo

In tale udienza il G.D. fisserà anche l'eventuale data per l'esame delle domande tardive e la data di convocazione del Curatore per l'eventuale "vigilanza”.

PRASSI DEL TRIBUNALE DI RAVENNA

È consuetudine del Tribunale di Ravenna che il Curatore predisponga la bozza del verbale attraverso il portale informatico Fallco Fallimenti. In questo modo, il Giudice Delegato potrà provvedere ad integrare lo stesso in sede di udienza, accelerando così la procedura di verifica.

- **immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo**, comunicare l'esecutività e trasmettere copia dello stato passivo a tutti i ricorrenti informando ogni creditore del diritto di proporre opposizione nel caso di mancato accoglimento della domanda

(art. 97 L.F.).

DOMANDE TARDIVE

- ricevere alla PEC del fallimento le domande tardive

N.B.: dal 31.10.2013 unica modalità di presentazione per tutti i fallimenti "nuovo rito".

- avvisare il creditore che ha presentato domanda di ammissione tardiva (art. 101, comma 3°, L.F.) della data dell'udienza nella quale si discuterà la richiesta
(nota: il G.D. fissa in genere un'udienza ogni 4 mesi; se non sono state fissate udienze, richiedere al G.D. la fissazione)

Allegato 7 : Facsimile di istanza di fissazione udienza di stato passivo delle domande tardive.

- **almeno 15 giorni prima dell'udienza**, depositare in cancelleria il progetto di stato passivo relativo alla/e domanda/e tardiva/e e negli stessi termini comunicarlo ai creditori

N.B. : la comunicazione va inviata esclusivamente all'indirizzo Pec comunicato dai creditori nella domanda di ammissione al passivo.

- ricevere le osservazioni che i creditori possono inviare, via PEC, al Curatore e depositarle in cancelleria (art. 95, secondo comma, L.F.).

- partecipare all'udienza per l'esame dello stato passivo delle tardive

- **immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle tardive**, comunicare l'esecutività e trasmettere copia dello stato passivo a tutti i ricorrenti informando ogni creditore del diritto di proporre opposizione nel caso di mancato accoglimento della domanda (art. 97 L.F.)

Per le modalità di comunicazione si veda l'art. 31 bis L.F. e la disciplina transitoria.

(dopo l'udienza si dovrebbero avvisare tutti i creditori e non solo quelli che hanno presentato l'istanza di ammissione tardiva. Se ci si limita solo a quelli che hanno presentato la domanda tardiva, i crediti ammessi in sede tardiva possono essere portati a conoscenza di tutti gli altri creditori in occasione, per esempio, della relazione semestrale ex art. 33, comma 5, L.F.)

- **Surroga INPS per TFR ed altri crediti**: non è più necessario procedere alla fissazione dell'udienza tardiva quando l'INPS deposita domande di ammissione allo stato passivo (anche tardive ed anche decorso il termine di 12 mesi + 45 giorni dalla esecutività), per surroga TFR e altri crediti.

Il Curatore, previa verifica della correttezza formale e sostanziale dei documenti, presenterà apposita istanza al G.D. per chiedere l'autorizzazione a modificare lo stato passivo per surroga legale.

Una volta avuto il provvedimento del G.D., il Curatore dovrà successivamente procedere al deposito della modifica dello stato passivo (*art. 115, 2° comma L.F.*).

DOMANDE SUPERTARDIVE (art. 101, 4° comma L.F.)

Sono le domande presentate oltre il termine per le tardive ovvero le domande presentate oltre 12 mesi + 45 giorni (o 18 mesi + 45 giorni se indicato in sentenza di fallimento) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

N.B.: al termine annuale si applica la sospensione feriale

La procedura da seguire è la seguente:

- presentare al G.D. un parere in merito all'ammissibilità o meno della domanda (*il creditore deve dimostrare – ex art. 101 4° comma - che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile*)

- se il parere è negativo, il G.D. dichiarerà con decreto la non ammissibilità, mandando al curatore di darne comunicazione al creditore;

- se il parere è positivo:

- il curatore chiederà al G.D., qualora non ritenga diversamente, la fissazione di un'udienza per la trattazione;

- avvertire il creditore che ha presentato la domanda della data dell'udienza fissata dal G.D.;

- comparire all'udienza;

- comunicare al creditore l'esito dell'udienza;

IMPUGNAZIONI DELLO STATO PASSIVO

- valutare se costituirsi tramite legale. Ad ogni modo comparire sempre all'udienza.

ADEMPIMENTI NELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

OPERAZIONI PRELIMINARI RACCOMANDATE AL CURATORE

Subito dopo l'accettazione dell'incarico, è consigliato che il Curatore effettui visure storiche presso il P.R.A. per quanto attiene i beni mobili registrati e presso l'Agenzia del Territorio per i beni immobili, al fine di verificare se esistono beni mobili registrati/immobili intestati al fallito o se esistevano beni di tale natura dismessi in prossimità della sentenza di fallimento in relazione ai quali valutare l'esistenza dei presupposti per una eventuale azione revocatoria (nel caso in cui i beni siano stati "svenduti" in danno della massa dei creditori).

- *Entro 60 giorni dall'inventario e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento: predisposizione del programma di liquidazione (art. 104 ter). Il mancato rispetto del termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del Curatore. Nel caso di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, è consigliabile redigere un unico programma di liquidazione, salvo il caso che il o i patrimonio/i dei soci sia/no di particolare entità e composizione, e quindi rendano opportuni programmi.*

CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE:

a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'art. 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'art. 104-bis;

b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito *N.B.:* *In molti casi il deposito del programma di liquidazione interviene quando l'approfondimento del curatore su tali temi non si è ancora sviluppato e quindi il curatore omette allo stato ogni considerazione sul punto o formula indicazioni solo generiche. Quando poi l'approfondimento interviene, il curatore farà precedere l'istanza di autorizzazione ad agire, dal deposito di un supplemento del piano approvato dal comitato dei creditori ex art. 104 ter comma.*

d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti;

f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione, che non può eccedere 2 anni dal deposito della sentenza di fallimento (fatta eccezione per eventuali cespiti per i quali il Curatore ritenga necessario un termine maggiore).

** Con le modifiche apportate dal decreto legge 27.06.2015 n. 83, convertito nella legge 06.08.2015 n. 132, è previsto, al comma 9 dell'art. 104 ter, che il mancato rispetto dei termini del programma di liquidazione, senza giustificato motivo, costituisca giusta causa di revoca del Curatore.

- *Approvazione del programma di liquidazione da parte del comitato dei creditori* (Il comitato dei creditori prima di esprimere il suo parere, può chiedere al curatore di apportare modifiche al programma. Se le modifiche proposte o negoziate sono accolte, il comitato formulerà parere favorevole. Se, invece, sono rifiutate, il curatore non potrà presentare il programma all'approvazione del Giudice Delegato e ciò in quanto il predetto parere sfavorevole interrompe l'iter del programma ed impedisce al Giudice Delegato di esaminarne il contenuto e di pronunciarsi sullo stesso). E' raccomandato che l'approvazione del programma di liquidazione da parte dei Componenti il Comitato dei Creditori avvenga in forma esplicita e non si formi con il silenzio assenso.

- *Ottenere l'autorizzazione da parte del Giudice Delegato per il compimento degli atti conformi al programma di liquidazione.*

- *Effettuare adeguate forme di pubblicità assicurando la massima trasparenza, partecipazione ed informazione agli interessati.*

- *Procedere alle vendite secondo le modalità stabilite nel programma di liquidazione, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati.*

- *Informare degli esiti delle procedure il GD e il comitato dei creditori depositando in Cancelleria la relativa documentazione.*

** Con le modifiche apportate dal decreto legge 27.06.2015 n. 83, convertito nella legge 06.08.2015 n. 132, all'art. 107 è stata aggiunta la previsione di versamento del prezzo tramite rate.

CASI PARTICOLARI

Situazione	Procedura
Il ritardo nella vendita può causare pregiudizio all'interesse dei creditori	Anche prima dell'approvazione del programma di liquidazione il curatore potrà effettuare vendite (previa autorizzazione del GD e con parere del comitato dei creditori).
Il curatore non intende acquisire all'attivo uno o più beni poiché l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.	Si dovrà ottenere l'autorizzazione del comitato dei creditori; il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.
Perviene un'offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto	Il curatore valuta la possibilità di sospendere la vendita.
Sopravvenute esigenze	Il curatore presenterà un supplemento al Programma di liquidazione.

Allegato 8 : Facsimile istanza vendita beni ante programma di liquidazione.

VENDITA DI BENI IMMOBILI

- Al più presto notificare una copia autentica dell'estratto della sentenza di fallimento alla competente Conservatoria
- Verificare se l'immobile di proprietà del fallito è già oggetto di esecuzione individuale intrapresa da altri creditori prima della dichiarazione di fallimento; in tal caso il curatore potrà chiedere di subentrare nell'esecuzione e la stessa proseguirà a favore della procedura. Il subingresso non è automatico, ma dipende dalla scelta discrezionale del curatore basata su scelte di convenienza. Laddove il Curatore non opti per il subentro, il Giudice dell'Esecuzione, su istanza del Curatore, dichiara l'improcedibilità della procedura esecutiva e il Curatore potrà quindi iniziare una nuova procedura in sede fallimentare. Eccezione a tale iter è il caso in cui l'esecuzione sia stata intrapresa dal credito fondiario. Il creditore fondiario, infatti, ha il particolare privilegio processuale di poter iniziare e proseguire l'azione esecutiva anche in pendenza del fallimento del debitore esecutato in deroga al divieto di cui all'art. 51. In questa esecuzione il curatore può comunque intervenire ai sensi dell'art. 41 del testo unico bancario.
- Far stimare l'immobile da un operatore esperto nominato dal Curatore che dovrà predisporre la relazione giurata di stima. Richiedere all'esperto la consegna della perizia anche su supporto digitale per la pubblicazione in Internet al momento della pubblicità per la vendita. Se dalla perizia emergono delle irregolarità edilizie, l'acquirente potrà presentare domanda di condono entro 120 giorni dal decreto di trasferimento. (Le eventuali irregolarità, comunque, non creano problemi per il fallimento in quanto le vendite fallimentari avvengono nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano).

Allegato 9: Facsimile istanza nomina perito (presa d'atto del G.D.).

- Effettuare la pubblicità prevista nel programma di liquidazione (in particolare dare notizia ai creditori ipotecari ai quali andrà notificata l'ordinanza di vendita). Gli avvisi relativi alle procedure concorsuali dovranno essere pubblicati sul sito www.astegiudiziarie.it. (Normalmente, la pubblicità delle vendite immobiliari viene affidata allo STUDIO A/3 che provvede della pubblicazione sul sito www.astegiudiziarie.it. Il curatore, tuttavia, pubblicherà la relazione di stima del perito sul portale (data room) www.fallcoweb.it).
- Riscosso interamente il prezzo, il Curatore ne dà notizia al G.D. che provvederà ad emettere il Decreto di Trasferimento, ordinando la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni gravanti sull'immobile, in modo che lo stesso giunga all'aggiudicatario libero da ogni gravame.
- Entro 30 giorni dalla vendita, effettuare la trascrizione alla Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari

- Al momento della consegna dell'immobile all'acquirente, stendere apposito verbale

VENDITA DI BENI MOBILI

La vendita di beni mobili è disciplinata, anche se non esplicitamente, dall'articolo 106 lf.

Il curatore potrà vendere in massa i beni mobili appartenenti alla procedura, fissando le modalità di pubblicità che riterrà più opportune (vedi programma di liquidazione).

PRASSI TRIBUNALE DI RAVENNA

Secondo la prassi del tribunale di Ravenna, è possibile dare mandato all'I.V.G. affinché proceda in tal senso, tramite autorizzazione del G.D.

Allegato 10 : Facsimile istanza autorizzazione vendita beni (tramite I.V.G.).

I beni strumentali (attrezzature da lavoro) posti in vendita potrebbero non essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza; in tal caso è opportuno inserire nella fattura apposita dicitura *"bene non commerciabile come attrezzatura da lavoro così come definita dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni"*.

Tra la vendita di beni mobili vi rientrano anche le *cessioni dei crediti e delle azioni giudiziarie*.

Il curatore può:

- cedere a terzi crediti della procedura , previa autorizzazione del comitato dei creditori se il prezzo della vendita è inferiore a quello del credito

Allegato 11: Facsimile istanza cessione crediti.

- stipulare con terzi contratti per la riscossione dei crediti anziché provvedere alla loro cessione.

ALTRI ADEMPIMENTI DURANTE LA PROCEDURA

GESTIONE INCASSI E CONTO CORRENTE DELLA PROCEDURA

TESTO NORMATIVO

Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori puo' autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l'integrità del capitale. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca revoca del curatore. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.

◆ **non appena si riscuotono somme**, aprire un c/c bancario o postale intestandolo alla procedura fallimentare

N.B.: la scelta dell'istituto bancario o postale è competenza del curatore e non necessita di autorizzazioni ma è dovere del Curatore controllare che siano sempre applicate le migliori condizioni di mercato(art. 34, 1° comma).

◆ comunicare al G.D. l'apertura del conto indicandone gli estremi

◆ **entro 10 giorni dalla riscossione**, versare le somme sul c/c aperto dal curatore ed intestato alla procedura fallimentare (*art. 34, 1° comma*)

N.B: Il Curatore è responsabile civilmente e penalmente per le somme che omette di depositare o che trattiene presso di sé. Il mancato deposito nel termine prescritto può essere inoltre valutato dal Tribunale ai fini delle revoca del Curatore.

◆ se si prevede che le somme riscosse non possano essere immediatamente assegnate ai creditori, valutare l'opportunità di richiedere al Comitato dei Creditori, l'autorizzazione ad investire le disponibilità liquide in strumenti diversi dal deposito in conto corrente purché sia garantita l'integrità del capitale (*art. 34 – 1 comma*)

◆ effettuare i prelievi a mezzo copia conforme del mandato di pagamento del G.D. contenente tutti i dati del beneficiario della somma (*art. 34, ultimo comma*).

◆ La distinta del pagamento deve essere conservata al fine di :

- poterla esibire ogniqualvolta sia richiesto;
- la spesa possa essere correttamente annotata nel giornale del fallimento (*con le opportune riclassificazioni –art. 111 ter L.F.*)

Allegato 12 : Facsimile di istanza per l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura.

Allegato 13 : Facsimile di istanza per la liquidazione del compenso al Legale della Procedura.

RAPPORTI PERIODICI DELLE ATTIVITA' SVOLTE

TESTO NORMATIVO

(...)

I curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

◆ ogni sei mesi successivi alla data di presentazione della prima relazione ex art. 33 (commi dal 1° al 4°), presentare al G.D. un “rapporto riepilogativo delle attività svolte”, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione”, accompagnato dal “conto della gestione” o rendiconto.

N.B.: Il Curatore non dovrà limitarsi ad una banale elencazione di fatti e notizie, bensì dovrà redigere un vero e proprio rapporto riepilogativo delle attività svolte integrato da tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione.

A questo proposito l'attenzione del Curatore dovrà essere focalizzata all'art. 118 c.4, laddove si raccomanda che quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, dovrà presentare istanza al Tribunale per la chiusura del fallimento.

◆ trasmettere copia del “rapporto riepilogativo delle attività svolte” al Comitato dei Creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi bancari o postali del periodo, avvertendoli che possono presentare osservazioni scritte entro un termine assegnato dal curatore (*visto che la norma – art. 33, ultimo comma, 4° periodo - prevede l’esistenza di un termine senza tuttavia fissarlo espressamente, è necessario che a ciò provveda il curatore nel rispetto, si ritiene, del termine dei 15 giorni ordinariamente previsto dall’art. 41, comma 3°, per le deliberazioni del Comitato dei Creditori*).

◆ **entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni in cancelleria**, trasmettere copia del “rapporto riepilogativo delle attività svolte” accompagnato dalle eventuali osservazioni, a tutti i creditori.

N.B. : la comunicazione ai creditori va fatta secondo le modalità di cui all’art. 31 bis L.F. e quindi a mezzo PEC oppure tramite deposito in Cancelleria.

Modalità pratiche da osservare per il deposito in Camera di Commercio:

◆ Ai sensi dell'art. 33 comma 5 della Legge fallimentare **il curatore deve trasmettere al registro imprese**, per via telematica, i **rapporti riepilogativi semestrali nei 15 giorni successivi** alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni dei creditori nella cancelleria del tribunale.

->La pratica va predisposta come segue:

Per le **società** compilazione di un modello **S2 riquadro 20, codice atto A15** (procedure Concorsuali) e **data atto** corrispondente a quella del rapporto riepilogativo. Per le **imprese individuali** compilazione di un **mod. I2 riq. 31**. In entrambi i casi occorre utilizzare il **Tipo atto/fatto 008**.

Nel campo descrittivo del riquadro 20 (o del riq. 31) inserire la seguente dicitura: *“Deposito rapporto riepilogativo semestrale ex art. 33 L.F. del (data rapporto)”*.

Allegare il **modello NOTE** nel quale **indicare il termine per la presentazione delle osservazioni da parte del comitato dei creditori** indicato nella nota di trasmissione del rapporto. Da detto termine decorrono i 15 gg. entro i quali deve avvenire il deposito al R.I. L'eventuale ritardo nella presentazione dell'istanza è soggetta all'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 2194 c.c. Si informa che a seguito di accordi con il Giudice del Registro, qualora non sia stato nominato il comitato dei creditori, i quindici giorni per il deposito al Registro delle Imprese del rapporto suddetto decorrono dalla data di *apposizione del “visto” dal parte del*

Giudice Delegato. In questo caso l'informazione dell'assenza del comitato dei creditori e la data di apposizione del "visto" deve essere specificata nel modello NOTE.

->Allegati

Va allegato il **rapporto riepilogativo** delle attività svolte con le eventuali osservazioni dei creditori, in formato **PDF/A**. Se il rapporto riepilogativo è firmato digitalmente dal curatore, si tratta di originale e non occorre inserire alcuna dicitura di **conformità**. Se viene, però, trasmessa una copia del rapporto che riporta il timbro attestante il deposito in cancelleria, in luogo della indicazione nel Modulo NOTE sopra richiamata, occorre **dichiarare la copia conforme ai sensi dell'art. 19 DPR 445/2000**. Nel caso in cui la distinta e il rapporto siano firmati digitalmente da soggetto diverso, quest'ultimo dovrà inserire in calce ai documenti allegati la seguente dichiarazione: *"il sottoscritto - nome e cognome - consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attesta la corrispondenza del presente documento all'originale cartaceo"*. Tali diciture vanno indicate anche il calce alle eventuali osservazioni dei creditori.

Si invita, infine, i curatori a presentare il rapporto riepilogativo inserendo eventuali **"omissis"** nel caso in cui lo stesso contenga informazioni che per la loro natura o per motivi di riservatezza non debbano essere resi pubblici.

>Diritti

L'adempimento è esente da bollo e soggetto a diritti di segreteria di euro 10,00. E' necessario indicare in distinta "ESENTE BOLLO"

PRASSI DEL TRIBUNALE DI RAVENNA:

- Nel caso in cui vengano presentate osservazioni al rapporto riepilogativo da parte del Comitato dei Creditori sarà necessario allegarle .

-Al contrario, deve essere allegata la seguente dichiarazione: **"Si comunica che non sono pervenute osservazioni da parte del Comitato dei Creditori in merito al rapporto riepilogativo in oggetto"**.

PIANI DI RIPARTO

TESTO NORMATIVO

Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'art. 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel

progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 51.

Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata. (2)

I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36.

Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

◆ Il Curatore, a partire dalla data di deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo, deve presentare ogni quattro mesi o nel diverso termine stabilito dal Giudice Delegato, i seguenti documenti:

- un prospetto delle somme disponibili;
- un progetto di ripartizione delle medesime, previa effettuazione degli accantonamenti previsti dalla legge (art. 113, L.F.)

◆ Le ripartizioni parziali non possono superare l'80% delle somme da ripartire; il restante 20% rappresenta infatti una sorta di fondo di garanzia per il soddisfacimento:

- delle future spese di procedura;
- del compenso del Curatore;
- per ogni altro debito prededucibile;

N.B.: La legge individua nell'80% delle somme disponibili la soglia MASSIMA di distribuzione, è quindi discrezione del Curatore decidere di effettuare distribuzioni in percentuale minore per ottenere una maggiore riserva.

◆ ricordarsi di inserire nei piani di riparto anche i crediti prededucibili, nei casi in cui risulti obbligatorio il pagamento dei medesimi con le predette modalità (art. 111-bis, L.F.)

◆ Al fine di effettuare un corretto progetto di riparto è necessario scindere l'attivo disponibile in masse distinte a seconda della natura mobiliare o immobiliare dei beni liquidati; effettuata tale distinzione, il Curatore, nel rispetto del disposto normativo dell'art 111 L.F., elenca i

creditori procedendo alla graduazione dei crediti stessi e determinando la somma a ciascuno di essi attribuibile.

◆ presentare il progetto di riparto al Giudice Delegato (art. 110 L.F.) che ne ordina:

- il deposito in cancelleria;
- dispone che sia dato avviso a tutti i creditori (compresi quelli per i quali è pendente un giudizio ex art. 98) allegando copia del piano di riparto

N.B.: la comunicazione ai creditori va fatta secondo le modalità di cui all'art. 31 bis L.F. e quindi a mezzo PEC oppure tramite deposito in Cancelleria.

◆ decorso il termine per eventuali reclami ex art. 36 L.F. (15 giorni dal ricevimento della comunicazione), chiedere al G.D. l'esecutività del piano di riparto depositando in cancelleria il mandato di pagamento con gli importi da ripartire e le prove che i creditori hanno ricevuto le comunicazioni (art. 110 L.F.)

◆ se nel suddetto termine sono stati proposti dei reclami, il progetto di ripartizione è comunque dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Sarà poi il provvedimento che decide sul reclamo a disporre in ordine alla destinazione delle somme accantonate;

◆ inviare ai creditori assegni circolari non trasferibili con raccomandata A/R e/o bonifici
(attenzione: particolari pagamenti come i tributi devono essere effettuati secondo modalità specifiche)

◆ tenere conto, nell'effettuazione dei pagamenti, delle cessioni di crediti e delle surroghe nel frattempo eventualmente intervenute (art. 115, 2° comma, L.F.)

PRASSI DEL TRIBUNALE DI RAVENNA

La prassi del Tribunale di Ravenna, richiede che per i riparti parziali, come per quello finale, venga fissata un'apposita udienza alla quale tutti i creditori possono intervenire.

ACCONTO SUL COMPENSO AL CURATORE

TESTO NORMATIVO

Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. ⁽¹⁾

La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.

Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. ⁽²⁾

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

Vista la lunghezza della procedura, il Curatore può chiedere uno o più acconti sul compenso finale presentando a tal fine apposita istanza al Giudice Delegato da depositare presso la cancelleria del Tribunale Fallimentare.

◆ L'ammontare dell'acconto concesso è calcolato sull'attivo fino a quel momento realizzato

◆ Gli acconti sono riconosciuti solo se vi sono giustificati motivi

(Alla richiesta di acconto devono essere allegati i seguenti documenti:

1 – fotocopia stato passivo;

2 – fotocopia dei movimenti del c/c bancario intestato alla procedura;

3 – rendiconto delle spese anticipate di cui si chiede il rimborso.

Dovrà essere inoltre indicato se sono stati percepiti o meno precedenti acconti ed in caso positivo dovrà essere allegata fotocopia del provvedimento di liquidazione).

◆ In sede di liquidazione del compenso finale, il Tribunale liquida l'intero compenso e decurta da tale somma la cifra già percepita dal Curatore a titolo di acconto.

Allegato 14 : *Tabella di riferimento per calcolare il compenso del Curatore, così come visionata e approvata dal Tribunale di Ravenna.*

Allegato 15 : *Facsimile di istanza per la liquidazione di un acconto sul compenso.*

ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

RENDICONTO DEL CURATORE (art. 116 L.F.)

TESTO NORMATIVO

“Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il Curatore presenta al Giudice Delegato l’esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.

Il Giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l’udienza che non può essere tenuta prima che siano trascorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.

Dell’avvenuto deposito e della fissazione dell’udienza il Curatore da immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a 5 giorni prima dell’udienza con le modalità di cui all’art. 93, secondo comma. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell’udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se all’udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti fissa l’udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.”

◆ una volta terminata la liquidazione dell’attivo (tutti i beni sono stati venduti, tutti i crediti sono stati incassati o eventualmente abbandonati in quanto inesigibili), il Curatore predispone il rendiconto della propria gestione, lo deposita in cancelleria fallimentare, chiedendo al G.D. che venga fissata apposita udienza per la sua discussione ed approvazione.

Nel rendiconto il Curatore dovrà indicare, in modo dettagliato:

- l’attivo realizzato, eventualmente suddiviso in conti speciali (a seconda della natura dei beni realizzati, vedi art. 111-ter)
- le spese sostenute nel corso della procedura.

◆ Appena il G.D. ha fissato l’udienza, il Curatore dovrà darne comunicazione a tutti i creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno eventualmente fatto opposizione (se il giudizio è ancora pendente), ai creditori in prededuzione (qualora non siano stati saldati in corso di procedura), nonché al fallito.

La comunicazione dovrà avvenire secondo le modalità di cui all’art. 31-bis L.F., ovvero:

- A mezzo pec a tutti i creditori che abbiano comunicato al Curatore il proprio indirizzo di posta elettronica certificato;
- Mediante deposito in cancelleria per quei creditori che non hanno comunicato al Curatore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario;
- Qualora il fallito non disponga di pec, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R.

◆ La comunicazione dovrà contenere copia del rendiconto depositato in cancelleria, dando avviso del termine perentorio di 5 giorni antecedenti la data fissata per l'udienza per fare pervenire eventuali osservazioni o contestazioni al rendiconto (da trasmettersi ex art. 93 L.F. alla pec della procedura).

Allegato 16 : Facsimile di comunicazione ex art. 116 L.F. inviata ai creditori ed al fallito.

ALTRI ADEMPIMENTI DEL CURATORE LEGATI AL RENDICONTO

- ◆ Il Curatore dovrà depositare in udienza documentazione attestante l'avvenuta comunicazione dell'udienza inviata a tutti i creditori ed al fallito.
- ◆ Dovrà inoltre depositare copia delle eventuali osservazioni/contestazioni pervenute a mezzo pec nel termine perentorio dei 5 giorni antecedenti quello fissato per l'udienza.

RIPARTIZIONE FINALE (art. 117 L.F.)

TESTO NORMATIVO

“Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il Giudice Delegato, sentite le proposte del Curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti (vedi artt. 110 e seguenti L.F.).

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti.

Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.

Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentano siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'art. 34. Decorsi 5 anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'art. 111 fra i soli richiedenti.”.

Dopo l'approvazione del rendiconto, e prima della predisposizione del riparto finale, il Curatore dovrà chiedere al Tribunale la liquidazione del proprio compenso.

Circa il pagamento del compenso si hanno due possibilità.

- 1) Il Curatore provvede, dietro mandato, al pagamento del proprio compenso prima di redigere il progetto di riparto finale;
- 2) Il Curatore provvede ad inserire il proprio compenso tra i pagamenti da effettuarsi in sede di riparto finale.

Nel caso in cui la procedura non disponga di risorse sufficienti al pagamento del compenso del Curatore ed al rimborso delle eventuali spese vive anticipate per conto della procedura, questi dovrà chiedere, nella propria istanza di cui sopra, che la liquidazione del compenso ed il rimborso delle spese vive sia posta a carico dell'Erario per mancanza di attivo.

Il Tribunale, nel proprio provvedimento, disporrà che gli importi siano da anticiparsi ex art. 146, comma 3 – T.U. 115/02 (Testo Unico Spese di Giustizia), dando atto della mancanza di attivo nella procedura fallimentare.

Allegato 17 : fac simile di istanza per il pagamento del compenso del Curatore posto a carico dell'Erario per mancanza di attivo

◆ Una volta ottenuta la liquidazione del proprio compenso (ed eventualmente effettuato il relativo pagamento) il Curatore predispose il piano di riparto finale ed il G.D. ne ordina il deposito in Cancelleria

◆ il Curatore, appena il G.D. ha ordinato il deposito del piano di riparto finale in Cancelleria, avvisa tutti i creditori (compresi quelli per i quali risultasse pro-tempore pendente un giudizio ex art. 98 L.F.) trasmettendo agli stessi copia del piano di riparto. La comunicazione viene effettuata con le medesime modalità previste per il rendiconto del Curatore (ex art. 31 bis L.F.)

◆ per i creditori condizionati, per i quali la condizione non si è ancora verificata, e per i crediti oggetto di contestazione con provvedimento non ancora passato in giudicato, il Curatore deposita le somme loro spettanti nei modi stabiliti dal G.D..

◆ decorso il termine per eventuali reclami ex art. 26 L.F. (ovvero 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di deposito del piano di riparto finale), il Curatore deve depositare la documentazione attestante l'avvenuta comunicazione del deposito del piano a tutti i creditori e chiedere al G.D. l'esecutività del piano di riparto finale depositato in cancelleria, nonché l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei creditori beneficiari.

◆ una volta eseguiti i pagamenti (a mezzo bonifico bancario a quei creditori che abbiano comunicato l'IBAN, ovvero a mezzo Assegno Circolare inviato a mezzo raccomandata A/R per gli altri), il Curatore deposita in Cancelleria la documentazione attestante l'intervenuta esecuzione del riparto finale.

◆ nel caso in cui dei creditori beneficiari del riparto risultassero irreperibili, il Curatore deve fare istanza al G.D. per essere autorizzato a depositare le somme non riscosse in un libretto o in un conto corrente all'uopo acceso. Decorso 5 anni dal deposito delle somme, le stesse verranno ripartite tra quei creditori rimasti insoddisfatti che ne abbiano fatto espressa richiesta e, in mancanza, dovranno essere versate, da parte della Cancelleria, allo Stato.

NOTA PER IL CURATORE

Al fine di quantificare in modo attendibile la somma da ripartire tra i creditori, soprattutto qualora le risorse depositate sul conto corrente della procedura siano abbastanza consistenti, il Curatore dovrà prendere contatti con la Banca presso la quale è acceso il conto corrente intestato alla Procedura e farsi fare il conteggio delle somme prevedibilmente disponibili (al netto delle spese di gestione e degli oneri di estinzione del conto corrente) alla data presunta di esecuzione dei pagamenti.

PRASSI DEL TRIBUNALE DI RAVENNA

La prassi in uso presso il Tribunale di Ravenna, richiede che anche per il riparto finale (così come per i riparti parziali), venga fissata una apposita udienza alla quale tutti i creditori possono intervenire; udienza al termine della quale il piano di riparto finale, fatte le eventuali modifiche/integrazioni resesi necessarie sulla base delle osservazioni/reclami provenienti dai creditori, viene reso esecutivo.

Decorsi 10 giorni dalla udienza, il Curatore ritira in Cancelleria i mandati di pagamento e procede all'esecuzione del piano di riparto come approvato in udienza.

Allegato 18 : Facsimile di comunicazione ai creditori del deposito del piano di riparto finale e fissazione udienza

CHIUSURA DEL FALLIMENTO (art. 118 L.F.)

TESTO NORMATIVO

“Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:

- Se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state predisposte domande di ammissione al passivo;*
- Quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;*
- Quanto è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;*
- Quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'art. 33.*

Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a

riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato."

◆ Qualora si verificano i presupposti per la chiusura della procedura, ovvero:

- se entro il termine previsto nell'istanza di fallimento non sia stata presentata neanche una istanza di ammissione al passivo (n. 1);
- se anche prima del riparto finale dell'attivo sono stati pagati tutti i creditori e tutte le spese della procedura (n. 2);
- una volta eseguito il riparto finale (n. 3);
- se nel corso della procedura si accerta che la prosecuzione della stessa non consentirebbe di pagare, nemmeno in parte, né i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura (n. 4 - ipotesi di insufficienza dell'attivo)

il Curatore presenta al Tribunale l'istanza di chiusura.

Qualora la chiusura sia richiesta ex art. 118, comma 1 n. 4, il Curatore deve preventivamente richiedere il parere ai componenti il Comitato dei Creditori ed al fallito.

Il Curatore dovrà depositare, insieme all'istanza di chiusura, il giornale del fallimento, nonché copia di tutta la documentazione attestante le spese di procedura sostenute.

Allegato 19 : Facsimile di istanza di chiusura ex art. 118, comma 1 n. 4 L.F. (insufficienza di attivo)

PRASSI DEL TRIBUNALE DI RAVENNA

Secondo la prassi in uso presso il Tribunale di Ravenna, nell'istanza di chiusura della procedura, formulata la richiesta e specificata la causa della chiusura, il Curatore deve fornire alla Cancelleria una serie di informazioni che di seguito si elencano:

- **Numero REA della società fallita;**
- **Codice fiscale e partita IVA della società fallita/del fallito in caso di ditta individuale;**
- **Indirizzo aggiornato del Legale rappresentante della società fallita, ovvero del fallito in caso di ditta individuale;**
- **Data di formazione dell'inventario;**
- **Data di nomina del Comitato dei Creditori e sua composizione;**
- **Numero dei creditori ammessi al passivo (comprese insinuazioni tardive);**
- **Composizione dello stato passivo (ammontare dei crediti ammessi, distinti tra privilegiati e chirografari);**
- **Ammontare dell'attivo realizzato;**

- **Ammontare delle spese di procedura sostenute;**
- **Ammontare del compenso liquidato a favore del Curatore;**
- **Ammontare delle somme ripartite a favore dei creditori e gradi di privilegio soddisfatti.**

◆ emesso dal Tribunale il Decreto di Chiusura, il Curatore nel minor tempo possibile ne da comunicazione a mezzo pec ai componenti il Comitato dei Creditori

◆ Cancellazione della società dal Registro Imprese.

Qualora il fallimento riguardi una società, e la chiusura sia richiesta dal Curatore ex art. 118, comma 1, n. 3 (per avvenuta esecuzione del riparto finale) o n. 4 (per insufficienza dell'attivo), spirati i termini per la presentazione di eventuali reclami (ovvero 10 giorni dalla notifica del decreto al fallito e dal deposito, da parte della Cancelleria fallimentare, di apposita istanza al Registro Imprese), il Curatore deve chiedere la cancellazione della società fallita dal Registro Imprese.

Inoltre, qualora non vi abbia provveduto precedentemente (ad esempio, stante la necessità di richiedere il rimborso di crediti IVA), il Curatore dovrà anche provvedere alla chiusura della partita iva del fallimento.

INDICAZIONI PRATICHE

La presentazione dell'istanza di cancellazione dal registro imprese viene effettuata attraverso COMUNICA o STARWEB.

A tale pratica è possibile allegare anche l'istanza di chiusura della partiva iva.

Il modello da utilizzare è l'S3 – riguardo A6: altri motivi

Causale: Chiusura del fallimento

Codice Atto: A14

Nel modello XX: Note bisogna inserire la seguente dichiarazione:

"Il decreto di chiusura del fallimento emesso dal Tribunale di Ravenna in data xxxx e depositato in cancelleria in data xxxx è stato notificato al Curatore in data xxxx.

Si dichiara che alla data dei presentazione della richiesta di cancellazione dal Registro imprese, è decorso il termine per la proposizione del reclamo ex art. 26 L.F. ovvero il decreto di chiusura"

La pratica è esente da bollo, mentre sono dovuti diritti di segreteria per Euro 10,00.

Alla pratica va allegato l'estratto del decreto di chiusura in formato PDF/A firmato digitalmente dal Curatore.

Ulteriore adempimento a carico del Curatore in sede di chiusura della procedura introdotto dalla Legge 162/2014

Con la recente legge 10 novembre 2014, n. 162, di conversione del D.L. 132/2014, è stato introdotto un onere informativo aggiuntivo a carico del Curatore in sede di chiusura del fallimento.

In particolare, l'art. 20 prevede che *“Unitamente all’istanza di cui all’art. 119, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 33, quinto comma, del medesimo regio decreto.”*

In pratica il Curatore, unitamente all’istanza con la quale chiede che il Tribunale dichiari chiusa la procedura, dovrà depositare un rapporto riepilogativo relativo all’intera durata della procedura, redatto con le stesse modalità dei rapporti riepilogativi semestrali di cui all’ultimo comma dell’art. 33 L.F..

ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE

SCHEDA RIASSUNTIVA ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE FALLIMENTARE

n.b. data la continua evoluzione della normativa fiscale il curatore è invitato a verificare l'attualità degli adempimenti e delle scadenze

ADEMPIMENTI FISCALI INIZIALI

- predisporre i registri IVA;
- entro 15 gg. dall'accettazione dell'incarico di Curatore (art. 29 L.F.) comunicare con la comunicazione unica al R.I. i dati necessari per un eventuale ammissione al passivo della procedura;
- entro 30 giorni dalla accettazione, comunicare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di fallimento con modello di variazione dati (art. 35 DPR 633/72). In caso di presentazione cartacea sarà opportuno allegare una copia in carta semplice dell'estratto della sentenza di fallimento;

(dal 1 aprile 2010 il modello deve essere presentato alla C.C.I.A.A. con la procedura COMUNICA)

- attivare il cassetto fiscale del fallito, così da poter attingere le informazioni in esso contenute *(la richiede direttamente il Curatore e non necessita di autorizzazione)*;
- entro 90 giorni dalla nomina, se vi sono beni immobili, presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura ai fini IMU/TASI e verificare il regolamento comunale per l'esclusione dalla TARI;
- entro 4 mesi dalla nomina, provvedere agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni antecedenti al fallimento, se i termini non sono scaduti (art 74/bis D.P.R. 633/72);
- entro 4 mesi dal fallimento, presentare la dichiarazione IVA modello 74 bis per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 74/bis D.P.R. 633/72 ed art. 8, comma 4, del D.P.R. 322/98);
- presentare la dichiarazione IVA dell'anno solare precedente (Art. 8 - comma 4 - D.P.R.322/1998) (in pratica:
 - se la nomina è compresa tra il 1.1 e il 31.05: la scadenza è quella ordinaria (30.09);
 - se la nomina è compresa tra il 1.5 e il 30.09: la scadenza è 4 mesi dalla nomina;
 - se la nomina è dopo il 31.09: per il curatore non vi è obbligo di presentare la dichiarazione in quanto il relativo termine è scaduto.)

nota bene: il Curatore deve inoltrare le dichiarazioni ai fini IVA anche in caso di mancanza di documentazione contabile o quando questa non è stata consegnata. In tali situazioni o quando

la contabilità non è ben tenuta e non consente una ricostruzione attendibile delle operazioni effettuate, il curatore invia le dichiarazioni in bianco, cioè non compilate o comunque con l'indicazione dei soli dati in suo possesso (anche solo dati anagrafici e codice attività).

- ricordarsi che l'eventuale credito scaturente dalle dichiarazioni IVA modello 74 bis, a mente della R.M. 12.7.1995 n. 181/F VI 12-522, non può essere richiesto a rimborso poiché il Ministero non considera tali dichiarazioni come dichiarazioni annuali.

La funzione di questo modello è solo quella di consentire all'Erario di insinuarsi al passivo del fallimento, qualora risultasse un debito d'imposta.

- entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla nomina, presentare la dichiarazione dei redditi, (in base ad apposito bilancio compilato dal curatore) per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 183 D.P.R. 917/86 ed art. 5, quarto comma, D.P.R. 322/98) nonché la dichiarazione IRAP

- in caso di fallimento di un'impresa individuale o di una società di persone, spedire all'imprenditore o ai soci una copia della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 18 DPR 42/88)

- accertarsi della presentazione nei termini di legge della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente (quest'adempimento non è previsto dalla legge a carico del curatore. Il Ministero, da sempre ed in ultimo con la R.M. 2.2.2007 n. 18 – sostiene invece il contrario. E' comunque opportuno che tale dichiarazione sia presentata dal fallito o dal legale rappresentante)

- accertarsi della presentazione nei termini di legge della dichiarazione modello 770 relativa all'esercizio precedente (quest'adempimento non è previsto dalla legge a carico del curatore. Il Ministero, da sempre ed in ultimo con la R.M. 2.2.2007 n. 18 – sostiene invece il contrario. E' comunque opportuno che tale dichiarazione sia presentata dal fallito o dal legale rappresentante)

- nei casi di liti fiscali in corso, comunicare alla commissione tributaria l'intervenuta dichiarazione di fallimento, in quanto il processo si interrompe e, se ritenuto necessario, potrà essere riassunta ad opera della Curatela.

ADEMPIMENTI FISCALI DURANTE LA PROCEDURA

- entro 30 giorni dalla vendita di beni mobili aziendali, eseguire la fatturazione
- annotare sui registri IVA le fatture emesse (comprese quelle emesse per conto del fallimento dall'Is.Ve.G.) e quelle ricevute nonché gli eventuali versamenti periodici (art. 74/bis DPR 633/72)

- mensilmente (o trimestralmente in presenza di opzione) effettuare la liquidazione dell'IVA (solo se sono state registrate operazioni imponibili)

- nei termini ordinari, versare l'eventuale IVA dovuta

- in riferimento ai fallimenti in essere al 30/11/1997 il versamento dell'IVA e delle imposte dirette, anche se effettuato tardivamente, non comporta l'addebito di sanzioni né di interessi, sempre che venga effettuato entro 30 giorni dal decreto di esecutività del piano di riparto finale (art. 6-bis D.L. 328/97)

(il D.L. 328/97 fa riferimento a norme sanzionatorie ormai abrogate, ma è da ritenersi applicabile anche alla più recente disciplina sulle sanzioni amministrative)

- ogni anno, entro la data prevista, compilare e presentare la dichiarazione IVA (valutare in questa sede, se possibile, di richiedere la liquidazione trimestrale) (art. 74/bis DPR 633/72)

(Per l'anno del fallimento, la dichiarazione comprende due moduli: il primo per le operazioni dal 1° gennaio alla data del fallimento già ricomprese nella dichiarazione modello 74 bis; il secondo le operazioni dalla data del fallimento al 31.12)

- entro il 27.12, versare l'acconto IVA (solo se dovuto)

- se tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA sono concluse, può essere presentata la dichiarazione di cessazione IVA allo scopo di poter richiedere a rimborso l'eventuale credito maturato (Circolare Ministeriale 28 gennaio 1992, n. 3)

- solo se vi è stato esercizio provvisorio: presentare la dichiarazione IRAP

- effettuare e versare le ritenute di acconto nel caso di pagamenti a soggetti come perito, cancelliere, dipendenti, professionisti vari, IVG, curatore, ecc.

- entro il 28 febbraio di ogni anno rilasciare ai soggetti cui è stata effettuata la ritenuta nell'anno precedente la relativa certificazione (ivi compreso il CUD per i dipendenti) e inviare CERTIFICAZIONE UNICA!

- entro il 31 luglio di ogni anno presentare il modello 770 se nell'anno solare precedente sono state effettuate ritenute

- entro il 30 Aprile di ogni anno presentare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti IVA di importi non inferiori ad euro 3.000 effettuate nell'anno (Sono escluse le importazioni, esportazioni, operazioni con soggetti black list ed altre operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria come la cessione di immobile e beni mobili registrati)

ADEMPIMENTI FISCALI NELLE VENDITE IMMOBILIARI

- emettere eventuale fattura (salvo che si tratti di beni personali)

(si ritiene che la fattura, ai sensi dell'art. 74 bis DPR 633/72 e art. 6 – 2° comma lettera a), debba essere emessa entro 30 giorni dalla data del versamento del saldo prezzo)

- entro 30 giorni dalla vendita, versare le eventuali imposte sul trasferimento (registro, ipotecarie catastali)

- entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento, effettuare il pagamento dell'ICI/IMU/TASI per il periodo di possesso da parte del fallimento (e presentare la

dichiarazione a meno che per l'atto non si siano applicate le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D. Lgs 18/12/1997 n. 463) ;

- Nel caso in cui il trasferimento dell'immobile avvenga con decreto di trasferimento del G.D.:
 - appena firmato il decreto di trasferimento, richiedere in Cancelleria il numero di repertorio ed informarsi sugli importi delle imposte da pagare (sul sito www.agenziaentrate.it sezione "Servizi" o presso l'Ufficio del Registro territorialmente competente) ;
 - una volta avuti i conteggi da parte dell'Ufficio del Registro presentare apposita istanza al G.D. per l'autorizzazione ai pagamenti (da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della firma del decreto di trasferimento, con modello F23 presso una banca o presso il Concessionario, portando poi la ricevuta all'Ufficio del Registro presso il Tribunale unitamente alla richiesta di registrazione Modello RR)

ADEMPIMENTI FISCALI IN SEDE DI CHIUSURA

- registrare le note di variazione IVA che i cedenti/prestatori possono emettere a partire dalla esecutività del piano di riparto finale (semprechè il Curatore sia ancora in carica e nel frattempo non sia stata presentata la dichiarazione di cessazione. Si consiglia comunque di dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate competente delle note di variazione ricevute)
- entro 30 giorni dalla chiusura, presentare dichiarazione di cessazione ai fini IVA (Art. 35 DPR 633/72) (se non fatto in precedenza)
- entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura, presentare dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare (data di inizio - data di chiusura) (art 5 – 4° comma - DPR 322/98). Presentare la dichiarazione IRAP solo se vi è stato esercizio provvisorio (è possibile scomputare le ritenute sugli interessi attivi bancari maturati nel corso della procedura – R.M. 154 del 24.5.2002)
- in caso di fallimento di un'impresa individuale o di una società di persone, spedire copia della dichiarazione all'imprenditore ed ai soci
- l'anno successivo alla chiusura, entro il 30 settembre, presentare in via telematica la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di chiusura della procedura concorsuale (art. 74/bis DPR 633/72)

IVA ALL'INIZIO DELLA PROCEDURA

La comunicazione di variazione

Il primo adempimento da rispettare, è quello di cui all'art.35 del DPR 633/72 il quale prescrive al curatore l'obbligo di comunicare, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, l'intervenuto fallimento dell'impresa nonché i propri dati anagrafici. La comunicazione deve essere presentata, su apposito modulo cartaceo (differenziato per impresa individuali e società, rispettivamente modello AA7/9 o AA9/9) od in via telematica, **entro 30 giorni dalla data di accettazione della carica** da parte del curatore (vi è però chi sostiene che il termine decorra dalla data di nomina).

La comunicazione di variazione non determina tuttavia la modifica della partita IVA che rimane immutata, anzi, nel caso fosse stata chiusa per cessazione di attività intervenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il curatore è tenuto a chiederne la riattivazione ove si renda necessario compiere operazioni soggette all'imposta.

La dichiarazione IVA infrannuale - modello 74-bis

L'art. 74-bis prevede un termine di quattro mesi entro il quale il curatore deve provvedere agli adempimenti di quanto prescritto dalla norma citata. A questo proposito occorre evidenziare che a parere di autorevole dottrina detto termine decorra dal momento in cui il curatore dichiara di accettare l'incarico, in quanto solo da tale momento il provvedimento di nomina acquisisce efficacia. Di tutt'altro parere è l'Amministrazione finanziaria che con risoluzione ministeriale n. 9/437 del 24 marzo 1983 afferma che il termine suddetto decorra dalla data di nomina indipendentemente dall'accettazione della carica.

Prudenzialmente è quindi opportuno, **nel termine di 4 mesi dalla nomina, che il curatore trasmetta telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello "IVA 74-bis"** nel quale occorre riepilogare le operazioni infrannuali, rilevanti ai fini IVA, intervenute fra il 1° gennaio e la data di dichiarazione di fallimento (art. 74-bis DPR 633/72 e art.8, 4° comma, DPR 322/98).

La dottrina ha osservato che la posizione del curatore non è comunque assimilabile a quella dell'ordinario contribuente e non potrà quindi essere responsabile di eventuali irregolarità compiute dalla fallita nel periodo considerato.

Lo scopo della dichiarazione IVA infrannuale ex art. 74-bis, è sostanzialmente quello di determinare l'eventuale posizione debitoria maturata dall'impresa, anteriormente alla data di decorrenza degli effetti del fallimento. Nel caso dal computo delle operazioni compiute

durante tale periodo si dovesse determinare un debito d'imposta, l'Erario dovrà insinuarsi nello stato passivo (eventualmente anche tardivamente nei termini di cui all'art. 101 L.F.).

Qualora, al contrario, emerga un credito, a parere dell'Amministrazione finanziaria non potrà essere chiesto a rimborso se non nell'ambito della dichiarazione IVA comprendente l'intero anno solare (purché vengano rispettate le ulteriori condizioni previste dalla legge dall'art. 30 DPR 633/72). Di diverso avviso è la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto la dichiarazione infrannuale equiparabile non a quelle presentate dal contribuente *in bonis*, bensì ad una dichiarazione che segnala la cessazione dell'attività per intervenuto fallimento. Secondo invece autorevole dottrina, la dichiarazione di fallimento determina solo l'inizio della liquidazione dell'impresa ossia la naturale conclusione di tutte le aziende sia dal punto di vista civile che fiscale. Ne consegue che si avrà continuità del rapporto tributario anche in sede fallimentare e l'eventuale credito IVA ante procedura, spesso di dubbia formazione, non potrà essere chiesto a rimborso se non nell'ambito della dichiarazione IVA annuale come, peraltro, sostenuto dall'Amministrazione Finanziaria.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione si fa presente che con il comma 2.2. lettera a) dell'art. 10 del decreto legge 78/2009 convertito nella legge 102 del 3 agosto il legislatore ha modificato l'articolo 8 del Dpr n. 322 del 1998 introducendo l'obbligo di presentare in via telematica la dichiarazione Iva relativa alla parte dell'anno antecedente l'apertura della procedura concorsuale (art. 74, bis del Dpr 633/72), al fine di consentire agli uffici dell'Agenzia l'acquisizione di tale modello in tempi rapidi.

Gli obblighi di fatturazione e registrazione

Gli obblighi di emissione e registrazione delle fatture per le operazioni effettuate ante fallimento, devono essere espletati **entro 4 mesi dalla nomina** a condizione che i termini di emissione (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 e 21 del DPR 633/72) e registrazione (artt. 23, 24 e 19 del DPR 633/72 e 47 del D.L. 331/93) non siano già scaduti. Il curatore è infatti tenuto a sostituirsi all'impresa fallita, nel caso questa non avesse emesso le fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi compiute nel periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento. Il Curatore ha pertanto l'obbligo di provvedere all'emissione di dette fatture, ma anche di registrarle sui libri IVA includendo le fatture che avesse ricevuto per acquisti riferiti a tale periodo.

L'adempimento si conclude con la liquidazione dell'IVA (a credito o a debito) che confluirà poi nella dichiarazione IVA infrannuale ex art. 74-bis illustrata nel paragrafo precedente.

La dichiarazione IVA dell'anno solare precedente al fallimento

Sempre che il termine non sia già scaduto, il curatore è inoltre tenuto, ai sensi del 4° comma dell'art. 8 del D.P.R. 322/98, a presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente alla dichiarazione di fallimento. Si tratta di una dichiarazione che deve essere trasmessa telematicamente sempre in via autonoma (normalmente, per i contribuenti *in bonis*, la dichiarazione IVA viene, invece, inclusa nel modello Unico che comprende anche la dichiarazione dei redditi) con le seguenti modalità:

- se la nomina è compresa fra il 1° gennaio ed il 31 maggio la trasmissione deve essere effettuata entro la scadenza ordinaria (attualmente) del 30 settembre;
- se la nomina è compresa fra il 31 maggio ed il 30 settembre la trasmissione deve essere effettuata entro 4 mesi dalla nomina;
- se la nomina è successiva al 30 settembre, il curatore non ha alcun obbligo in quanto il termine è scaduto.

La dichiarazione annuale potrà determinare una posizione creditoria o debitoria. Nel primo caso, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 30 del D.P.R. 633/72 il curatore potrà chiedere il rimborso del credito, nel caso invece di liquidazione a debito, l'Agenzia delle entrate dovrà insinuarsi nel passivo del fallimento per concorrere assieme agli altri creditori dell'impresa fallita.

E' piuttosto frequente che il curatore non abbia elementi sufficienti per poter ottemperare correttamente a tale adempimento. Conseguentemente si è diffusa la prassi di compilare la dichiarazione sul modulo ministeriale ed informare con separata raccomandata l'Agenzia delle entrate circa le difficoltà o le carenze documentali e/o informative con cui il curatore si è dovuto confrontare.

IVA DURANTE LA PROCEDURA

Il 2° comma dell'art. 74-bis del D.P.R. 633/72 obbliga il curatore ad espletare i medesimi adempimenti di qualunque contribuente soggetto alla disciplina IVA.

Esistono tuttavia delle peculiarità che caratterizzano la disciplina rispetto alle regole generali. Per quanto attiene le fatture (sono esclusi da fatturazione i beni personali dell'imprenditore individuale o dei soci illimitatamente responsabili), il termine per la loro emissione è di trenta giorni dal momento di effettuazione dell'operazione. Si tratta quindi di una deroga rispetto ai termini ordinariamente previsti dagli artt. 6 e 21 del D.P.R. 633/72.

Anche le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali (ex art. 1 del D.P.R. 100/98 e art. 7 del D.P.R. 542/99) devono essere eseguite, non ogni mese o trimestre, bensì esclusivamente nel periodo in cui sono state registrate operazioni attive rilevanti ai fini IVA.

Ne consegue che la sola registrazione di fatture ricevute per l'acquisto di beni e servizi, non determina l'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione periodica dell'IVA.

E' però evidente che il curatore mantiene la facoltà di procedere ugualmente a detta liquidazione anche in assenza di un obbligo formale di legge.

Nel caso la liquidazione determini un debito d'imposta questa dovrà essere versata entro i termini ordinari, trattandosi di un debito della massa e come tale da pagarsi in prededuzione, previa autorizzazione del giudice delegato e rilascio del relativo mandato di pagamento. Il pagamento del tributo andrà poi materialmente eseguito mediante modello F24 da presentare all'istituto di credito in via telematica (art. 37, comma 49, D.L. 4 luglio 2006, n. 223).

Per le liquidazioni trimestrali entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre solare fatta eccezione per il versamento dell'IVA del 4° trimestre che scade il 16 marzo anziché il 16 febbraio (termine che rimane valido per alcune categorie di contribuenti). Il versamento trimestrale dovrà essere maggiorato degli interessi forfettariamente calcolati in misura dell'1% sul debito d'imposta. Per quanto attiene le liquidazioni mensili, il termine scade il giorno 16 del mese successivo al periodo.

Le note di variazione IVA ex art. 26 D.P.R. 633/72

Il 2° comma dell'art. 26 DPR 633/72 fin dalla sua originaria formulazione consente al cedente i beni o al prestatore di servizi il diritto a recuperare l'IVA non più dovuta nel caso di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione del contratto stipulato. Il recupero avviene attraverso l'emissione di apposita nota di variazione della fattura precedentemente emessa. La veste originaria della norma non disponeva nulla nel caso di fallimento di una delle parti contraenti, sollevando notevoli perplessità circa le modalità di trattamento dei seguenti problemi:

1. l'impossibilità di riscuotere in tutto od in parte il credito insinuato nello stato passivo del fallimento (per la cui analisi si rinvia all'apposito paragrafo nel capitolo dedicato agli "adempimenti fiscali alla chiusura della procedura");
2. il venir meno, in tutto od in parte, delle operazioni commerciali in corso all'apertura della procedura.

E' stato evidenziato che il curatore ha la facoltà di risolvere o subentrare nei contratti preesistenti all'apertura della procedura. Si tratta di quei rapporti già perfezionati, ma non esauriti al momento della dichiarazione di fallimento ed in particolare di quelli di cui agli artt. 72-83 L.F. che, per effetto della dichiarazione di fallimento, rimangono temporaneamente sospesi, in attesa della decisione del curatore di subentro o scioglimento.

Può quindi verificarsi il caso che il curatore si trovi nella condizione di dover operare le variazioni conseguenti allo storno delle fatture già emesse in relazione a rapporti che vengono sciolti. Il cedente del bene o il prestatore del servizio ha infatti il diritto di portare in detrazione l'Iva non più dovuta a cui corrisponde l'obbligo del curatore di annotare a debito tale imposta.

Questo fatto ha naturalmente l'effetto di generare un debito verso l'erario che, in base all'opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza, non è debito della massa da pagarsi in prededuzione. Si tratta infatti di un debito concorsuale, poiché una soluzione differente violerebbe le norme del concorso dei creditori di cui all'art. 52 L.F e l'art. 111 L.F relativo all'ordine di distribuzione delle somme, il quale precisa espressamente che le somme acquisite all'attivo debbono, in primo luogo, servire per il pagamento dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e, certamente, non può assumere tale qualifica un debito sorto esclusivamente perché il curatore riceve una nota di variazione dell'IVA relativa ad un rapporto anteriore alla dichiarazione di fallimento, nei confronti del quale non presenta, peraltro, alcuna utilità o necessità. Seppure con un certo ritardo, anche l'Amministrazione finanziaria, con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso del 12 ottobre 2001 n. 155/E, ha riconosciuto che, a seguito della registrazione di note di variazione Iva, non sussiste alcun debito a carico della procedura. Si tratta infatti di un credito che l'Erario potrà insinuare nel passivo e che, qualora non dovesse essere soddisfatto, sarà eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato *in bonis*.

La comunicazione dati IVA

L'art. 9 del D.P.R. 435/2001, ha disposto l'obbligo di presentare, con effetto dall'esercizio 2002, la "Comunicazione dati IVA". Si tratta di una dichiarazione IVA semplificata nella quale occorre riepilogare le operazioni rilevanti ai fini IVA compiute nell'anno solare precedente. Tali dati saranno poi indicati in modo più dettagliato nella dichiarazione annuale. La trasmissione telematica di questa "comunicazione" deve essere effettuata entro la fine del mese di febbraio.

Con l'art. 8-bis, 2° comma, del D.P.R. 322/98 è stato disposto che le procedure concorsuali sono esonerate dall'obbligo di trasmettere tale "comunicazione".

La dichiarazione annuale IVA

Nei termini ordinari di ciascun anno (attualmente entro il 30 settembre, 8, 1° comma, del D.P.R. 322/98) il curatore deve provvedere alla trasmissione telematica della dichiarazione IVA in via autonoma (ossia, come già precisato, senza allegarla alla dichiarazione dei redditi).

Nell'anno nel corso del quale è stato dichiarato il fallimento la dichiarazione IVA si comporrà di almeno due moduli (vi saranno più di due moduli nei casi in cui l'impresa fallita avesse più attività rilevanti ai fini IVA registrate con contabilità separate). Nel primo andranno riepilogate

le operazioni registrate nella frazione di anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Nel secondo si indicheranno le operazioni registrate successivamente a tale data.

Nel corso della procedura il curatore dovrà poi presentare telematicamente, sempre nei termini ordinari, le dichiarazioni IVA annuali relative a ciascun anno solare in cui la posizione IVA rimane attiva.

L'acconto IVA

Entro il 27 dicembre di ogni anno, occorrerà inoltre versare l'acconto IVA sulla somma dovuta relativamente all'ultimo mese o trimestre dell'anno. L'art. 6, 2° comma, della L. 405/90, dispone infatti che si debba provvedere al versamento di una somma pari all'88% (come modificato dall'art.15, comma 1, D.L. 22 maggio 1993) del debito IVA del periodo sopra citato. Per il calcolo dell'acconto è possibile utilizzare alternativamente i seguenti metodi:

- *storico*: si dovrà calcolare l'acconto dell'88% sulla base di quanto dovuto nel medesimo periodo dell'anno precedente;
- *previsionale*: l'acconto sarà determinato in modo previsionale in misura pari all'88% dell'importo che si renderà dovuto per il mese o trimestre corrente;
- *analitico*: l'acconto è dovuto in misura pari al 100% di quanto emergerà da una speciale liquidazione IVA infra-periodo. Occorrerà infatti determinare la somma dovuta in base alle operazioni registrate nel periodo 1° o ottobre – 20 dicembre, per le liquidazioni trimestrali; o dal 1° al 20 dicembre, per quelle mensili.

L'utilizzo del credito IVA – la richiesta di rimborso – la cessazione della partita IVA

Il credito IVA maturato in corso di procedura può essere detratto dall'IVA sulle fatture emesse in relazione alla cessione dei beni di pertinenza del fallimento. L'eventuale eccedenza creditoria potrà essere compensata con altri tributi (per esempio le ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo o dipendente) ovvero chiesta a rimborso alle condizioni previste dalla legge (art. 30 DPR 633/72) e, quindi:

1. alla cessazione dell'attività e della posizione IVA;
2. sulla base della minore eccedenza creditoria dell'ultimo triennio;
3. in caso l'aliquota media sulle operazioni attive risulti inferiore a quella sugli acquisti di beni e servizi;
4. nel caso di effettuazione di operazioni non imponibili (art. 8, 8-bis e 9 DPR 633/72) in misura superiore al 25% rispetto al complessivo volume d'affari;
5. nel caso di acquisto di beni strumentali.

In realtà le ultime 3 ipotesi risultano poco probabili nell'ambito delle procedure concorsuali (se non nel raro caso di esercizio provvisorio).

Per quanto riguarda la possibilità di compensazione del credito Iva con altri tributi, si evidenzia che dal primo gennaio 2010 l'art. 10 del decreto legge 78/2009 convertito nella legge 102 del 3 agosto, ha introdotto nuove regole in tema di compensazioni orizzontali di importi superiori ai 10 mila euro annui.

L'Agenzia nella recente circolare 12/E del 12 marzo 2010, con la quale detta alcuni profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con la stampa specializzata, ha chiarito che *“in assenza di una specifica norma che escluda il curatore o il commissario liquidatore dagli obblighi ordinari previsti ai fini Iva (come ad esempio l'art. 74-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 che esonera i curatori dall'obbligo di prestare garanzia nel caso di rimborsi Iva), si ritiene che gli stessi debbano rispettare gli adempimenti previsti dalle nuove disposizioni concernenti la compensazione dei crediti Iva superiori ai 10.000 euro”*.

Tale interpretazione impone pertanto anche ai curatori di mettere in atto tutti gli adempimenti previsti dal dall'art. 10 del d.l. 78/2009 in caso di utilizzo in compensazione con altri tributi di crediti Iva superiori ai 10 mila euro.

Il credito da rimborsare potrà indifferentemente emergere dalla dichiarazione Iva relativa all'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ovvero a quella dell'anno in cui il fallimento è stato dichiarato od quella degli anni successivi fino alla cessazione dell'attività.

La richiesta di rimborso dovrà risultare dalla dichiarazione annuale, ed inoltrata mediante modello VR direttamente al competente concessionario per la riscossione⁴⁰ che chiederà, anteriormente all'erogazione del rimborso, la costituzione delle apposite garanzie previste dall'art. 38-bis D.P.R. 633/72.

La procedura di fallimento si potrà infatti chiudere solo dopo aver ripartito per intero l'attivo (art. 118 L.F.). Il credito IVA pertanto si pone spesso come causa ostativa alla chiusura del fallimento poiché fino al suo incasso non potrà essere ripartito dal curatore che dovrà quindi attivarsi per cessare la partita IVA non appena terminate le operazioni di vendita dei beni (art. 35, 4° comma, D.P.R. 633/72) al fine di poter ottenere il rimborso del residuo credito IVA spettante alla cessazione dell'attività ovvero, in alternativa, di cederlo pro *soluto* a terzi per poterlo monetizzare nei modi e con le autorizzazioni previste dall'art. 35 L.F.

L'inclusione del fallimento fra i sostituti di imposta e la conseguente possibilità di recupero del credito IVA mediante compensazione con le ritenute da versare consiglia di valutare la convenienza della soluzione della chiusura anticipata della partita IVA.

Comunicazione polivalente

Le circolari e le istruzioni ministeriali prevedono che il curatore sia soggetto a tale obbligo quando la scadenza dell'adempimento non è ancora arrivata e il fallito non ha adempiuto.

IVA IN FASE DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA

Gli adempimenti finali

Con la chiusura del fallimento decadono gli organi della procedura con la conseguenza che non è ipotizzabile una loro "ultrattività", in quanto non prevista da alcuna norma di legge. Il curatore non avrebbe quindi alcun obbligo di presentare la comunicazione di cessazione dell'attività, né tanto meno la dichiarazione annuale relativa all'anno in cui si è chiusa la procedura. Tale obbligo dovrebbe competere invece al fallito che, alla conclusione del fallimento, torna in *bonis* come sostenuto da parte della giurisprudenza e dottrina. Si tratta però conclusioni non condivisibili in quanto sono assolutamente rari i casi in cui alla chiusura del fallimento si avrà la ripresa dell'attività. Peraltro il 2° comma, dell'art. 118 L.F. impone al curatore di chiedere la cancellazione della società fallita dal registro tenuto dalla CCIAA, conseguentemente non può che essere il curatore tenuto ad espletare le formalità richieste anche posteriormente alla chiusura del fallimento.

Le note di variazione IVA alla chiusura della procedura

L'art. 26, 2° comma, del DPR 633/72 consente al creditore di recuperare l'IVA non incassata (previa emissione di apposita nota di accredito) dalla procedura fallimentare, purché vi sia la certezza dell'irrecuperabilità, totale o parziale, del credito. La norma, nell'attuale formulazione, è frutto delle modifiche introdotte dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30 e dalla L. 28 maggio 1997 n. 140 che recepiscono la normativa comunitaria di cui all'art. 90, par. 1 e 2, Direttiva n. 2006/112 del 28 novembre 2006. La direttiva si proponeva infatti di consentire la riduzione dell'imposta nel caso di mancato pagamento del corrispettivo di un'operazione imponibile. In assenza di tale facoltà, infatti, l'IVA risulterebbe dovuta all'Erario anche nel caso il debitore non effettui il pagamento del corrispettivo dovuto sul quale è stata esercitata la rivalsa dell'IVA.

Ora il 2° comma dell'art. 26 del D.P.R. 633/72 permette la variazione dell'IVA nel caso di *"mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali [...] rimaste infruttuose"*. Occorre preliminarmente osservare che il riferimento alle "procedure concorsuali" comprende sia quelle previste dalla legge fallimentare (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo), ma anche *l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi* di cui al D.L. 30 gennaio 1979 n. 26 (conv. Con modif. in L. 3 aprile 1979

n. 95), c.d. Legge Prodi, nonché l'*amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza*" di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270, c.d. Legge Prodi-bis ed infine quelle regolate dal c.d. Decreto Marzano D.L. 347/2000 per le cosiddette "imprese grandissime" (casi Parmalat e Alitalia).

Dal punto di vista dell'evoluzione normativa occorre inoltre evidenziare che, con la prima modifica all'art. 26, quella introdotta dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, era stato previsto che il mancato pagamento fosse conseguenza "*dell'avvio*" della procedura concorsuale. Il termine aveva fin da subito dato adito a numerosi dubbi e si riteneva avesse significato analogo al termine "*assoggettato*" nel senso che l'imprenditore è *assoggettato* al fallimento con la sentenza che *avvia* la procedura. Tale interpretazione risultava peraltro in linea con quanto previsto dall'art. 101, 5° comma, del T. U. delle imposte sul reddito, 22 dicembre 1986 n. 917, che consente la deducibilità fiscale della perdita sul credito vantato nei confronti del fallito fin dall'anno di apertura della procedura concorsuale (e quindi con effetto immediato). E' infatti evidente che l'infruttuosità della procedura poteva presumersi anche agli effetti IVA fin dalla sua apertura. Tale disposizione creava però dei problemi di ordine pratico al curatore. La dottrina evidenziò infatti che le note di variazione non potevano essere emesse oltre il termine di quattro mesi assegnato al curatore per la presentazione della dichiarazione IVA relativa alle operazioni anteriori all'apertura della procedura. In caso contrario la nota di variazione, registrata successivamente a tale scadenza, avrebbe determinato un debito nei confronti dell'Erario sorto, in corso di procedura a carico della massa e, quindi, da pagare prededuzione in violazione ai principi regolatori del concorso dei creditori. Si ritenne quindi di espungere dalla norma le parole "*dall'avvio*" con modifica disposta dall'art. 13-bis, 1° comma, della L. 28 maggio 1997 n. 140, la quale convertiva il D.L. 28 marzo 1997 n. 79. L'eliminazione del termine ebbe però la conseguenza di permettere la possibilità di emettere note di variazione solo ad avvenuto accertamento dell'infruttuosità della procedura, ossia all'atto dell'emissione del decreto che dichiara esecutivo il piano di riparto finale (art. 117 L.F.), oppure, nel caso di totale assenza di attivo disponibile da ripartire fra i creditori, con il decreto di chiusura della procedura (art. 119 L.F.). Sulla stessa linea si espresse l'amministrazione finanziaria la quale precisò che, nel fallimento, tale certezza si consegue solamente dopo la scadenza del termine per proporre osservazioni al decreto che rende esecutivo il piano di riparto finale (circolare ministeriale 17/04/2000 n° 77/E e risoluzione ministeriale 12/10 /01 n° 155/E). Non è tuttavia mancato chi ha evidenziato che tale interpretazione ha di fatto alterato l'originaria intenzione del legislatore che era quella di attribuire al contribuente danneggiato dal fallimento, la possibilità di recuperare l'IVA mediante l'emissione di una nota di variazione, in analogia con quanto disposto in materia di imposte sul reddito, ove si consente al contribuente di registrare la perdita del credito nel periodo in cui si è aperta la procedura. Il curatore ha l'obbligo di annotare sui registri IVA le note di variazione ricevute registrando a

debito l'IVA che l'Erario potrà recuperare non dal fallimento (in quanto nel predisporre il piano di riparto finale il curatore non può aver tenuto conto di un onere futuro di entità indeterminabile, poiché l'emissione della nota di variazione è una facoltà e non un obbligo del creditore), ma dall'impresa che, al termine della procedura, potrebbe, teoricamente, tornare *in bonis*.

In realtà occorre evidenziare che:

- □ la normativa fiscale manca di coordinamento con quella fallimentare che, invece (ultimo comma, art. 118 LF), impone al curatore di chiedere, come già evidenziato, la cancellazione della società fallita dal registro delle imprese (cancellazione che, tuttavia, non potrebbe essere eseguita in presenza di residui debiti);
- □ il curatore potrebbe aver chiuso la posizione IVA già in corso di procedura dopo aver concluso la liquidazione dei beni rilevanti ai fini di questa imposta. In tale ipotesi sarebbe quindi impossibilitato ad effettuare qualunque registrazione sui registri IVA relativi ad una partita ormai cessata. In ogni caso al curatore si chiede esclusivamente di effettuare la registrazione delle note di variazione, senza alcun ulteriore adempimento dichiarativo, né periodico né annuale, perché i documenti pervenuti non attengono ad operazioni poste in essere dalla procedura.

Da ultimo l'Agenzia delle Entrate⁵⁵ ha ricordato che il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato da parte dell'emittente della nota di variazione, al più tardi, entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, ossia dal momento in cui è divenuto inoppugnabile il piano di riparto finale.

LE IMPOSTE SUL REDDITO

Il T.U. delle imposte sul reddito (D.P.R. 917/86) regola le procedure concorsuali all'art. 183 (precedentemente era l'art. 125) che occorre leggere alla luce dell'art. 18 del D.P.R. 42/1988 (abrogato dal 2/12/2005), e dell'art. 5, 4° comma, D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322. Si tratta di norme che trovano applicazione nei confronti di ogni tipo di soggetto fallito: imprese individuali, società di persone e di capitali, enti ed imprese in liquidazione coatta amministrativa.

Secondo quanto disposto dall'art. 183 del DPR 917/86, ai fini delle imposte sul reddito, il periodo decorrente dalla data di dichiarazione di fallimento e quella di chiusura costituisce un unico periodo d'imposta, qualunque sia la durata (normalmente superiore all'anno solare, cosiddetto "maxi-periodo fallimentare") ed anche in caso di esercizio provvisorio dell'impresa. La norma fissa poi i criteri di determinazione del reddito da attribuire ai vari periodi d'imposta; gli adempimenti posti a carico del curatore; i riflessi sull'imposizione delle persone fisiche fallite, nonché quelli sui redditi degli immobili non strumentali o personali del fallito.

E' inoltre opportuno evidenziare che la dichiarazione di fallimento (o la liquidazione coatta) determinano anche la cessazione (ovvero impediscono) dei regimi tributari introdotti nel TUIR con la riforma di cui al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. Si tratta dei cosiddetti regimi di:

- "trasparenza fiscale": disciplinato dagli artt. 115 e 116 TUIR i quali consentono alle società di capitali di imputare per trasparenza il reddito ai soci a prescindere dall'effettiva erogazione del medesimo in analogia a quanto ordinariamente disposto per la determinazione del reddito delle società di persone;
- "imposizione consolidata": disciplinata dagli artt. 117 e segg. TUIR; prevede la possibilità di tassazione unitaria dei gruppi societari permettendo la compensazione dei redditi con le perdite, nonché degli eventuali crediti d'imposta coi debiti.
- Ciò premesso, nella fase iniziale della procedura, occorre predisporre gli adempimenti illustrati nei paragrafi successivi.

La dichiarazione dei redditi per il periodo anteriore al fallimento

Preliminarmente l'organo amministrativo dell'impresa fallita dovrebbe consegnare al curatore una situazione contabile, comprendente le operazioni che si sono verificate dall'inizio del periodo d'imposta (per le imprese che redigono il bilancio in base all'anno solare, l'inizio del periodo d'imposta coincide col 1° gennaio) alla data di dichiarazione del fallimento il quale costituisce un autonomo periodo d'imposta. Anche in mancanza di detta situazione contabile, **il curatore è tenuto a predisporla autonomamente sulla base dei dati e delle informazioni in suo possesso.**

Più precisamente l'art. 183 TUIR si riferisce espressamente al "bilancio", mentre nelle norme del TUIR che dettano i criteri per la determinazione del reddito d'impresa, il legislatore fa riferimento al "conto economico". Su questa differenza vi sono tuttora due contrastanti opinioni interpretative.

Una parte della dottrina propone una chiave di lettura che coordina la norma in esame con le disposizioni di cui agli artt. 89 e 88 L.F.. Il primo relativo al bilancio, l'ultimo relativo all'inventario che il curatore deve redigere *"accertando anche un patrimonio del fallito maggiore o minore rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio redatto dal fallito stesso, anche nel caso in cui atti di acquisizione e dismissione di beni patrimoniali non risultino documentati contabilmente"*. In base a questa corrente di pensiero, il bilancio di cui al 1° comma, dell'art. 183 TUIR sembra voler attribuire rilevanza alle variazioni nella consistenza del patrimonio del fallito, allo scopo di determinare il reddito d'impresa del periodo ante-fallimento tenendo conto non soltanto di quanto risultante dalle scritture contabili, ma anche di ogni altro fatto modificativo del patrimonio dell'impresa ante procedura.

Per l'altra corrente di pensiero, invece, la dichiarazione dei redditi è basata esclusivamente sul bilancio redatto in base alle scritture contabili in quanto la differenza tra bilancio e conto economico è semplicemente terminologica.

Il bilancio avrebbe infatti identico contenuto rispetto a quello ordinario d'esercizio ricavabile dalle scritture contabili di ogni impresa, nel caso specifico, aggiornato alla data di fallimento. La determinazione del reddito sarà quindi effettuata in base ai valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività secondo i principi ordinari stabiliti nel TUIR.

La soluzione alternativa prima prospettata, non è infatti convincente perché ricerca un coordinamento con le norme fallimentari che sono predisposte per finalità completamente differenti. Infatti il bilancio redatto dal curatore di cui all'art. 89 L.F. è uno strumento di informazione endoprocessuale che certamente non è rivolto ad accertare il reddito antepredura.

Inoltre, la differenza terminologica fra "*bilancio*" e "*conto economico*" non sembra avere alcun effetto, perché risulta difficile immaginare che il legislatore del TUIR abbia voluto attribuire rilevanza tributaria al bilancio di cui all'art. 89 L.F. per desumerne il reddito prodotto nella frazione d'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, quando la redazione di tale bilancio non ha un termine specifico, al contrario di quanto previsto per la dichiarazione dei redditi che dovrà essere trasmessa telematicamente entro il 9° mese successivo alla nomina del curatore (art. 5, 4° comma, del DPR 322/98). Sembra quindi evidente che l'obbligo di redigere il bilancio per fini fiscali, risulti del tutto autonomo rispetto agli obblighi derivanti dalle norme fallimentari.

Occorre infine evidenziare che quanto disposto dal 1° comma dell'art. 183 TUIR, non può determinare una modifica del regime fiscale dell'impresa fallita che potrebbe benissimo aver optato per la tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 66 TUIR che ovviamente non potrà consentire la redazione di un vero e proprio bilancio corredato sia dal conto economico che dallo stato patrimoniale. Secondo infatti autorevole dottrina il fallimento non determina la modifica del regime di determinazione del reddito dell'impresa fallita relativamente al periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento. Il metodo di determinazione del reddito di cui all'art. 66 TUIR, non si pone quindi in contrasto con quanto disposto dal 1° comma dell'art. 183 TUIR, la sciando inalterati i principi di determinazione dei redditi per tutti i periodi d'imposta ordinari anteriori alla dichiarazione di fallimento. Se dunque l'impresa fallita registrava i fatti rilevanti per la determinazione del reddito in contabilità semplificata, il curatore avrà solo maggiori difficoltà nel determinare il patrimonio netto, a valori fiscalmente riconosciuti, esistente all'inizio della procedura come richiesto dal 2° comma dell'art. 183 TUIR. Qualora non sia in grado di poterlo determinare in modo oggettivo, dovrà quindi considerarlo nullo come può desumersi dall'ultimo periodo del medesimo 2° comma dell'articolo citato.

Il bilancio relativo al periodo ante-fallimento costituisce il presupposto per poter conseguentemente predisporre la dichiarazione dei redditi (art. 183 DPR 917/86) per tale periodo, la quale assolve le seguenti funzioni:

- determinare le eventuali imposte dovute nella frazione d'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (che l'Erario dovrà poi insinuare allo stato passivo);
- quantificare il patrimonio netto iniziale che sarà dedotto dall'eventuale residuo attivo finale per stabilire se, nel corso della procedura, si sia determinato del reddito imponibile.

La dichiarazione iniziale dei redditi e quella IRAP devono essere inviate telematicamente entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla nomina (art. 5, 4° comma, del DPR 322/98).

Conseguentemente, mentre il periodo d'imposta ante fallimento si chiude con la data della sentenza di fallimento, il termine per la presentazione della dichiarazione dovrebbe decorrere invece dalla data di accettazione della nomina del curatore, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria che ritiene il termine decorrente dal provvedimento di nomina indipendentemente dall'accettazione sebbene senza l'accettazione il curatore non assuma l'incarico e conseguentemente non possa compiere gli atti che gli competono.

Nel caso il fallimento riguardi un'impresa individuale o una società di persone, il curatore è tenuto a consegnarne copia all'imprenditore, o ai soci, affinché si provveda ad includere il reddito determinato dal curatore nella propria personale dichiarazione dei redditi (art. 5, 4° comma, D.P.R. 322/98).

Non sembra superfluo evidenziare che, mentre la dichiarazione IRAP deve essere presentata annualmente purché vi sia esercizio provvisorio (art. 5, comma 4°, DPR 322/98), la dichiarazione dei redditi è relativa ad un unico periodo d'imposta anche se vi è stato esercizio provvisorio.

La dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente

Nonostante la legge non ponga questo adempimento a carico del curatore, l'Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto il contrario (da ultimo con risoluzione ministeriale 2/2/2007 n° 18), affermando che, qualora i termini non siano scaduti, il curatore deve provvedere a presentare la dichiarazione dei redditi ed IRAP relativamente all'anno precedente quello in cui è stato dichiarato il fallimento. Si tratta di un'opinione non condivisibile poiché il *"fallito conserva la capacità e soggettività tributaria"* ed il *"curatore non ha attitudine né a rappresentare, né a sostituire il fallito"*, né vi è alcuna norma che prescriva al curatore di predisporre tale dichiarazione che conseguentemente dovrebbe essere posta a carico del fallito.

Il 1° comma, dell'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n.248 ha incluso il curatore fallimentare fra i sostituti d'imposta di cui all'art. 23, 1° comma, del D.P.R. 600/73. Anteriormente alla modifica legislativa si fronteggiavano opposte opinioni:

1. quella dell'Amministrazione finanziaria che da sempre affermava l'obbligo per il curatore di rispettare gli adempimenti previsti per i sostituti d'imposta. La tesi si reggeva argomentando che l'attività del curatore fosse strettamente connessa alla posizione del fallito anche per quanto riguarda le relative incombenze. Si evidenziava inoltre che il 4° comma dell'art. 5 del D.P.R. 322/98, il quale impone al curatore l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei redditi, pareva estendibile, sebbene non fosse espressamente previsto, all'obbligo di operare le ritenute d'acconto. Anche una parte minoritaria della giurisprudenza aveva aderito all'orientamento ministeriale sostenendo che l'elencazione dell'art. 23 del D.P.R. 600/73 non avesse carattere tassativo ritenendo legittimo porre a carico del curatore adempimenti non espressamente previsti dalla legge, ma conseguenti al compimento di atti propri dell'imprenditore quali ad esempio il pagamento di compensi a lavoratori dipendenti od autonomi. Infine anche una parte minoritaria della dottrina concordava con la tesi ministeriale sostenendo che, anche nell'ambito della procedura concorsuale, l'impresa continua ad erogare redditi in relazione ai quali, l'applicazione delle ritenute d'acconto è necessaria per consentire le apposite verifiche in tema di accertamento e riscossione delle correlate imposte.

2. quella della giurisprudenza di legittimità e della dottrina prevalente che, al contrario, negavano la qualità di sostituto d'imposta del curatore, in primo luogo perché l'art. 23 del D.P.R. 600/73 ha carattere tassativo e non meramente esemplificativo. Infatti il sostituto d'imposta costituisce una fattispecie eccezionale di debitore d'imposta per cui non è ammissibile l'estensione analogica. Inoltre il legislatore ha chiaramente voluto diversificare gli adempimenti previsti per la liquidazione volontaria ed il fallimento (cfr. art. 5 del D.P.R. 322/98 e artt. 182 per la liquidazione ordinaria e 183 per quella concorsuale). In particolare, la Cassazione con sentenza n. 11047 del 22/12/1994, escludeva il curatore dall'obbligo di operare le ritenute d'acconto anche nel caso di esercizio provvisorio in quanto *“esempio di una funzione pubblica svincolata da quella che aveva fatto capo al debitore e costituisce una modalità di trasformazione e realizzazione dei beni del fallito, evitando un danno per la massa”*.

Come evidenziato in premessa, la questione è stata superata con la novella di cui al 1° comma, dell'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248. Il curatore è stato quindi incluso fra i sostituti d'imposta e conseguentemente è tenuto ad operare le ritenute sui redditi, provvedere al versamento alle scadenze previste, rilasciare le relative certificazioni e presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per le ritenute operate in

corso di procedura. L'Amministrazione finanziaria, sebbene la legge nulla disponesse in merito, aveva inoltre sempre sostenuto (da ultimo con risoluzione ministeriale 2/2/2007 n° 18) che, qualora i termini non fossero scaduti, il curatore doveva provvedere a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta anche relativamente all'anno precedente quello in cui è stato dichiarato il fallimento. Con la modifica dell'art. 4 D.P.R. 322/98 dovrebbe essere stato definitivamente chiarito che gli obblighi del curatore quale sostituto d'imposta iniziano con l'avvio della procedura. D'altra parte è da tempo pacifico che l'imprenditore fallito non perde la possibilità di intervenire nel rapporto tributario essendo legittimato a sottoscrivere e presentare le dichiarazioni previste dalle norme fiscali che si riferiscono ai fatti posti in essere anteriormente al fallimento. Quindi come evidenziato a commento del paragrafo immediatamente precedente a proposito della dichiarazione dei redditi per l'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, l'opinione dell'Amministrazione finanziaria non è condivisibile poiché il *"fallito conserva la capacità e soggettività tributaria"* ed il *"curatore non ha attitudine né a rappresentare, né a sostituire il fallito"*, né vi è alcuna norma che prescriva al curatore di predisporre tale dichiarazione che conseguentemente dovrebbe essere posta a carico del fallito.

Le scritture contabili

Sebbene l'ordinamento nulla disponga in merito, la dottrina è da tempo concorde nel ritenere che il curatore fallimentare non abbia alcun obbligo di tenere le registrazioni contabili richieste ai fini delle imposte sui redditi dall'art. 14 del D.P.R. 600/1973 (permane invece l'obbligo di tenere i registri IVA in quanto necessari a determinare l'IVA dovuta nel corso dell'attività liquidatoria della procedura). Tale convinzione si ricava anche dalle peculiarità previste per la determinazione del reddito del periodo fallimentare. Infatti perché vi possa essere un reddito imponibile occorre che al termine della procedura vi sia un residuo attivo, per determinare il quale, non occorre alcun tipo di supporto contabile previsto dalle norme fiscali. L'eventuale reddito della procedura sarà quindi determinato come differenza fra detto residuo attivo ed il patrimonio iniziale che curatore desume dalle risultanze contabili ante-fallimento. E' quindi evidente che, anche per la determinazione di quest'ultimo elemento, le scritture contabili imposte dalle norme sulle imposte sul reddito non avrebbero alcuna utilità in corso di procedura. Il libro giornale, il libro degli inventari, le scritture di magazzino e le scritture ausiliarie di cui all'art. 14 del D.P.R. 600/1973 non risultano quindi necessarie nel corso della procedura ed il curatore sarà tenuto esclusivamente alla tenuta del solo registro previsto dall'art. 38, 1° comma, L.F.

Tuttavia è opportuno evidenziare che, nella rara ipotesi in cui l'impresa torni *in bonis* al termine della procedura fallimentare, le scritture obbligatorie richieste dalle norme fiscali risultano

strumentali ad un'eventuale ripresa dell'attività economica anche solo per liquidare quanto residua al termine del fallimento secondo le ordinarie norme di determinazione del reddito d'impresa.

Le scritture contabili previste dalle imposte sul reddito risultano infine necessarie anche nel caso di esercizio provvisorio. In tale ipotesi, infatti, il curatore è tenuto a presentare annualmente la dichiarazione IRAP, il cui reddito imponibile dovrà essere determinato sulla base delle ordinarie scritture contabili.

La determinazione del reddito nel periodo fallimentare

Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura della procedura, il curatore dovrà trasmettere telematicamente la dichiarazione dei redditi relativa al periodo dalla data di dichiarazione del fallimento alla sua chiusura (art. 183 TUIR). Si tratta di un unico periodo d'imposta, qualunque ne sia stata la durata ed anche se vi è stato l'esercizio provvisorio. E' dunque evidente che trattasi di una disciplina assai particolare rispetto alle ordinarie norme che presidiano la determinazione del reddito d'impresa.

Presupposto perché vi possa essere un reddito imponibile è la presenza di un *residuo attivo* dopo aver effettuato il riparto finale. Il reddito suddetto si determina sottraendo dal residuo attivo sia il patrimonio netto che il curatore ha determinato all'inizio della procedura che il corrispettivo conseguito per la cessione dei beni personali dell'imprenditore o dei soci falliti, sommando i debiti personali dei medesimi pagati dalla procedura. Mentre il patrimonio netto viene determinato, come si è già evidenziato in precedente paragrafo, all'inizio della procedura, il residuo attivo è determinato solo al suo termine. Il legislatore tuttavia non offre alcuna definizione del concetto "residuo attivo". Si ritiene che debba essere inteso come ciò che rimane in beni o in denaro dopo aver sostenuto le spese di procedura e soddisfatto tutti i creditori concorsuali. Si tratta del cosiddetto *relitto fallimentare* che è quasi esclusivamente un'ipotesi di scuola, in quanto presuppone che il fallimento sia dipeso esclusivamente da una temporanea carenza di liquidità e non da un grave deficit patrimoniale.

Nel caso quindi non vi sia un *residuo attivo* non vi sarà neanche materia imponibile. Conseguentemente il curatore non dovrà prendere in considerazione altre fattispecie reddituali ordinariamente computate nella determinazione del reddito d'impresa (es.: sopravvenienze attive emergenti dalla rinuncia di taluni creditori ad insinuare il loro credito nel passivo). Nell'ambito del fallimento la determinazione del reddito d'impresa è quindi sostanzialmente stravolto rispetto alle modalità che debbono seguire le imprese *in bonis*, tant'è che taluni lo ritengono un sistema sostanzialmente *forfettario*. E' inoltre opportuno ribadire che il 2° comma dell'art. 183, prevede che anche il reddito derivante da un eventuale

esercizio provvisorio deve essere conglobato nell'ambito dell'unico reddito concorsuale, privando così l'esercizio provvisorio di autonoma rilevanza fiscale. Ne consegue che il curatore non ha più l'obbligo di presentare le relative dichiarazioni annuali (permane invece tale obbligo per quanto riguarda l'IRAP nel corso dell'esercizio provvisorio) come prescritto dal 4° comma dell'art. 10 del D.P.R. 600/73 (ora abrogato), sia per quanto già previsto dall'art. 18, 1° comma, del D.P.R. 42/1988 nonché, sotto il profilo sostanziale, dal 2° comma dell'art. 183 T.U.I.R. e, dal punto di vista procedurale, dal 4° comma dell'art. 5 del D.P.R. 322/1998.

Dal reddito del maxi-periodo concorsuale potranno essere dedotte le perdite riportate dai periodi precedenti a quello iniziato con la dichiarazione di fallimento. Tale possibilità era stata riconosciuta dall'Amministrazione finanziaria già in vigore dell'oggi abrogato all'art. 73 del D.P.R. 597/1973 ed è stata ribadita dalla recente circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 22 marzo 2002 che conferma la compensabilità delle perdite antecedenti il periodo concorsuale secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa. Benché vi siano opinioni contrastanti in dottrina, si è del parere che nell'ambito dei cinque periodi d'imposta rilevanti ai fini della riportabilità e compensabilità delle perdite debba essere incluso anche il periodo compreso fra l'inizio del normale periodo d'imposta e la data di dichiarazione del fallimento. Si tratta infatti di un autonomo periodo d'imposta rilevante fiscalmente che non può essere escluso dal computo.

Il curatore dovrà quindi provvedere al versamento dell'IRES dovuta sul reddito imponibile (relativamente al fallimento di una società di capitali), come sopra determinando, provvedendo a rimettere nella disponibilità dell'impresa fallita (che tornerà *in bonis*) quanto residua. Nel caso di imprese individuali o società di persone, l'IRPEF sul reddito determinato dal curatore dovrà essere versata direttamente dall'imprenditore o dai soci ai quali il curatore dovrà trasmettere copia della dichiarazione dei redditi predisposta al fine di consentire loro l'inclusione nella dichiarazione dei redditi personale.

Un caso raro, ma pur sempre possibile, è quello di chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118, n. 1, L.F., ossia per inesistenza del passivo. Si tratta di una fattispecie per effetto della quale il curatore non avrà necessità di procedere alla liquidazione dell'attivo, ma si dovrà limitare alla riconsegna del patrimonio aziendale all'imprenditore. In questa situazione non sembra si possa parlare di residuo attivo, come ciò che rimane dopo aver soddisfatto tutte le passività e gli oneri della procedura. Non essendovi alcun residuo attivo quale risultato di una liquidazione che non è stata svolta, non vi sarà nemmeno la necessità di contrapporre tale residuo al patrimonio iniziale all'apertura della procedura; conseguentemente, si ritiene, il reddito del periodo fallimentare dovrà essere determinato in base alle ordinarie norme sul reddito d'impresa.

L'art. 183 TUIR non dispone nulla in merito ad eventuali redditi estranei all'impresa, ma attratti al fallimento. Si tratta per esempio dei redditi fondiari, di partecipazione a società e quelli

derivanti dall'attività lavorativa del fallito, ma eccedenti quanto necessario al suo mantenimento indicato con decreto del giudice delegato.

Il problema si pone esclusivamente con riferimento al fallimento dell'imprenditore individuale o di società di persone, limitatamente ai soci illimitatamente responsabili. Il caso non riguarda invece le persone giuridiche nel cui reddito d'impresa è attratto qualunque tipo di reddito.

La dottrina ha tentato di colmare la lacuna legislativa, ma non è stata raggiunta una soluzione pienamente soddisfacente:

1. dalla lettura dell'art. 183, 3° comma, TUIR, sembra di poter desumere che anche i redditi estranei all'impresa concorrono alla determinazione del reddito prodotto nell'ambito della procedura fallimentare e questo per effetto del particolare regime di determinazione del reddito a cui è sottoposto il fallimento. La norma esclude infatti dal computo del residuo attivo esclusivamente la somma ricavata dalla vendita dei beni personali dell'imprenditore o dei soci falliti. Ne consegue che ogni altra fattispecie reddituale dovrebbe essere inclusa;

2. l'amministrazione finanziaria evidenzia invece che il rapporto tributario non può che essere unitario. Per rispettare il principio della capacità contributiva e, di conseguenza, la progressività dell'imposta che caratterizza l'IRPEF è necessario che tutti i redditi (salvo deroghe espresse) confluiscono nell'unico reddito complessivo. Nella sostanza si afferma che l'onere tributario debba essere assolto dal fallito e non dal curatore sebbene quest'ultimo dovrebbe lasciare al fallito anche la somma necessaria per consentirgli di pagare le imposte dovute.

Nell'ipotesi in cui dalla dichiarazione dei redditi del periodo fallimentare emerga un reddito, il medesimo dovrà essere dichiarato, come già evidenziato in precedenza, dall'imprenditore individuale o dai soci falliti nella loro dichiarazione dei redditi, dovendo poi assolvere il correlato onere tributario. Nel caso invece il fallimento riguardi una società di capitali sarà il curatore a dover versare l'imposta così determinata e di seguito presentare la dichiarazione in via telematica come disposto dall'art. 5, 4° comma, D.P.R.

322/1998.

A parere di alcuni il debito per l'IRES dovuta dalla società di capitali è un debito di massa. È stato però evidenziato che la medesima dovrà essere corrisposta esclusivamente dopo il riparto finale e quindi sarà di fatto sottratta dal residuo attivo che rimarrà a disposizione del fallito tornato *in bonis*. Si tratta quindi di un'ulteriore argomentazione per sostenere che il vero soggetto passivo dell'imposta è in effetti il fallito sebbene l'obbligo di versamento incomba sul curatore.

Infine è opportuno evidenziare che il momento di chiusura del periodo d'imposta coincide con la data di pubblicazione del decreto del Tribunale col quale viene dichiarata la chiusura del fallimento. Si tratta di un orientamento ampiamente condiviso dalla dottrina dominante, ma anche dall'Amministrazione finanziaria. Si argomenta infatti che il reddito del periodo fallimentare, quale confronto fra il residuo attivo ed il patrimonio iniziale può essere calcolato

solo dopo la predisposizione del riparto finale, ossia dei risultati definitivi della procedura liquidatoria fallimentare.

Nel passato l'Amministrazione finanziaria aveva invece sostenuto che la data di chiusura della procedura dovesse essere individuata con riferimento al momento in cui si definiscono tutti i rapporti giuridico-economici, ossia alla cessazione delle operazioni di liquidazione. Oggi però, sembrerebbe pacifico che dalla lettura del combinato disposto di cui al 2° comma dell'art. 183 TUIR ed il 4° comma dell'art. 5 del D.P.R. 322/98, la data di chiusura della procedura a fini fiscali coincida con quella civilistica dettata dalle norme sul fallimento.

Tuttavia la Suprema Corte ha di nuovo dato spazio alla lettura prevalente sotto il precedente ordinamento statuendo che solo "tendenzialmente" la chiusura della liquidazione coincide con la chiusura formale della procedura. Ad avviso della Corte i presupposti della dichiarazione finale sono certamente presenti al momento della formale chiusura della procedura, ma possono anche emergere in data anteriore e quindi non è possibile ritenere illegittima la presentazione di una dichiarazione finale dei redditi che anticipi la formale chiusura della procedura allo scopo di rendere utilizzabili, in compensazione, le ritenute fiscali su interessi attivi di conto corrente bancario subite nel corso della procedura medesima. Detti interessi subiscono infatti una ritenuta a titolo d'acconto (art. 26 del D.P.R. 600/73) analogamente a quanto previsto, in misura differenziata, per titoli di stato ed obbligazioni. Poiché sono assai rari i casi in cui la procedura produca reddito imponibile, è normale che le ritenute d'acconto subite sugli interessi attivi generino un credito d'imposta utilizzabile per compensare debiti d'imposta diversi da quelli sul reddito del periodo fallimentare. E' altresì evidente che presentando la dichiarazione dei redditi dopo aver dato esecuzione al riparto finale tale credito viene di fatto perduto perché, normalmente, non vi saranno altri debiti d'imposta compensabili ed anche una richiesta di rimborso non potrà certamente andare a beneficio della massa dei creditori essendo il fallimento ormai chiuso. Ecco perché risulta determinante chiudere il periodo d'imposta fallimentare anteriormente all'esecuzione del riparto finale e presentare la relativa dichiarazione dei redditi. In questo modo il credito d'imposta derivante dalle ritenute d'acconto subite sugli interessi attivi in corso di procedura, risulterà disponibile per compensare eventuali debiti d'imposta generati in sede di riparto. Si potranno quindi compensare le eventuali ritenute che il curatore è tenuto ad operare e versare su redditi di lavoro dipendente o autonomo corrisposti in sede di riparto finale.

L'utilizzazione delle ritenute subite sarà possibile esclusivamente nei fallimenti relativi a società di capitali, poiché nei casi di imprese individuali e società di persone le relative ritenute andranno dichiarate e quindi eventualmente utilizzate nelle dichiarazioni personali dell'imprenditore individuale o dei soci (falliti e non) delle società di persone.

In alternativa alla compensazione di dette ritenute all'interno della procedura concorsuale, al curatore non rimarrà che la strada della cessione del credito (art. 43-bis del D.P.R. 602/1973), ammesso che si trovi un acquirente disposto a corrispondere un prezzo per tale credito.

L'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive)

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata istituita con il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che ha abolito, con effetto dal 1° gennaio 1998, i contributi al servizio sanitario nazionale, la tassa sulla salute, l'ILOR, l'ICIAP, la tassa sulla partita IVA e l'imposta patrimoniale. Il presupposto della nuova imposta è *"l'esercizio abituale di un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"*.

Il fallimento non figura nell'elenco dei soggetti passivi di detto tributo di cui al 1° comma dell'art. 3, ma nemmeno risulta fra i soggetti esonerati di cui al 2° comma del medesimo articolo. E' invece espressamente richiamato nel 6° comma dell'art. 19 del D.Lgs. 446/97, il quale impone al curatore di rispettare gli adempimenti previsti dagli artt. 10 e 1144 del D.P.R. 600/73, ossia presentare la dichiarazione relativa al periodo ante-fallimento (dall'inizio del periodo d'imposta alla data di dichiarazione del fallimento).

Sulla base del combinato disposto di cui all'art. 5 del D.P.R. 332/98 e 19, comma 6°, D.Lgs. 446/97, solo in caso di esercizio provvisorio il curatore sarà tenuto a presentare, in pendenza di procedura, le dichiarazioni annuali successive a quella iniziale. Limitatamente a questa imposta non si avrà quindi un unico maxi-periodo d'imposta come previsto per la determinazione dell'IRPEF o dell'IRES sul reddito della procedura.

L'esercizio provvisorio, ossia la prosecuzione dell'attività d'impresa anche dopo la dichiarazione di fallimento, è regolato dall'art. 104 L.F. come una delle modalità di realizzazione dell'attivo fallimentare⁴⁵ con la finalità di conservazione del patrimonio aziendale ed evitare quindi il danno che deriverebbe dall'interruzione improvvisa dell'attività. Pertanto, per effetto dell'esercizio provvisorio, la continuazione dell'attività d'impresa produrrà un valore della produzione netta che determina la base imponibile.

L'imposta conseguente dovrà essere liquidata secondo le regole ordinarie. Il curatore sarà quindi tenuto ad eseguire le registrazioni contabili (previste dall'art. 20 del D.Lgs. 446/97) necessarie per la determinazione della base imponibile del tributo e quindi non potrà limitarsi alla tenuta del registro della procedura di cui all'art. 38 L.F., ma dovrà registrare le operazioni sul libro giornale e procedere alla riclassificazione del conto economico come ordinariamente previsto. Vi sono notevoli incertezze, poiché il legislatore non ha disposto in merito, circa l'obbligatorietà di versare gli acconti d'imposta normalmente previsti per le imprese *in bonis*. Sono state proposte le seguenti soluzioni:

- nel caso l'esercizio provvisorio sia stato autorizzato a distanza di tempo dalla dichiarazione di fallimento, l'acconto non risulterebbe dovuto per mancanza del dato storico su cui commisurare l'acconto;
- nel caso invece l'autorizzazione sia contestuale alla dichiarazione di fallimento, il curatore potrà utilizzare come base di calcolo l'imposta dovuta per il periodo prefallimentare.

Gli adempimenti fiscali alla chiusura della procedura

ICI/IMU/TASI

L'imposta comunale sugli immobili (ICI) è stata istituita, con effetto dal 1° gennaio 1993, dal D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992.

Si tratta di un'imposta reale gravante sul patrimonio immobiliare, conseguentemente il presupposto impositivo è dato dal possesso di immobili: fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Qualora l'attivo del fallimento includa tali beni, entro 90 giorni dalla nomina, il curatore è tenuto a presentare al Comune competente in base all'ubicazione degli immobili medesimi una comunicazione di apertura della procedura fallimentare (art. 10, 6° comma, D.Lgs. 504/92 come modificato dal comma 173 della L. 27 dicembre 2006 n. 296). Si tratta di una dichiarazione che non prevede al momento forme particolari (salvo moduli appositamente predisposti da ciascun comune) per cui il curatore potrà limitarsi ad indicare i dati identificativi dell'immobile e della procedura fallimentare a cui appartiene.

Gli adempimenti successivi sono dettati dalla scelta legislativa di far decorrere l'obbligo di versare il tributo dal momento in cui il fallimento ha reperito le risorse finanziarie mediante la vendita dell'immobile su cui tale imposta incide. Ne consegue che il curatore sarà tenuto a liquidare l'imposta calcolandola dalla data di fallimento alla data del decreto di trasferimento della proprietà e sarà tenuto a versarla entro tre mesi da quest'ultima data.

Il 6° comma dell'art. 10, nel testo previgente alla modifica introdotta dalla Legge Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006 n. 296), disponeva invece che il *"versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato"*. La lettera del testo aveva creato non pochi problemi in considerazione delle modalità di vendita degli immobili nell'ambito delle procedure concorsuali in quanto in base alle disposizioni del codice di procedura civile vi sono due fasi distinte:

1. l'aggiudicazione a seguito della quale l'aggiudicatario ha l'obbligo di versare il prezzo;
2. il decreto di trasferimento col quale viene trasferito il possesso a favore dell'acquirente.

Nella pratica accade di frequente che trascorra un certo lasso di tempo fra il pagamento del prezzo ed il decreto di trasferimento provocando una sostanziale lesione rispetto al principio

generale di cui alla prima parte del 6° comma dell'art. 10 in forza del quale *“l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso”*. In sostanza, nel periodo fra il versamento del prezzo ed il trasferimento della proprietà nessuno risultava debitore dell'imposta, perché il fallimento determinava l'onere fino alla data di incasso del corrispettivo, mentre per l'acquirente l'imposta si rendeva dovuta solo al momento dell'acquisto della proprietà. Ciononostante parte della dottrina e della giurisprudenza era comunque favorevole all'interpretazione letterale. La modifica introdotta dalla citata Legge Finanziaria 2007 ha quindi provveduto a risolvere la problematica nel rispetto del principio generale citato.

IMPOSTA DI REGISTRO

L'imposta di registro di cui al D.P.R. 131/1986 si applica, in modo diversificato, agli atti della procedura e, quando non trova capienza nelle disponibilità liquide dell'attivo fallimentare, viene anticipata dall'Erario mediante la prenotazione a debito in forza di decreto emesso dal giudice delegato (art. 146 D.P.R. 115/2002):

- la sentenza di fallimento: rientra tra i provvedimenti di cui all'art. 8, lett. d) della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 *“atti non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”* ed è quindi soggetta ad imposta di registro in misura fissa⁷⁰;
- il decreto di esecutività dello stato passivo: esplica effetto solo in ambito fallimentare attraverso una mera ricognizione del passivo e quindi non acquistando efficacia di cosa giudicata è, anch'esso, soggetto ad imposta di registro in misura fissa;
- il decreto di esecutività del piano di riparto: la legge fallimentare prevede il piano di riparto *“parziale”* (ex art. 110) e quello *“finale”* (ex art. 117). Nel primo caso la norma riformata non prevede che il giudice delegato apporti alcuna variazione, viene però data la possibilità ai creditori, nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito, di proporre reclamo contro il progetto del curatore nelle forme di cui all'art. 36 L.F. Nel caso del riparto finale, la norma precisa che, approvato il conto e liquidato il compenso al curatore, il giudice ordini il riparto.

L'Amministrazione finanziaria, nel passato, ha sostenuto che il decreto di esecutività del piano di riparto avesse contenuto decisorio e non meramente processuale, conseguentemente doveva essere sottoposto ad imposta proporzionale di registro in misura pari al 3%, come previsto dall'art. 8, lett. b) della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/86. La dottrina si è invece sempre schierata contro tale interpretazione affermando che i piani di riparto non possono essere considerati atti che definiscono un giudizio e che pronunciano su diritti controversi per cui debbono essere sottoposti ad imposta in misura fissa. Nello stesso senso si era anche

espressa la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità (a cui si è poi conformata anche l'Amministrazione finanziaria) statuendo i seguenti principi:

1. l'imposta proporzionale di registro è applicabile in misura pari al 3% (art. 8, lett.b, tariffa citata) solo per la parte in cui il provvedimento decida sulla collocazione dei crediti e quindi sui diritti soggettivi dei creditori, ovvero quando, in caso di controversia, il provvedimento accolga le osservazioni dei creditori e modifichi il piano di riparto. In entrambi i casi l'imposta di applicherà solo sulla porzione dell'attivo sulla quale incide la contestazione e che viene riconosciuta come spettante dal provvedimento. Rimangono comunque esclusi dall'imposta proporzionale le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato, crediti dell'Erario e degli istituti previdenziali (art. 9 L. 23/12/77 n. 952);
2. l'imposta di registro non è applicabile ai piani di riparto resi esecutivi senza modificazioni;
3. l'imposta di registro non è applicabile ai piani di riparto relativamente ai quali le osservazioni dei creditori sono state accolte nel provvedimento;
4. nei casi in cui sia sorta una controversia, si applicherà l'imposta proporzionale dell'1% (art. 8, lett.c, tariffa citata) ove il provvedimento del giudice accolga le osservazioni presentate dai creditori, viceversa, nel caso vengano respinte, si applicherà l'imposta in misura fissa (art. 8, lett. d, tariffa citata).

Da ultimo occorre quindi osservare che solamente un'effettiva controversia, proposta nelle forme di cui all'art. 26 L.F. come reclamo contro i decreti del giudice delegato, determina l'applicabilità dell'imposta proporzionale laddove il Tribunale accolga le ragioni del creditore. Il provvedimento sarà invece sottoposto ad imposta in misura fissa quando le respinga.

ALCUNI CASI PARTICOLARI

Alternatività IVA – registro: l'affitto dell'unica azienda dell'imprenditore individuale

Gli artt. 5 (2° comma), 40 (1° comma) e 43 (1° comma a, lett. i) del D.P.R. 131/1986, stabiliscono che alle operazioni soggette ad Iva non debba applicarsi l'imposta proporzionale di registro, come pure, in applicazione del medesimo principio, gli atti soggetti ad imposta di registro non configurano cessioni di beni o prestazioni di servizi ai fini IVA (art. 2, comma 3, lett. b, c ed f e art. 3, comma 4, lett. c e d, D.P.R. 633/72).

Nel caso dell'affitto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale viene meno il presupposto soggettivo dell'esercizio d'impresa, conseguentemente la prestazione esce dal campo di applicazione dell'IVA, per entrare in quello dell'imposta di registro. In tale ipotesi il canone globale di affitto sarà sottoposto all'imposta proporzionale in misura pari al 3% come previsto dall'art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/86.

La cessione di un'azienda od un ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2, comma 3°, lett. b) del D.P.R. 633/72 è esclusa dall'applicazione dell'Iva e viene attratta dal regime previsto per l'imposta di registro (art. 3, comma 1, lett. b, D.P.R. 131/1986).

L'azienda è quell'organizzazione di beni potenzialmente idonea a realizzare un'attività d'impresa a nulla rilevando che la cessione avvenga nell'ambito di una procedura fallimentare, ovvero che, all'atto della cessione, l'attività risulti cessata.

Il privilegio sulla rivalsa IVA relativa agli onorari professionali

Gli onorari professionali per le prestazioni di servizi svolte a favore dell'imprenditore poi dichiarato fallito hanno diritto, in sede di ammissione allo stato passivo, al privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, del codice civile. Tale privilegio, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, non si estende all'Iva dovuta in via di rivalsa su tale onorario, in quanto, ai sensi dell'art. 2758, 2° comma, del codice civile e dell'art.18, 5° comma, del D.P.R. 633/72, beneficia esclusivamente di privilegio speciale sui beni oggetto della prestazione.

Si tratta, quest'ultimo, di un privilegio che raramente viene effettivamente soddisfatto perché spesso non è possibile collegare la prestazione a beni che poi vengono effettivamente acquisiti all'attivo del fallimento. La questione determina quindi seri problemi in sede di esecuzione del piano di riparto.

Procedendo con ordine, occorre preliminarmente analizzare come il credito professionale venga trattato in sede di formazione dello stato passivo a seconda che la fattura sia stata o meno emessa:

1. accade infatti molto frequentemente che il prestatore di servizi emetta fattura soltanto al momento del pagamento, allo scopo di evitare di dover anticipare all'Erario un tributo che materialmente non è stato incassato, così come consentito dall'art. 6 del D.P.R. 633/72. In questo caso in sede di ammissione allo stato passivo, mentre il credito per gli onorari professionali, come già anticipato, viene ammesso col privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, del codice civile, l'IVA dovuta sulla prestazione rimane o del tutto trascurata (in quanto manca la fattura da cui si possa evincere tale credito), ovvero, se ne dà atto fra le note con diciture tipo: *"oltre IVA in chirografo all'atto dell'emissione della fattura"*. Anteriormente alla recente riforma del diritto fallimentare, si era ritenuto teoricamente possibile insinuare il credito di rivalsa per IVA mediante apposita domanda di insinuazione tardiva. Infatti, la fattura emessa per la somma ricevuta dal professionista a seguito di un riparto parziale, faceva emergere il presupposto per chiedere al fallimento il credito di rivalsa dell'IVA dovuta sulla somma incassata. La giurisprudenza si è pronunciata diversamente, perché l'unico rimedio previsto, in

caso di mancato accoglimento di una domanda di insinuazione tempestiva (quella per il credito sugli onorari), è costituito dall'opposizione ex art. 98 L.F. al decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Attualmente, dopo la riforma del diritto fallimentare, la teorica possibilità di insinuare tardivamente il credito Iva è ancora più improbabile per effetto dello stretto termine ("*non oltre [...] dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo*", art. 101 L.F.) previsto per la presentazione delle domande di insinuazione tardive.

2. nel caso invece la fattura sia già stata emessa anteriormente al pagamento, il creditore professionista dovrà chiedere l'ammissione allo stato passivo di due distinti crediti:

onorari ed IVA. Per il primo, come già evidenziato, avrà diritto al privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, mentre per il secondo spetterà il privilegio speciale di cui all'art. 2758 c.c., a condizione che siano individuati i beni oggetto della prestazione.

Una parte minoritaria della dottrina e della giurisprudenza, ha ritenuto di ovviare al problema evidenziato sostenendo la tesi della prededucibilità del tributo, perché sorto in riferimento a prestazioni effettuate a favore dell'impresa fallita, ma pagate e fatturate nel corso della procedura. Si tratta però di un orientamento non condiviso dalla dottrina e giurisprudenza più autorevole in quanto il credito di rivalsa IVA, benché sorto in corso di procedura ed autonomo rispetto a quello professionale, non può essere considerato in prededuzione sia perché l'elencazione dell'art. 111 L.F. è tassativa, ma anche perché si tratta di un credito "*soggettivamente e funzionalmente*" connesso al credito per onorari professionali e come tale deve essere assoggettato alle regole del concorso.

L'art. 111 L.F. riconosce la prededucibilità delle spese necessarie per l'esecuzione della procedura fallimentare tra le quali non rientra certamente il credito di rivalsa per l'IVA che, pur sorto in corso di procedura per effetto della fattura emessa a seguito del pagamento in esecuzione del riparto, non si riferisce ad un'attività posta in essere dagli organi preposti all'esecuzione del fallimento né funzionale a quest'ultimo.

Un'altra parte della dottrina ha proposto di considerare il tributo accessorio alla prestazione principale e quindi di attribuire al credito di rivalsa IVA il medesimo privilegio spettante agli onorari professionali ex art. 2751-bis, n. 2, del codice civile. Anche questa tesi è però stata respinta dalla giurisprudenza di legittimità⁸⁴ per effetto delle chiare disposizioni di cui ai citati artt. 2758 c.c. e 18 del D.P.R. 633/72, in forza dei quali tale credito ha natura differente da quello relativo ai compensi spettanti ai professionisti.

Si è anche eccepito che la procedura conseguirebbe un indebito arricchimento potendo detrarre l'IVA sulla fattura ricevuta pur non avendola corrisposta, ma anche questa tesi è stata respinta dalla Suprema Corte la quale ha evidenziato che, la possibilità di recuperare il credito Iva in via di rivalsa, non costituisce un indebito arricchimento della procedura, perché "*non è frutto di un'anomalia distorsiva del sistema normativo concorsuale, bensì conseguenza ordinaria della puntuale applicazione dei suoi stessi principi ispiratori*".

Un'ulteriore soluzione sembrava potesse essere offerta dalla modifica introdotta (da ultimo con art. 13-bis del D.L. 28/3/1997 n. 79) all'art.26 del D.P.R. 633/72, per effetto della quale è possibile *“portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione”* quando *“un'operazione per la quale sia stata emessa fattura [...] viene meno intutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali”*. Ma anche in questo caso si è trattato di una soluzione non convincente, in quanto ciò che viene meno non è l'imponibile, ma il tributo e conseguentemente l'Amministrazione finanziaria (seppur con motivazione non condivisibile) ha affermato che non è possibile emettere una nota di variazione per il recupero della sola imposta quando il corrispettivo è invece stato riscosso. La nota di variazione potrà dunque essere emessa, solo nel caso in cui il professionista incassi una somma minore rispetto a quella risultante da una fattura già emessa. Il problema si pone invece quando la fattura debba essere al momento dell'incasso di quanto risultante dal piano di riparto. La soluzione prospettata dall'Amministrazione finanziaria è quella di considerare il credito che il professionista insinua allo stato passivo *“composto da imponibile ed IVA, elementi strettamente collegati tra loro da un nesso inscindibile”*. Si tratta dunque del medesimo collegamento *“soggettivo e funzionale”* già evidenziato dalla Suprema Corte allo scopo di escludere la prededucibilità dell'IVA di rivalsa che qui viene però utilizzato per fondere crediti di natura chiaramente differente come più volte rilevato dalla medesima Corte. Per fare un esempio: il professionista che in sede di riparto riceve 100 dovrebbe emettere una fattura di 100 più 20 di IVA che non potrà incassare, né recuperare emettendo, alla chiusura della procedura, la nota di variazione di sola IVA. Il professionista subirà quindi una perdita di 20 perché dovrà versare all'Erario tale somma a titolo di IVA nonostante non la abbia percepita. L'Amministrazione finanziaria, ha invece affermato che occorre scorporare l'IVA dai 100 incassati. La fattura andrà quindi emessa per 83,33 più 16,67 di IVA. Questa soluzione, sebbene non convincente per i motivi di seguito illustrati, avrà il vantaggio di consentire al professionista-contribuente di versare all'Erario un importo inferiore (16,67) rispetto a quello si sarebbe verificato nel caso precedente (20).

Sotto il profilo giuridico tale soluzione, ossia la *“fusione”* del credito di rivalsa IVA con quello professionale, non ha però fondamento né nella legge fallimentare, né in quella che disciplina l'applicazione dell'IVA.

Il credito di rivalsa IVA sorge infatti solo al momento dell'emissione della fattura o di incasso del corrispettivo. Prima non esiste e quindi non può essere iscritto nello stato passivo, né, specularmente, essere portato in detrazione dal fallimento mediante annotazione sul registro IVA acquisti. Peraltro, anche dal punto di vista dell'ordinamento fallimentare una simile impostazione comporterebbe una lesione dei principi concorsuali perché un credito chirografario (come già evidenziato il privilegio IVA è piuttosto teorico, verificandosi in realtà

assai raramente la possibilità di collegarlo ad un bene appreso dal fallimento) verrebbe soddisfatto prima di altri crediti privilegiati. Sembra dunque errato affermare che il credito del professionista ammesso al passivo incorpori il credito di rivalsa IVA. Per completezza si evidenzia, infine, che il credito di rivalsa Iva non pare possa nemmeno rientrare fra i crediti condizionali ammessi con riserva allo stato passivo ex art. 55, 3° comma, L.F. La disposizione riguarda infatti crediti sorti anteriormente l'inizio della procedura la cui esigibilità è legata al verificarsi di un evento incerto, ma non si riferisce certamente a quelli *“la cui fattispecie costitutiva non sia ancora perfezionata al momento dell'inizio della procedura. Occorre infatti evidenziare che l'art. 55, 3° comma, L.F. “è insuscettibile di applicazione analogica a diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione, in tal caso versandosi in ipotesi, non già di mera inesigibilità delle pretese, ma di credito non ancora sorto ed eventuale”*.

Interessi maturati in corso di procedura su crediti privilegiati

La sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 28 maggio 2001 aveva riconosciuto anche ai crediti privilegiati la maturazione degli interessi nel corso del periodo fallimentare.

Il 3° comma dell'art. 54 L.F., post-riforma, conformemente a quanto disposto dalla citata sentenza prescrive che *“per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente”*.

Gli interessi maturati in corso di procedura possono essere qualificati come corrispettivi o come compensativi, non potendosi configurare come interessi moratori in quanto il debitore fallito non può essere messo in mora. La disciplina IVA rispecchiando la distinzione civilistica esclude da IVA, ex art. 15, gli interessi moratori, mentre sono esenti da IVA, ex art. 10, quelli corrispettivi o compensativi.

Per quanto attiene le imposte sul reddito si ritiene di poter escludere che detti interessi siano il frutto dell'impiego di capitale, pertanto, in base all'art. 6, comma 2, del TUIR poiché gli interessi moratori e di dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano, conseguentemente saranno soggetti alla ritenuta d'acconto in misura pari al 20% se questa risulterà applicabile al credito principale.

ALLEGATI

Allegato 1 : Facsimile comunicazione accettazione incarico ex art.29 L.F.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

SEZIONE FALLIMENTARE

* * *

Fallimento R.G.

Giudice Delegato dott.

Curatore dott.

Oggetto: **Accettazione incarico ai sensi dell'art. 29 L.F.**

Illustrissimo Sig. Giudice Delegato al fallimento della società _____, il/la sottoscritta Dott./ssa _____, con Studio in Via _____, nominata curatore del fallimento in epigrafe, dichiarato con sentenza di Codesto Spettabilissimo Tribunale in data _____

PREMESSO

che non sussistono cause di ineleggibilità ai sensi dell'art. 28 L.F.

DICHIARA

di accettare, ai sensi dell'art. 29 L.F., l'incarico e, grato della fiducia concessagli, ringrazia.

Con osservanza.

_____, lì

Il Curatore



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA
SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento R.G.

Giudice Delegato dott.

Curatore dott.

Oggetto: Nomina Comitato dei Creditori

Ill.mo Signor Giudice Delegato, il sottoscritto Curatore del fallimento in epigrafe,

PREMESSO

- l'art. 40 della L.F., prevede deve essere nominato il Comitato dei Creditori anche se non è stato predisposto ancora lo Stato Passivo;
- che il legale rappresentante della fallita società ha consegnato alla sottoscritta l'allegato elenco dei creditori;
- che il sottoscritto Curatore ha provveduto a reperire dalla documentazione contabile consegnata dal Fallito ogni altra informazione che servisse per perfezionare l'allegato elenco dei creditori;
- che, il sottoscritto Curatore ha provveduto ad contattare i Creditori al fine di individuare quelli disponibili a far parte del Comitato dei Creditori ed a renderli edotti sulle funzioni del Comitato stesso;
- che coloro che hanno comunicato la loro disponibilità a far parte del Comitato dei creditori sono i seguenti nominativi:

- _____
- _____
- _____

CHIEDE

Che la S.V. si compiacca provvedere alla nomina dei componenti il Comitato dei Creditori.

Con osservanza,

_____, li _____

IL CURATORE



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA
SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento R.G.

Giudice Delegato dott.

Curatore dott.

Oggetto: Relazione del Curatore al Giudice Delegato Ex art. 33 L.F.

Il/La sottoscritto/a, Curatore del fallimento in epigrafe, in adempimento a quanto disposto dall'**art. 33 della L.F.**, e a seguito delle indagini espletate e dall'esame dei documenti contabili, espone quanto segue in ordine a:

- a) cause e circostanze del fallimento
- b) analisi dei bilanci e documenti contabili e commento dei dati più significativi
- c) elenco dei libri e documenti contabili reperiti
- d) cenni storici della società
- e) situazione contabile alla data del fallimento

a) cause e circostanze del fallimento

Con sentenza del _____, il Tribunale di _____ ha dichiarato il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili menzionata in epigrafe, ha nominato Curatore il/la sottoscritto/a che ha accettato l'incarico.

Dopo la nomina la scrivente ha preso visione del fascicolo fallimentare dal quale è emerso che la società è stata dichiarata fallita sia su istanza di vari creditori che anche in proprio (a seconda dei casi).

La scrivente ha convocato presso il proprio studio il socio liquidatore Sig. _____ e il/i socio/i _____ ai quali ha chiesto di esporre quali siano state le circostanze che a loro parere hanno causato il dissesto della società fallita.

Gli stessi hanno ribadito che nella memoria difensiva depositata nel fascicolo d'ufficio presso la Cancelleria Fallimentare erano spiegate le cause e le circostanze che avevano prodotto il fallimento.

Sinteticamente le cause si possono identificare nei seguenti motivi:

- forte indebitamento nei confronti dei fornitori,
- forte indebitamento nei confronti degli istituti di credito e di società finanziarie e di leasing,
- elevatissimi costi di gestione costituiti principalmente dagli investimenti sostenuti per il reparto _____ formato da n. ___ macchine rettilinee di ultima generazione tutte in leasing,
- recesso del socio _____ che ha causato anche una difficoltà nella gestione dell'impresa ora in mano al socio _____,
- a seguito delle difficoltà finanziarie i lavoranti esterni hanno cessato/bloccato la produzione/lavorazione esterna non permettendo più all'azienda di rispettare i tempi di consegna ed evadere gli ordini, tutto ciò ha portato al dissesto della società.

La scrivente fin dall'inizio della procedura è venuta in possesso della documentazione della società fallita e analizzando i documenti e la contabilità ha potuto appurare che non sono emersi elementi in contrasto con quanto affermato dai soci e dal liquidatore della società.

b) analisi dei bilanci e documenti contabili e commento dei dati più significativi

La situazione alla data del fallimento, come emerge dai dati contabili, si può sintetizzare nel seguente modo:

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali € 70.389,82

Immobilizzazioni materiali € 765.157,23

Immobilizzazioni finanziarie € 6,20

Cassa € 81,65

Crediti vs/clienti € 328.298,85

Crediti vs/clienti in sofferenza € 406.823,47

Crediti diversi € 81.617,08

Crediti tributari € 7.524,03

Erario c/lva € 52.100,59

Totale attività € 1.711.998,92

Perdita anni precedenti € 1.323.829,27

Perdita d'esercizio € 160.886,84

Totale a pareggio € 3.196.715,03

PASSIVITA'

Debiti vs/fornitori € 2.250.194,64

Banche € 176.178,08

Debiti vs/istituti previdenziali € 127.325,64

Mutui e finanziamenti € 227.073,29

TFR € 73.086,90

Fondi ammortamento € 339.757,74

Capitale sociale € 3.098,74

Totale passività € 3.196.715,03

c) elenco dei libri e documenti contabili reperiti

Per ciò che riguarda i libri obbligatori sia ai fini civilistici che fiscali, sono stati reperiti:

- **Libro soci**, vidimato inizialmente in data _____ dal Notaio Dott. _____ Rep. _____ composto di n. _____ pagine e registrato fino a pag. ____
- **Libro giornale**, vidimato inizialmente in data _____ dal Notaio Dott. Proc. __ Rep. ____ composto di n. __ pagine e registrato fino a pag. __ con le scritture di chiusura del bilancio del _____.
- **Libro degli inventari**, da pag __ a pag. ____, registrato fino a pag. ____, l'ultimo bilancio trascritto è quello inerente l'esercizio ____.
- **Registro Iva acquisti**, anni ____
- **Schede contabili** anni _____

d) cenni storici della società

La Società è stata costituita in data ____ con la denominazione di Società Alfa & C. s.n.c. R.E.A.

Il capitale sociale era pari a € _____

La compagine sociale al momento della costituzione era così formata:

- socio A accomandatario con la quota del %
- socio B accomandatario con la quota del %
- socio C accomandante con la quota del %

Con atto del _____ a ministero Notaio _____ rep. ____ iscritto al registro imprese il _____, vi è la variazione della forma giuridica da s.a.s. a s.n.c. e conseguente varia. In data ____ c'è stato un trasferimento di quote per cui la compagine sociale da quella data alla data di fallimento è la seguente:

- Socio G quota 99%
- Socio E quota 1%

L'oggetto sociale è il seguente:

- La costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta, la ristrutturazione e la demolizione di fabbricati civili, industriali e rurali per conto proprio o di terzi; l'urbanizzazione, lottizzazione e vendita di aree fabbricabili e terreni in genere nonché la locazione di beni immobili sia civili che rurali che di terreni; l'acquisto, la vendita di pavimenti e rivestimenti in gres, porcellanato e in monocottura, di qualsiasi genere, qualità, di articoli igienico-sanitari, di articoli di arredamento per la casa in generale.

La società è stata amministrata dalla sua costituzione da un Consiglio d'Amministrazione composto da:

- Sig. F Presidente
- Sig. L Consigliere e Vice Presidente

In data _____ si è dimesso il Consiglio di Amministrazione ed è diventato Amministratore Unico il Sig. F che ha mantenuto la qualifica fino alla data di fallimento.

E) situazione contabile alla data del fallimento

Dalla situazione contabile fornita dal liquidatore per il periodo che va dal _____ alla data del fallimento, già specificata nel punto B), emerge sommariamente quanto segue:

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali € 70.389,82

Immobilizzazioni materiali € 765.157,23

Immobilizzazioni finanziarie € 6,20

Cassa € 81,65

Crediti vs/clienti € 328.298,85

Crediti vs/clienti in sofferenza € 406.823,47

Crediti diversi € 81.617,08

Crediti tributari € 7.524,03

Erario c/lva € 52.100,59

Totale attività € 1.711.998,92

Perdita anni precedenti € 1.323.829,27

Perdita d'esercizio € 160.886,84

Totale a pareggio € 3.196.715,03

PASSIVITA'

Debiti vs/fornitori € 2.250.194,64

Banche € 176.178,08

Debiti vs/istituti previdenziali € 127.325,64

Mutui e finanziamenti € 227.073,29

TFR € 73.086,90

Fondi ammortamento € 339.757,74

Capitale sociale € 3.098,74

Totale passività € 3.196.715,03

Questi sono gli elementi che la scrivente ha potuto acquisire fino ad oggi, in seguito, all'emergere di fatti o notizie importanti utili allo svolgimento della procedura, questa relazione sarà integrata con idonea relazione suppletiva.

_____ lì _____

Il Curatore

Allegato 4 : Facsimile di comunicazione ex art. 92 L.F., con elenco dei documenti di cui si consiglia la produzione ai creditori.

Titolo
Cognome Nome
c/o Domiciliatario
Indirizzo
Cap Città Pr
Nazione

Metodo Invio

Città, gg/mm/aaaa

Fallimento Ragione Sociale - Num/Anno: Numero/Anno

E-mail PEC: e-mail

Ai sensi dell'art. 92 L.F. si porta a conoscenza che il Tribunale di Tribunale con sentenza nr.**Sentenza** depositata in Cancelleria il **gg/mm/aaaa** ha dichiarato il fallimento della società Ragione Sociale, con sede legale in Città Pr, Indirizzo Cod.Fisc. Codice Fiscale P.Iva Partita Iva, Giudice Delegato Titolo Nome Cognome e Curatore il sottoscritto.

L'udienza per l'esame dello stato passivo è stata fissata per il giorno gg/mm/aaaa, alle ore hh:mm avanti il predetto Giudice Delegato nel suo ufficio presso il Tribunale di Tribunale.

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura, ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni. Detto ricorso va trasmesso al sottoscritto Curatore all'indirizzo di posta elettronica certificata E-mail, unitamente ai documenti giustificativi del diritto vantato **almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo**. Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo, saranno considerate tardive (art. 101 L.F.) e come tali saranno trattate. Decorso questo ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.

Il ricorso dovrà contenere:

1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
2. la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendica (*petitum*);
3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda (*causa petendi*);
4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione vantato, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore.

Si rammenta poi che:

- il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) di cui sopra;
- il credito è considerato chirografario se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4) ; se è omessa l'indicazione di cui al n. 5, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, a norma del secondo comma dell'art. 31 bis L.F., il cui primo comma dispone che le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del Curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge;
- le domande inviate al Curatore in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- le domande, in formato cartaceo, depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria, così come anche le domande inviate con modalità telematica direttamente alla cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda, ma anche un altro soggetto;
- i creditori che vorranno presentare osservazioni al progetto di stato passivo depositato in cancelleria e presentare documentazione integrativa potranno farlo esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore sopra indicato entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica.

Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di domande separate per l'ammissione del credito al passivo, e per la rivendica o la restituzione.

Si segnala che, a norma dell'art. 103 L.F., se il bene o i beni oggetto della domanda di rivendica o restituzione non sono stati acquisiti all'attivo della procedura perché non si trovano più nel possesso dal giorno della dichiarazione di fallimento, e il Curatore non può riprenderli, potrà essere insinuato nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento e che, pur se presentata domanda di rivendica o restituzione, si potrà modificare la stessa e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso fino all'udienza di Stato Passivo.

Se il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione è cessato dopo l'apposizione dei sigilli, o comunque è stato perso e/o venduto dal Curatore dopo averlo acquisito, si potrà chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa, e che tale valore sia corrisposto in prededuzione.

Si rammenta che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei Creditori, o può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall'art. 40 L.F.. Tale comunicazione dovrà essere inviata con urgenza, dato che l'art. 40 L.F. dispone che il Comitato dei Creditori dovrà essere nominato entro trenta giorni dalla data della Sentenza dichiarativa di fallimento.

Si invita il creditore a presentare su file distinti e separati la domanda di insinuazione allo Stato Passivo e gli eventuali allegati.

Lo scrivente Curatore rimane a disposizione per fornire, a mezzo e-mail o fax, che cortesemente e tempestivamente Vorrete comunicare, tutte quelle utili notizie necessarie per consentire di depositare una tempestiva, puntuale e valida domanda di ammissione allo Stato Passivo.

Ai sensi della Legge 221/2012, con la presente:

- Vi comunico che l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di cui sopra, al quale rivolgermi in futuro, è il seguente: e-mail ;
- Vi invito a comunicare all'indirizzo di cui sopra il Vostro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura;

- Vi avverto di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Avviso importante:

È stato predisposto un sistema informativo che permetterà ai creditori di acquisire notizie sulla procedura mediante internet. Per ottenere ciò è necessario che ogni creditore che lo desidera si registri nell'area riservata ai creditori del sito **www.fallimentiravenna.com** o **www.portalecreditori.it**, utilizzando il seguente codice creditore assegnato:

CODICE DI ACCESSO: a0b12cd345e678 *attenzione: i caratteri sono tutti minuscoli*

Connettendosi al sito si otterranno le informazioni che lo scrivente riterrà opportuno pubblicare. Si precisa che questa metodologia ha natura di "strumento informativo", ma non sostituisce le funzioni della cancelleria fallimentare presso il Tribunale.

Cordiali saluti.

il Curatore

Titolo Nome Cognome

Firma

DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE

Per tutti:

Dettaglio dell'ammontare degli eventuali interessi richiesti con le modalità di calcolo per ciascun singolo credito, pena la loro non ammissione. Si precisa che non sono applicabili ai crediti nei confronti delle procedure concorsuali gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002.

Per gli esercenti attività di impresa e/o lavoro autonomo:

- copia dei partitari contabili relativi all'intero periodo di rapporto.

Spese di giustizia:

- Decreto Ingiuntivo: affinché il credito possa essere ammesso è necessario che il D.I. sia divenuto definitivo in data anteriore a quella di dichiarazione di fallimento. La prova della definitività può essere fornita alternativamente da:
 - a) presenza formula esecutiva in caso di D.I. non provvisoriamente esecutivo;
 - b) prova dell'avvenuta notifica e certificato di non opposizione in caso di D.I. provvisoriamente esecutivo;
- Spese: deve sempre essere allegata la documentazione attestante il sostenimento della spesa, anche se di natura legale;
- Cambiali: per l'ottenimento dell'ammissione è necessario che il protesto degli effetti abbia data certa anteriore a quella di dichiarazione di fallimento. Gli effetti devono essere allegati in originale;
- IVA: qualora venga richiesto il privilegio sul credito IVA di rivalsa, deve essere fornita l'esatta descrizione dei beni oggetto della fornitura.

Prestatori di lavoro subordinato:

- cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate;
- calcolo T.F.R., con separata indicazione della somma complessiva eventualmente maturata al 31.12.2000 e di quella successiva, specificandone quanto richiesto per trattamento di fine rapporto e quanto a titolo di rivalutazione monetaria;
- quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di verifica dei crediti fissata in sentenza e del credito per interessi legali sulla somma rivalutata, alla data del fallimento.

Prestatori di opera intellettuale:

- nota spese e competenze per l'ammontare del credito con riferimento alle Tariffe Professionali e, con l'indicazione degli acconti in precedenza ricevuti;
- indicare il periodo di svolgimento della prestazione nonché la data di conclusione della collaborazione professionale;
- indicare l'importo di IVA e CAP qualora non sia stata ancora emessa fattura;
- lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione, con data certa anteriore al fallimento;
- dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, completa della documentazione probatoria ovvero degli atti più significativi posti in essere.

Rapporti di agenzia:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;
- copia del contratto di agenzia con data certa ex art. 2704 c.c. e 45 L.F.;
- copia delle fatture emesse dalla società fallita che hanno originato i crediti provvigionali ovvero estratto conto analitico delle vendite;
- estratto conto delle singole voci creditorie.

Coltivatori diretti:

- prova della qualifica di coltivatore diretto rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
- contratto, che ha originato il rapporto, con data certa anteriore al fallimento;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.

Artigiani:

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- copia del "Modello Unico" (quadro relativo al volume d'affari IVA) relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;
- copia del libro matricola e dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all'epoca in cui sono sorte le ragioni del credito;
- copia del libro cespiti e dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa.

Enti o cooperative di produzione:

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- copia del libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

Cooperative agricole:

- certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo;
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

Società di fornitura di lavoro temporaneo:

- contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
- copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte;
- copia dei cedolini paga dei lavoratori.

Fornitori:

- copia delle fatture di vendita e dei Documenti di Trasporto (D.D.T.);
- copia delle fatture delle prestazioni effettuate;
- copia eventuali contratti relativi ai rapporti intersoci.

Società di leasing concedenti:

- contratto di leasing con data certa anteriore al fallimento;
- copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
- estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento;
- documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Istituti di credito:

- copia del contratto di conto corrente;
- copia degli estratti conto delle operazioni compiute nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento anche se passati a sofferenza, oltre a fornire esatte indicazioni circa le condizioni relative all'anatocismo e la data di adeguamento alla delibera del CICR del 2000 che stabiliva omogeneità di periodo nell'addebito e nell'accredito degli interessi ed oltre all'esatta indicazione dell'ammontare degli interessi passivi addebitati periodicamente al fallito dall'apertura del conto fino all'adeguamento alla delibera del CICR.

Creditori ipotecari:

- copia della nota di iscrizione ipotecaria;
- copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria;
- atto di erogazione della somma e contabile di accredito;
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c.;
- indicazione analitica dei tassi di interesse applicati nel tempo.

Creditori pignoratizi:

- copia del contratto o dell'atto di pegno;
- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

Domande di rivendica:

- copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso del fallito, avente data certa anteriore al fallimento.

Allegato 6 : Istruzioni del portale FALLCO sulla “predisposizione CD/ Usb-pen per deposito in Cancelleria domande insinuazione SP”.

ALLEGATO 6

Predisposizione CD/Usb-pen per deposito in Cancelleria domande insinuazione SP

Gentile Curatore,

la Legge 221/2012 indica che la domanda di insinuazione allo Stato passivo deve essere trasmessa dal Creditore alla PEC del Curatore.

Il Curatore, al momento del deposito del progetto di Stato Passivo, deve depositare telematicamente in Cancelleria le domande ricevute dai creditori.

In attesa che il sistema Siecic si evolva e consenta la ricezione delle domande, la maggior parte dei tribunali richiede al Curatore il deposito di un CD/usb-pen con all'interno tutti i pdf ricevuti dai creditori.


Per facilitare questa operazione, abbiamo predisposto la innovativa funzione di

CREAZIONE CD PER CANCELLERIA.

(menu: PDF domande creditori / Creazione CD domande creditori)

Questa funzione, con un clic, prepara il contenuto del CD/Usb-pen, e al Curatore rimane solo di copiare i file nel supporto scelto .

Il contenuto del CD prevede i seguenti files:



- file_system
- indice_domande.html
- istruzioni.txt
- pdf

Cliccando sul file “**indice_domande**” appare l'indice cronologico delle domande, con abbinamento dei pdf ad ogni cronologico .

PDF domande creditori

Questo elenco contiene tutte le domande di Stato passivo della procedura
Procedura: **Ditta BETAGAMMA SPA (25/2013 Area Test)** - Curatore: **Dott. Ciresola Vasco - G.D. Test Giudice**

Ricerca:

Generato da Falco Fallimenti il 18/03/2013

Proc	Cron	Cod Cred	Creditore	Domiciliatario	Tard	Data esame sp	Data esec sp	PDF domanda
00	4900110	0023	3.c Srl			31/05/2013		
00	4900111	0161	A.m.m. Srl Tessitura			31/05/2013		



ZUCCHETTI
SOFTWARE GIURIDICO
IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO

TRIBUNALE DI RAVENNA
sezione fallimentare

Fallimento..... n° ... anno:

Giudice Delegato: **Dott.**

Curatore: **Dott.**

Istanza per la fissazione dell'udienza per l'esame delle domande tardive

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

il sottoscritto Dott., nominato curatore del fallimento in epigrafe,

Premesso

- che lo stato passivo del fallimento in oggetto è stato reso esecutivo in data
- che è stata depositata una domanda di insinuazione allo stato passivo in data

Fa Istanza

perché la S.V. Ill.ma voglia fissare l'udienza per l'esame delle domande tardive ex art. 101 L. fall.

Con osservanza

Ravenna,

il Curatore



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento R.G.

Giudice Delegato Dott.

Curatore: Dott.....

Oggetto: Richiesta autorizzazione per cessione beni mobili, ex art. 104 ter comma 6.

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

il sottoscritto dott., con studio in, Via, quale Curatore del Fallimento in epigrafe,

PREMESSO

- che risulta di compendio della procedura in epigrafe i beni mobili come da inventario redatto in data..... valore complessivo €

- che non è ancora stato redatto il Programma di Liquidazione,

- che l'art. 104 ter comma 6 prevede la possibilità di cedere i beni mobili anteriormente all'approvazione del programma di liquidazione se dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori;

- che i suddetti beni ora giacenti a sono in luogo non sicuro *e da notizie assunte, già oggetto di infrazione in passato;*

- che pertanto risulta conveniente procedere alla vendita quanto prima anche in relazione alla perdita di valore per effetto del fermo;

- che il comitato dei creditori non è nell'esercizio delle proprie funzioni stante ad oggi l'assenza di soggetti disponibili;

tutto ciò premesso;

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma, qualora non sia di diverso avviso, Voglia autorizzare la vendita di tali beni come da inventario a stima del perito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano tramite l'I.V.G. (Istituto Vendite Giudiziarie) di Ravenna fissando, previa adeguata pubblicità, un primo incanto al prezzo base di € (...../00) e, un secondo esperimento d'asta con riduzione del 50% del prezzo base, ed occorrendo un terzo incanto ad offerta libera, con spese di aggiudicazione a carico degli acquirenti e rimborso da parte della procedura delle eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, liquidate separatamente a piè di lista.

Con Ossequi.

Ravenna,

Il Curatore



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

SEZIONE FALLIMENTARE

FallimentoRG n.....

Giudice Delegato: Dott.....

Curatore: Dott.....

Oggetto: **Nomina perito stimatore immobiliare.**

Ill. mo Signor Giudice delegato,

Il sottoscritto Dott., Curatore del fallimento in epigrafe,

PREMESSO

- che in data è stato dichiarato il fallimento della società in epigrafe;
- che occorre procedere alle operazioni di stima del compendio immobiliare costituito da
- che ai sensi dell'art. 87, secondo comma, L.F., il sottoscritto deve procedere alla nomina di un perito stimatore per la valutazione delle attività fallimentari immobiliari;
- che sulla base della particolarità dei beni oggetto di stima, lo scrivente reputa necessaria la nomina di.....;
- che il perito, dovrà provvedere alla descrizione e stima degli immobili compendio della procedura, provvedere, previe necessarie visure, alla indicazione di tutte le iscrizioni e trascrizioni esistenti presso il competente Registro Immobiliare e provvedere, altresì, ad ottenere dal Comune il certificato d'uso o certificato urbanistico, previsto dall'art. 8 L. n. 94/82, e dovrà relazionare altresì in ordine allo stato dell'immobile con riferimento alla normativa sul condono edilizio di cui alla legge 28.3.1985 n.47 e successive modificazioni;
- che ai sensi dell'art. 25, primo comma, L.F. il Giudice Delegato esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura;

- che pur nell'esercizio del diritto concesso al Curatore dal suddetto art. 87, secondo comma, L.F., lo scrivente ritiene di dover segnalare la propria scelta alla S.V. III.ma al fine di consentirLe di esercitare le funzioni stabilite dal citato art. 25, primo comma, L.F.;

CHIEDE

che la S.V. III.ma voglia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura, prendere atto della nomina quale perito stimatore di..... ai sensi dell'art. 87, secondo comma L.F.

Con osservanza.

Ravenna,

Il Curatore



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice Delegato

Letta l'istanza che precede,

tenuto conto delle funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura attribuitagli dall'art. 25, primo comma, L.F.

PRENDE ATTO

della nomina con studio in via quale perito stimatore dei beni compendio immobiliare della procedura fallimentare non ritenendo di effettuare alcun rilievo.

Ravenna,

Il Cancelliere

Il Giudice Delegato



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento RG n....

Giudice Delegato Dott.

Curatore: Dott.....

Il sottoscritto dott., con studio in,, quale curatore del fallimento in epigrafe,

PREMESSO

- che allo stato è possibile addivenire al compendio dei beni mobili di pertinenza esclusiva della procedura;
- che è stato chiesto il parere del comitato dei creditori;

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma, qualora non sia di diverso avviso, Voglia autorizzare la vendita di tali beni come da inventario a stima del perito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano tramite l'I.V.G. (Istituto Vendite Giudiziarie) di Ravenna fissando, previa adeguata pubblicità, un primo incanto al prezzo base di € e, un secondo esperimento d'asta con riduzione del 50% del prezzo base, ed occorrendo un terzo incanto ad offerta libera, con spese di aggiudicazione a carico degli acquirenti e rimborso da parte della procedura delle eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, liquidate separatamente a piè di lista.

Con Ossequi.

Ravenna,

Il Curatore

.....



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento RG n....

Giudice Delegato Dott.

Curatore Dott:.....

IL GIUDICE DELEGATO

- letta l'istanza che precede;
- considerata l'opportunità di procedere alla vendita dei beni di cui sopra, meglio descritta nel ricorso che precede, alle condizioni prospettate dallo stesso;

DISPONE

la vendita del compendio dei beni di pertinenza esclusiva della procedura, compresi in inventario

STABILISCE

- che la vendita sia effettuata a cura dell'I.V.G. (Istituto Vendite Giudiziarie) di Ravenna presso la propria sede, oppure presso la sede operativa della società fallita, in, nel giorno fissato per le aste giudiziarie, determinando un primo incanto al prezzo base di Euro ... come indicato in inventario;
- che il predetto I.V.G. RA. percepisca, a titolo di compenso, il 10% del prezzo di aggiudicazione, interamente a carico degli acquirenti, avendo pure diritto al rimborso, da parte della procedura, delle eventuali spese per l'espletamento dell'incarico che saranno liquidate a piè di lista;
- che della vendita sia data pubblicità a cura dell'I.V.G. RA nelle forme consuete;
- che il ricavato della vendita sia consegnato al Curatore che provvederà a versarlo nel conto corrente bancario intestato alla procedura..

Nel caso di diserzione del primo esperimento di vendita, dispone che ne sia effettuato un secondo con la riduzione del 50% del prezzo base ed, occorrendo, un terzo ad offerta libera, sempre rispettando le disposizioni di cui sopra, ad eccezione della pubblicità che potrà essere

omessa per il terzo esperimento di vendita qualora i beni rimasti non consentissero di assorbire tale spesa.

AUTORIZZA

il Curatore, se del caso, a procedere al trasporto dei beni di cui trattasi presso la sede dell'I.V.G. RA se la vendita non avverrà presso il luogo ove i beni sono tuttora depositati.

Ravenna, lì

Il Cancelliere

Il G.D.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento R.G.

Giudice Delegato: Dott.

Curatore: Dott.

Oggetto: **Richiesta autorizzazione cessione crediti commerciali oggetto di contenzioso**

Ill.mo Sig. Giudice Delegato

Il sottoscritto dott., Curatore del fallimento in epigrafe,

PREMESSO

-che alla data di fallimento sussistevano posizioni creditorie di modesto ammontare affidate per il recupero all'avvocato

- che le indicazioni fornite dal legale evidenziavano scarse probabilità di realizzo;

- che il sottoscritto al fine di non aggravare la procedura con ulteriori costi in termini di spese legali, ha vagliato la possibilità di cedere in blocco i crediti vantati dalla società.....;

- che è pervenuta offerta

-che il sottoscritto ritiene conveniente procedere in tal senso;

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma autorizzi il sottoscritto curatore ad effettuare la cessione dei crediti vantati verso (importo presumibile indicato dal legale € in caso di transazione favorevole), a mezzo scambio di lettera a favore di..... per il corrispettivo di €

Si allega:

- offerta di acquisto

- relazione del legale avv. ...

Con ossequi

Ravenna,

Il Curatore



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento R.G.

Giudice Delegato: Dott.

Curatore: Dott.

Il Giudice Delegato

- vista l'istanza che precede,
- ritenuto conveniente addivenire alla cessione dei crediti vantati dalla

AUTORIZZA

il Curatore dott., a cedere a..... per la somma di € i crediti vantati verso a mezzo scambio di lettera a favore di..... per il corrispettivo di €

Ravenna,

Il Cancelliere

Il Giudice Delegato



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento: "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Giudice Delegato: Dott. XXXXXXXXXXXX

Curatore: Dott. XXXXXXXXXXXX

N. R.G. XXXXXXXX – XXXXXXXXXXXX

Oggetto: Istanza del Curatore per l'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura

Ill.mo Sig. Giudice Delegato

il sottoscritto Dr. XXXXXXXX, Curatore del Fallimento indicato in epigrafe

PREMESSO

- che in data XXXXXXXXXXXX la Banca XXXXXXXX comunicava alla Curatela il saldo a credito XXXXXXXX di un conto corrente aperto presso la filiale di XXXXXXXX ed intestato alla Società fallita, come da comunicazione allegata in copia alla presente istanza;
- che per l'acquisizione al compendio attivo della procedura di tali somme si rende necessario procedere all'apertura di un conto corrente bancario intestato al Fallimento che il Curatore riterrebbe conveniente aprire presso la **BANCA XXXXXXXXXXXX**;
- che pur nell'esercizio del diritto concesso al Curatore dall'art. 34, comma 1, R.D. 16 Marzo 1942 n. 267, lo scrivente ritiene, segnalando la propria scelta alla S.V. Ill.ma, di consentire a Ella medesima lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura conferitegli dalla riformata disciplina delle Procedure Concorsuali, anche allo scopo di ricevere eventuali osservazioni e/o indicazioni migliorative della propria condotta nell'interesse della Procedura e della massa dei creditori;

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma, ove lo ritenga opportuno e conveniente, Voglia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura conferitagli dal testo della riformata disciplina delle Procedure Concorsuali, prendere atto della scelta effettuata dallo scrivente Curatore in merito alla scelta della **BANCA xxxxxxxxxxxx**, quale Istituto di Credito per il deposito delle somme costituenti massa attiva della Procedura, qualora non ritenga di effettuare alcun rilievo.

Con Osservanza.

Ravenna,

Il Curatore



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento: "xxxxxxxxxxxxx"

Giudice Delegato: xxxxxxxxxxxx

Curatore: xxxxxxxxxxxx

N. R.G. xxxxx – dichiarato il xxxxxxxx

Oggetto: Istanza del Curatore per l'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura

Il G.D.

- nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della Procedura conferitegli dall'art. 25 R.D. 16 Marzo 1942 n. 267;
- letta l'istanza che precede;

PRENDE ATTO

di quanto riferitogli dal Curatore xxxxxxxx in riferimento alla scelta della **BANCA xxxxxxxxxxxxxxxx**, quale Istituto di Credito per il deposito delle somme costituenti massa attiva della Procedura, non ritenendo di effettuare alcun rilievo.

Ravenna, lì

Il Cancelliere

Il G.D.

Allegato 13 : Facsimile istanza del Curatore per la liquidazione del compenso al Legale della Procedura



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento: "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Giudice Delegato: XXXXXXXXXXXXXXXX

Curatore: XXXXXXXXXXXXXXXX

N. R.G. XXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXX

Oggetto: Istanza del Curatore per la liquidazione del compenso al Legale della Procedura.

Il sottoscritto, in qualità di Curatore dell'intestata procedura, si prega ricorrere alla S.V. III.ma per formulare la seguente istanza:

PREMESSO

- che la Curatela riscontrava la necessità di recuperare un credito di nominali xxxxxxxxxx nei confronti del cliente xxxxxxxx e che per tale attività di recupero ha ritenuto di dare mandato all'Avv. xxxxxxxxx, del Foro di Ravenna;
- che in data xxxxxxxxxx la S.V.III.ma prendeva atto della nomina dell'Avv. xxxxxxxxx, quale legale della procedura, incaricato di intraprendere un'azione giudiziale per il recupero del suddetto credito;
- che l'Avvocato ha fatto quindi pervenire alla Curatela, la proposta di nota allegata, chiedendone la relativa liquidazione per un totale di Euro xxxxxxxxxx (xxxxxxx) al netto della ritenuta d'acconto di Euro xxxxxxxx.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Curatore, verificata la congruità dell'acconto su compensi indicato nella nota, così come l'effettività delle spese anticipate,

CHIEDE

che la S.V. III.ma si compiaccia procedere alla liquidazione dell'acconto e del rimborso richiesto dal Legale della procedura nella misura richiesta.

Con osservanza.

Ravenna, xxxxxxxx

Il Curatore



CONTRIBUTO UNIFICATO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento: "XXXXXXXXXXXXXXXXX"

Giudice Delegato: XXXXXXXXXXXXXXX

Curatore: XXXXXXXXXXXXXXX

N. R.G. XXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX

Il G.D.

letta l'istanza che precede;

esaminati gli atti della procedura;

ritenuta l'opportunità,

LIQUIDA

in Euro, l'acconto su onorari, oltre ad IVA e contributi di legge, e in Euro..... il rimborso delle spese sostenute spettanti all'Avv. xxxxxxxxxxxx per il patrocinio fin qui prestato in favore della procedura e

AUTORIZZA

il Curatore a prelevare la somma di Euro = dal. **c/c n. xxxxxxxxxxxx** intestato alla Procedura di cui in epigrafe, aperto presso la **BANCA xxxxxxxxxxxx** Filiale di xxxxxxxxxxxxxxxxx;

ORDINA

alla stessa Banca di versare al Curatore la somma anzidetta mediante rilascio di assegno circolare non trasferibile intestato all'AVVOCATO xxxxxxxxxxxxxxxxx di Euro e di provvedere al pagamento, mediante addebito sul c/c intestato alla Procedura, della ritenuta d'acconto operata sul compenso liquidato mediante addebito del modello F24 che il Curatore provvederà a presentare contestualmente al presente mandato per l'importo di Euro

DISPONE

l'emissione di copia conforme del presente mandato di pagamento a cura della Cancelleria ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Ravenna, lì

Il G.D.

Allegato 14 : Tabella di riferimento per calcolare il compenso del Curatore, così come visionata e approvata dal Tribunale di Ravenna

ATTIVO

	Scaglione	Perc.
€	16.227,08	14,000%
€	8.113,54	12,000%
€	16.227,08	9,100%
€	40.567,70	7,700%
€	324.541,51	6,150%
€	405.676,90	4,600%
€	1.622.707,58	1,500%
	oltre	0,700%

PASSIVO

	Scaglione	Perc.
€	81.131,38	0,940%
	oltre	0,350%

CONTRIBUTO

UNIFICATO



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento: "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Giudice Delegato: XXXXXXXXXXXXXXXX

Curatore: XXXXXXXXXXXXXXXX

N. R.G. XXXXXXXX – dichiarato il xxxxxx – xxxxxxxx

Oggetto: Istanza del Curatore per la liquidazione di un acconto sul compenso, ex art. 39, comma 2 L.F..

Il sottoscritto, in qualità di Curatore dell'intestata procedura, si prega ricorrere all'Ecc.mo Tribunale per formulare la seguente istanza.

PREMESSO

- che alla data odierna è stata integralmente realizzata la massa attiva fallimentare per l'importo complessivo di Euro xxxxxxxxxxxxxx;
- che tutti gli incombeni di Legge sono stati regolarmente eseguiti dalla Curatela nei rispettivi termini;
- che prima d'ora non è mai stato richiesto alcun acconto sul compenso;

Tutto ciò premesso e specificato, il sottoscritto Curatore

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna voglia procedere alla liquidazione di un acconto sul compenso a lui spettante ai sensi dell'art. 39, L.F. e allega all'uopo scheda aggiornata della situazione alla data odierna.

Con osservanza.

Ravenna,

Il Curatore



CONTRIBUTO
UNIFICATO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento: "XXXXXXXXXXXXXXXXX"

Giudice Delegato: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Curatore: XXXXXXXX

N. R.G. **XXXXXX** – *dichiarato il XXXXXXXXXXXXXXXX*

Oggetto: Istanza del Curatore per la liquidazione di un acconto sul compenso, ex art. 39, comma 2 L.F..

II TRIBUNALE DI RAVENNA

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

Dr. Presidente

Dr. Giudice

Dr. Giudice

Vista l'istanza che precede;

esaminati gli atti della procedura;

ritenuta l'opportunità di accordare un acconto sul compenso spettante al curatore ex art. 39, L.F.,

LIQUIDA

un acconto di Euro più IVA e contributi come per legge sull'importo che sarà determinato in via definitiva dopo l'approvazione del rendiconto finale di procedura;

AUTORIZZA

il Curatore a prelevare la somma di € = dal c/c n. xxxxxxxxxxxxxxxintestato alla
Procedura di cui in epigrafe, aperto presso la BANCA xxxxxxxxxxxxxxx. – Filiale xxxxxxxxxxxxxxx

ORDINA

alla stessa Banca di versare al Curatore la somma anzidetta mediante emissione di assegno
circolare intestato al Dr xxxxxxxxxxxx e di provvedere al pagamento, mediante addebito sul c/c
intestato alla Procedura, della ritenuta d'acconto operata sul compenso liquidato mediante
addebito del modello F24 che il Curatore provvederà a presentare contestualmente al
presente mandato per l'importo di Euro

DISPONE

l'emissione di copia conforme del presente mandato di pagamento a cura della Cancelleria ai
sensi e per gli effetti dell'art. 34, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Ravenna, lì

Il G.D.

Allegato 16: Facsimile di comunicazione ex art. 116 L.F. inviata ai creditori ed al Fallito

Ravenna, XXXXXXXXXX

Ai Sigg.ri

Creditori ammessi al passivo

E

Al Legale Rappresentante

LORO INDIRIZZI PEC

Oggetto: Fallimento "XXXXX" R.G. n. XXX/XXX – Deposito del Rendiconto del Curatore e fissazione dell'udienza.

Con la presente il sottoscritto Dott. XXXXX, in qualità di Curatore del Fallimento in oggetto, comunica alla S.V., ai sensi dell'art. 116 comma 3 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, che con provvedimento del XXXXXXX, il Giudice Delegato Dott. XXXXXha ordinato il **deposito del rendiconto** e fissato per il giorno

XX XXXXXX XXXX alle ore X,XX

presso l'aula a tale scopo adibita, l'udienza di approvazione dello stesso.

Nella Vostra qualità di creditori, entro la data della suddetta udienza potrete prendere visione del rendiconto e presentare le Vostre osservazioni o contestazioni fino a 5 giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'art. 93, secondo comma, L.F..

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Curatore

Allegato 17: Facsimile di istanza per il pagamento del compenso del Curatore posto a carico dell'Erario per mancanza d'attivo



**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento: "xxxxxxxxxx." – R.G. n. xx/xx

Giudice Delegato: Dott. xxxxxx

Curatore: Dott. xxxxxx

Istanza del Curatore per la liquidazione del compenso ed il rimborso delle spese sostenute in funzione della procedura ex art. 39 L.F.

Il sottoscritto Dr. xxxxxx, Curatore del Fallimento indicato in epigrafe,

PREMESSO

- che dalle indagini effettuate non è risultato alcun cespite da acquisire al compendio attivo della procedura e quindi l'**ATTIVO** della procedura è pari a ZERO;
- che dallo Stato Passivo reso esecutivo dalla S.V. Ill.ma in data xxxxxxxx ed aggiornato con le insinuazioni tardive successivamente pervenute ed esaminate, risulta un **PASSIVO** pari ad Euro xxxxxxxx;
- che per la chiusura della Procedura in oggetto si renderà necessaria la somma di Euro xxxx per **SPESE** relative a diritti di cancelleria, marche da bollo, pratica di cancellazione dal Registro Imprese e notifiche;
- che le **SPESE ANTICIPATE** dal Curatore nel corso della procedura sono state pari ad Euro xxxxxxxx, come più analiticamente indicato nella scheda allegata alla presente istanza, unitamente a copia dei relativi giustificativi di spesa i cui originali sono a disposizione di Codesto Tribunale;

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna voglia disporre la liquidazione del compenso spettante al Curatore per l'opera svolta a favore del Fallimento "xxxxxxxxxxxx", nonché delle spese sostenute e da sostenere come già illustrate, autorizzandone il pagamento a carico dell'Erario, in assenza di attivo disponibile.

Con Osservanza.

Ravenna, xxxxxxxxxxxx

Il Curatore



CONTRIBUTO

UNIFICATO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento: "xxxxxxxxxxxx." – R.G. n. xx/xx del xx.xx.xxxx

Giudice Delegato: Dott. xxxxxxxxxxx

Curatore: Dott. xxxxxxxx

IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. (Presidente)

Dott. (Giudice)

Dott. (Giudice Relatore)

- Vista l'istanza presentata dal Dr. xx, per la liquidazione del compenso per l'opera prestata come Curatore del Fallimento "xxxxxxx", in mancanza di attivo da ripartire;
- esaminati gli atti della procedura;
- udita la relazione del Giudice Delegato;
- visto l'art. 39 L.F.
- visto l'art. 146, comma 3, T.U. Spese di Giustizia a seguito della sentenza n. 174/06 della Corte Costituzionale, ritenuta l'esigenza di provvedere alla riduzione di un mezzo ex art. 130 T.U. Spese di Giustizia,

LIQUIDA

Il compenso finale spettante al Curatore per l'opera svolta nel corso della Procedura in Euro , comprensivi di rimborso forfettario del 5% e riduzione al 50%, oltre a contributi ed IVA come per legge, nonché il rimborso per le spese già sostenute e per quelle ancora da sostenere in Euro _____ ;

AUTORIZZA

Il pagamento a carico dell'Erario, in assenza di attivo disponibile, ad emissione di regolare fattura.

Ravenna, lì

Il Cancelliere

Il Presidente

Allegato 18: Facsimile di comunicazione ai creditori del deposito del piano di riparto finale e della relativa fissazione di udienza

Titolo
Cognome Nome
c/o Domiciliatario
Indirizzo
Cap Città Pr
Nazione

Metodo Invio

Città, gg/mm/aaaa

Oggetto: Comunicazione del deposito in Cancelleria del progetto di tipo di riparto nr. Riparto e trasmissione del medesimo in copia.
Fallimento Ragione Sociale - Num/Anno: Numero/Anno - Cod. Fiscale: Codice Fiscale
Giudice Delegato Titolo Nome Cognome
E-mail PEC: e-mail

In qualità di Curatore del fallimento in oggetto, Vi trasmetto copia del progetto di tipo di riparto nr. Riparto, di cui l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato Titolo Nome Cognome ha ordinato il deposito in Cancelleria con decreto in data gg/mm/aaaa. Con il medesimo decreto il G.D. ha inoltre fissato l'udienza del **14.02.2014, ad ore 9,30**, per la discussione ed approvazione del progetto di riparto.

Ciascun creditore, nel termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, può proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto, ai sensi dell'art. 36 l.fall.

Si avverte che, decorso tale termine senza proposizione di reclami, il giudice delegato, su richiesta del Curatore, dichiarerà esecutivo il progetto di ripartizione.

Nel caso saranno proposti reclami, il progetto di ripartizione sarà egualmente dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione.

A TUTTI I CREDITORI BENEFICIARI DEL RIPARTO

Si prega di comunicare al Curatore, a mezzo pec all'indirizzo

f27388.2008ravenna@pecfallimenti.it

le coordinate bancarie del conto corrente da utilizzarsi per l'esecuzione del riparto finale

Ai sensi della Legge 221/2012, con la presente:

- Vi comunico che l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di cui sopra, al quale rivolgermi in futuro, è il seguente: **e-mail** ;
- Vi invito a comunicare all'indirizzo di cui sopra il Vostro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura;
- Vi avverto di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Avviso importante:

È stato predisposto un sistema informativo che permetterà ai creditori di acquisire notizie sulla procedura mediante internet. Per ottenere ciò è necessario che ogni creditore che lo desidera si registri nell'area riservata ai creditori del sito **www.fallimentiravenna.com** o **www.portalecreditori.it**, utilizzando il seguente codice creditore assegnato:

CODICE DI ACCESSO: a0b12cd345e678 *attenzione: i caratteri sono tutti minuscoli*

Connettendosi al sito si otterranno le informazioni che lo scrivente riterrà opportuno pubblicare. Si precisa che questa metodologia ha natura di "strumento informativo", ma non sostituisce le funzioni della cancelleria fallimentare presso il Tribunale.

Distinti saluti.

il Curatore
Titolo Nome Cognome
Firma

Allegato 19: Facsimile di istanza di chiusura ex art. 118, comma 1 n.4 L.F. (insufficienza di attivo)



**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento: "xxxxxxxx" – R.G. n. xx/xx del xx.xx.xxxx

Giudice Delegato: Dott. xxxxxxx

Curatore: Dott. xxxxxxx

Istanza di chiusura del fallimento ex art. 118, comma 1, n. 4 L.F..

Il sottoscritto Dr. xxxxxxx, Curatore del Fallimento in epigrafe, dichiarato con sentenza del Tribunale di Ravenna del xx-xx/xx/xxxx;

PREMESSO

- di non aver rinvenuto alcun bene inventariabile a favore della Procedura;
- che in data xxxxx, in sede di invio del rapporto riepilogativo sullo stato della Procedura alla data del xxxxxxx ex art. 33, u.c. L.F., agli atti della Procedura, il sottoscritto Curatore aveva già comunicato al Comitato dei Creditori l'intenzione di procedere alla presentazione di istanza di chiusura ex art. 118, comma 1, n. 4 L.F. invitando i Componenti a fare pervenire entro 15 giorni eventuali osservazioni (vedi allegati);
- che nessun Componente il Comitato dei Creditori ha presentato osservazioni nel termine previsto;
- che il sottoscritto Curatore ha già richiesto ed ottenuto dall'Ecc.mo Tribunale di Ravenna la liquidazione del compenso come Curatore per l'opera prestata a favore della procedura, nonché il rimborso delle spese anticipate, il tutto con pagamento a carico dell'Erario;

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna voglia dichiarare chiuso il Fallimento "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" per insufficienza dell'attivo ai sensi dell'art. 118, comma 1, punto 4), del R.D. 16 Marzo 1942 n. 267.

Il Curatore precisa inoltre quanto segue:

- REA della società fallita xxxxxxxx;
- Cod. Fisc. e P.IVA della Società fallita xxxxxxxx;
- Indirizzo aggiornato del legale rappresentante, Amministratore Unico, Sig. xxxxxx: il Sig. xxxx risulta attualmente senza fissa dimora ed ha fornito al Curatore i seguenti due possibili recapiti:
 - o Via xxxx n. xxx – xxxxxx (xxx) presso il Ristorante "xxxxxx";
 - o Studio Legale Avv. xxxxxxxx, Via xxxx n. xxx – xxxx xxxxx (xxxx);
- data formazione dell'inventario: non è stato reperito alcun bene inventariabile;
- Comitato dei Creditori nominato con Decreto del G.D. in data x xxxx nelle persone dei Sig.ri
 - 1) xxxxxxxx – Presidente (c/o Avv. xxxxxxxx tel: xxxxxxxx – fax xxxxxxxx – pec: xxxxxxxx);
 - 2) xxxxxxxx – Membro (fax xxxxxxxx – mail: xxxxxxxx);
 - 3) xxxxxxxx – Membro (Fax xxxxxx – pec: xxxxxxxx);
- Numero dei creditori ammessi, compresi quelli a seguito di insinuazioni tardive xxx;
- lo Stato Passivo approvato e reso esecutivo in data xxxxxx, aggiornato con le istanze tardive esaminata il successivo xxxxxxxx ha evidenziato le seguenti risultanze:

Creditori Privilegiati	Creditori Chirografari	Totale Passivo
xxx	xxxx	xxx

- Ammontare dell'Attivo € 0;
- Ammontare delle spese di procedura € xxxxx;

- Compenso liquidato a favore del Curatore e posto a carico dell'Erario Euro xxxx
- Nessuna somma è stata ripartita ai creditori.

Con Osservanza.

Ravenna, xxxxxxx

Il Curatore



**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento: "XXXXXXXX" – R.G. n. xx/xx del xx.xx.xxxx

Giudice Delegato: Dott. xxxxxxx

Curatore: Dott. xxxxxxx

IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:

Dott. _____ (Presidente)

Dott. _____ (Giudice)

Dott. _____ (Giudice Rel.)

ha emesso il seguente

DECRETO

- Letta l'istanza che precede;
- Visti gli atti della Procedura;
- Constatato che la Procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza di attivo;
- Vista la mancanza di osservazioni da parte del Comitato dei Creditori;
- Visti gli articoli 118 punto 4 e 119 L.F.,

DICHIARA

chiuso il Fallimento "XXXXXXXXXXXX", dichiarato con sentenza di questo Tribunale in data xxxxxxxx, non essendo l'attivo sufficiente a soddisfare, neppure parzialmente, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura;

MANDA

la Cancelleria per l'espletamento delle formalità di cui all'art. 17 L.F.;

MANDA

al Curatore per la comunicazione ai componenti il Comitato dei Creditori dell'avvenuta chiusura.

Ravenna, lì

Il Cancelliere

Il Presidente

Scheda riassuntiva degli adempimenti da svolgere:

N.	SCADENZA	ADEMPIMENTO	NOTE
1	Entro 2 gg. dal ricevimento della comunicazione di nomina da parte della Cancelleria	ACCETTAZIONE DELLA CARICA (art. 29 e 28, co. 2, L.F.)	Il curatore deve accettare l'incarico con contestuale dichiarazione di mancanza di cause di incompatibilità; la mancata tempestiva accettazione equivale a rinuncia (art. 29 e 28, co. 3 l.fall.).
2	Quanto prima	STIPULA CONTRATTO CON ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL	Il Tribunale di Ravenna ha inteso procedere alla gestione informatizzata delle procedure concorsuali, con l'utilizzo del servizio offerto da Zucchetti Software Giuridico srl.
3	Quanto prima	RICOGNIZIONE DEI BENI DEL FALLITO, IN VIA PROVVISORIA, E D'URGENZA, DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE CAUTELARI E/O CONSERVATIVE.	Pur non essendo espressamente previste dalla nuova legge fallimentare, queste operazioni sono vivamente raccomandate perché costituiscono prassi utile e comunque opportuna.
4	Quanto prima	CONVOCARE IL FALLITO	La convocazione dovrà contenere l'invito a produrre tutta la documentazione in suo possesso. In caso di fallimento di persone fisiche, fin dal primo incontro il curatore deve porsi il problema della eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 46 l.fall.. A tal fine chiederà al fallito se lo stesso percepisce stipendi o pensioni e lo inviterà a produrgli quanto prima copia dell'ultima busta paga o simili documenti. Ottenuto un tanto, chiederà l'emanazione del decreto del g.d., fornendo ogni informazione utile sullo stato personale e familiare del fallito. L'eventuale inerzia del fallito non giustifica l'inadempimento del curatore. Il fallito è infatti obbligato a fornire l'informazione richiesta, ex art. 49 l.fall., e pertanto il curatore lo inviterà anche formalmente ad adempiere, ricordando che l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 49 l.fall. costituisce ipotesi di reato (art. 220 l.fall.), che il curatore deve segnalare agli organi giudiziari competenti. L'affiancarsi sul punto di condotte diverse da curatore a curatore determina esiti iniqui. Al tempo stesso, l'acquisizione di una quota dello stipendio o della pensione non può essere l'unico motivo per il quale rimanga pendente una procedura.
5	Quanto prima	AVVIARE PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL FALLIMENTO	
6	Entro 10 giorni dalla nomina	COMUNICARE AL REGISTRO IMPRESE L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEL FALLIMENTO	

7	Entro 15 giorni e dall'accettazione della carica	COMUNICARE IN CCIAA, PER IL TRAMITE DI COMUNICA, I DATI NECESSARI PER L'INSINUAZIONE AL PASSIVO	
8	Non appena si riscuotono somme	DESIGNAZIONE DELLA BANCA	1) Non è più richiesta l'autorizzazione da parte del giudice delegato. Per l'apertura basterà la presentazione alla banca dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento; 2) se si prevede che le somme riscosse non possano essere immediatamente assegnate ai creditori, valutare l'opportunità di richiedere al comitato dei creditori, l'autorizzazione ad investire le disponibilità liquide, previa approvazione del giudice delegato, in titoli emessi dallo Stato.
9	Non appena vi sono somme disponibili	PAGAMENTO CAMPIONE FALLIMENTARE	Non appena vi sono disponibilità liquide il curatore deve provvedere al pagamento delle spese prenotate a debito o anticipate dall'Erario e del diritto unificato della procedura.
10	Quanto prima	AVVISO AI CREDITORI ART. 92 L.F.	Comunicare ai creditori ed ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito esclusivamente a mezzo PEC (se il relativo indirizzo risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore) risultanti tali dalle scritture contabili o comunque risultanti da altre informazioni, la data fissata per l'esame dello stato passivo, nonché il termine e le modalità per presentare le domande d'ammissione al passivo (art. 92 e 93 l.f.).
11	Quanto prima e se necessario	APPOSIZIONE DEI SIGILLI (art. 84 L.F. e 752 e seg. CpC)	L'apposizione dei sigilli è confermata dalla nuova legge fallimentare e non è più effettuata dal giudice delegato (o dal giudice di pace), ma direttamente dal curatore, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile.
12	Quanto prima	INVENTARIO DEI BENI (art. 87 L.F.)	1) L'inventario dovrà essere redatto alla presenza del cancelliere, del perito estimatore e del legale rappresentante; 2) il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Il verbale di inventario deve essere depositato in Cancelleria e depositato telematicamente.
13	Quanto prima	TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO NEI REGISTRI DELLE CONSERVATORE (art. 88 L.F.)	Il secondo comma dell'art. 88 l.fall. dispone che se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione (ad es. autoveicoli, navi, aerei...) il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici perché sia annotata nei pubblici registri.

14	Entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento	NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI (art. 40)	
15	Quanto prima	VERIFICA DEI CONTRATTI PENDENTI	Verificare la situazione dei contratti pendenti alla data del fallimento (art. 73 e seg. l.f.): contratti preliminari di compravendita di immobili, contratti di locazione finanziaria, contratti di locazioni di immobili, contratto di affitto di azienda o rami di essa, contratto di appalto, contratti di assicurazione, contratti di lavoro dipendente etc.
16	Entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento	RELAZIONE ART. 33	1) Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale; 2) il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto; 3) se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società; 4) il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretezza delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.
17	Ogni sei mesi	RAPPORTI PERIODICI DELLE ATTIVITA' SVOLTE	Presentare al giudice delegato un "rapporto riepilogativo delle attività svolte", con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal "conto della gestione" o rendiconto; 2) trasmettere preventivamente copia del "rapporto riepilogativo delle attività svolte" al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi bancari o postali del periodo, avvertendoli che possono presentare osservazioni scritte entro giorni sette dal ricevimento; 3) entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni in cancelleria, trasmettere copia del "rapporto riepilogativo delle attività svolte" accompagnato dalle eventuali osservazioni, per via telematica all'Ufficio del registro delle imprese (art. 33, ultimo comma, 4° periodo, l.fall.)

18	Almeno 15 giorni prima dell'udienza Fissata per lo Stato Passivo	PROGETTO DI STATO PASSIVO	<p>1) Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande, salvate su supporto informatico (v. allegato, istruzioni Zucchetti), nella cancelleria almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo pec indicato nella domanda di ammissione. I creditori possono presentare al curatore, via pec (art. 93, c. 2, l.f.) osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.</p> <p>E' necessario tenere conto della sospensione feriale dei termini, decorrente dal 01.08 al 15.09.</p>
19	Non appena depositato Il progetto di Stato passivo	PUBBLICARE NEL SITO http://www.tribunalediravenna.net/	
20	Immediatamente dopo la dichiarazione di Esecutività dello Stato passivo	AVVISO AI CREDITORI	<p>1) Comunicare via PEC l'avvenuta esecutività dello stato passivo e trasmettere copia dello stesso a tutti i ricorrenti informando del diritto di proporre opposizione nel caso di mancato accoglimento della domanda (per le modalità di comunicazione si veda l'art. 31 bis l.f. e la disciplina transitoria).</p> <p>2) Lo stato passivo (crediti + rivendiche) deve essere depositato presso la Cancelleria</p>
21	Domande tardive		<p>1) In caso di presentazione di domanda di ammissione tardiva (art. 101, comma 3°, l.fall.), avvisare il creditore della data dell'udienza nella quale si discuterà la richiesta;</p> <p>2) <u>almeno 15 giorni prima dell'udienza</u>, depositare in cancelleria il progetto di stato passivo relativo alla/e domanda/e tardiva/e (art. 95 l.fall.) e negli stessi termini comunicarlo, via pec, ai creditori. Il progetto di stato passivo deve essere depositato presso la Cancelleria.</p> <p>4) partecipare all'udienza (art. 95 l.fall.);</p> <p>5) immediatamente dopo il provvedimento di esecutività dello stato passivo delle tardive, comunicare l'esecutività e trasmettere copia dello stato passivo a tutti i ricorrenti informando ogni creditore del diritto di proporre opposizione nel caso di mancato accoglimento della domanda (per le modalità di comunicazione si veda l'art. 31 bis l.f. e la disciplina transitoria).</p> <p>6) Depositare in cancelleria lo stato passivo.</p>

22	Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario	PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE	Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Creditori. Una volta approvato deve essere comunicato al Giudice Delegato che ne autorizza gli atti.
LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO			
23		LIQUIDAZIONE ATTIVO	<p>Controllare attentamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) che tutti i beni siano stati venduti; 2) che non ci siano crediti da riscuotere (eventualmente cederli e abbandonare quelli inesigibili); 3) che non vi siano altri rapporti ancora da definire. <p>Fac simile per la liquidazione del compenso al Curatore posto a carico dell'Erario</p>
24		VERIFICA CAMPIONE FALLIMENTARE	<p>Controllare se vi sono somme prenotate a debito ed annotate sul "Foglio Notizie" (ex Campione Civile). Oltre al Contributo Unificato, l'imposta di registro sulla sentenza e spese forfetizzate di notifica, che sono sempre presenti, in alcuni casi vi possono essere altre spese anticipate dall'Erario per il pagamento di imposte ipotecarie, il rilascio di copie, e quant'altro.</p> <p>Il pagamento avviene mediante modello F23.</p> <p>In casi dubbi chiedere al Cancelliere se vi sono spese prenotate a debito.</p> <p>Una volta effettuato il pagamento del modello F23, una copia va depositato in Cancelleria</p>
25		RENDICONTO GESTIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1) formare il rendiconto della gestione (art. 116 l.fall.) 2) presentare in cancelleria il rendiconto della gestione con la richiesta al giudice delegato di fissazione dell'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori (art. 116, comma2, l.fall.); 3) comunicare immediatamente ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'art. 93, c. 2, l.f.. Al fallito, inviare il rendiconto e comunicare la data dell'udienza <p>Fac simile di comunicazione ai creditori ed al fallito del deposito del rendiconto ex art. 116 L.F.</p>

			<p>con lettera raccomandata con avviso di ricevimento se non si dispone di posta elettronica certificata.</p> <p>4) all'udienza: redigere il verbale (<i>modulo in cancelleria</i>) allegandovi la distinta delle raccomandate</p> <p>5) dopo l'approvazione del rendiconto, chiedere la liquidazione del compenso.</p>	
26	Non appena approvato il rendiconto della gestione	PUBBLICARE NEL SITO DEL TRIBUNALE (FASCICOLO DELLA PROCEDURA) IL RENDICONTO DELLA GESTIONE		
27		ESTINZIONE CONTO CORRENTE	Concordare con l'istituto di credito presso il quale è intrattenuto il conto corrente della procedura le modalità di estinzione del conto e farsi rilasciare conteggio delle somme effettivamente disponibili (al netto delle spese di gestione ed estinzione del c/c) alla data presunta dell'esecuzione dei pagamenti indicata dal curatore	
28		PIANO RIPARTO FINALE	<p>1) predisporre il piano di riparto finale e presentarlo in cancelleria (art. 110 e 117, comma 1, l.fall.);</p> <p>2) Non appena il giudice delegato ha ordinato il deposito in cancelleria, avvisare tutti i creditori (compresi quelli per i quali è pendente un giudizio ex art. 98 l.f.) allegando copia del piano di riparto. Per la modalità di comunicazione si rimanda all'art. 31 bis l.f. e disciplina transitoria.</p> <p>3) Decorso il termine per eventuali reclami ex art. 36 l.f. (15 giorni dal ricevimento della comunicazione) chiedere al giudice delegato l'esecutività del piano di riparto. Dichiarato esecutivo il progetto di riparto chiedere al giudice delegato l'emissioni del mandato di pagamento con gli importi da ripartire.</p> <p>4) Inviare ai creditori assegni circolari non trasferibili con raccomandata A/R e/o bonifici.</p>	Fac simile di comunicazione ai creditori del deposito del piano di riparto finale e della fissazione della relativa udienza di discussione ed approvazione (secondo la prassi in uso presso il Tribunale di Ravenna)
29	Non appena dichiarato esecutivo il piano di riparto finale	PUBBLICARE NEL SITO DEL TRIBUNALE (FASCICOLO DELLA PROCEDURA) IL PIANO DI RIPARTO FINALE		
30		CHIUSURA DELLA PROCEDURA	Fare istanza al Tribunale per la chiusura della procedura (art. 119	Fac simile di istanza di chiusura ex art. 118, comma 1 n. 4 L.F.

			l.fall..) allegando il libro giornale del fallimento e la documentazione inerente le spese della procedura.	(per insufficienza dell'attivo)
31	Decorso il termine per l'eventuale reclamo	CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' FALLITA DAL REGISTRO IMPRESE	Decorso il termine per la proposizione del reclamo ex art. 36 L.F. contro il decreto di chiusura, il Curatore, nel caso di fallimento di società dichiarato chiuso ex art. 118 comma 1 n. 3 (per ripartizione dell'attivo) o n. 4 L.F. (per insufficienza dell'attivo), dovrà provvedere alla cancellazione della società dal registro imprese.	